

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	7
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
DIFESA (IV) .....	»	33
FINANZE (VI) .....	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	42
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	53
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	69
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	90
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	107
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	108

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	<i>Pag.</i> 109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	» 113
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 116

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 27 aprile 2022 è pervenuta dal Tribunale di Bergamo una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nei confronti della deputata Alessia Morani, relativa al procedimento penale n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP (Doc. IV-ter, n. 28).

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).**

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di cita-**

**zione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 23 marzo 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, trattandosi della medesima vicenda, di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi rispettivamente nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata (procedimento n. 512/2020 RG NR – N. 920/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter n. 24) e nel procedimento civile pendente presso la Corte d'appello di Ancona (Doc. IV-ter n. 25). Ricorda che nella seduta del 22 settembre 2021 il relatore, deputato Pettazzi, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 23 marzo scorso la Giunta ha ascoltato il deputato Vittorio Sgarbi ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Lino PETTAZZI (LEGA), *relatore*, riferisce che l'audizione dell'on. Sgarbi ha con-

fermato che la polemica con il consigliere Marini della provincia di Trento è stata condotta, da parte del deputato, esclusivamente sui mezzi di comunicazione, quali stampa e *social network* e che non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare riferiti alla vicenda. Ricorda che l'interessato ha riferito infatti di avere annunciato alla stampa la presentazione di un'interrogazione parlamentare che poi però non è mai stata effettivamente presentata, a quanto pare per un disguido. Sottolinea che l'on. Sgarbi ha evidenziato il carattere politico e non personale della polemica, che a suo giudizio determinerebbe di per sé stesso l'insindacabilità delle sue opinioni, e ha richiamato la necessità di cercare « *il nesso funzionale non (...) solo sul piano formale ma anche sostanziale* ». A tal proposito, osserva che le considerazioni dell'on. Sgarbi si pongono, in una certa misura, nel solco di valutazioni già compiute dalla Giunta nell'esame di altre richieste di insindacabilità. La Giunta ha infatti più volte affrontato il tema della necessità del superamento della ricerca formalistica dell'atto

tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'attività parlamentare. Osserva, tuttavia, che il superamento dello schema formalistico – che ha in passato irrigidito le valutazioni della Giunta – deve essere sempre adeguato alla fattispecie concreta, che nel caso in esame riguarda una polemica eminentemente politica, che coinvolge il deputato con riferimento a un incarico, legittimo anche se contestato, al quale egli attribuisce un profondo significato politico-culturale, nel settore che lo ha sempre visto maggiormente impegnato.

Ritiene pertanto opportuno svolgere un'ulteriore riflessione su tali temi, all'esito della quale si riserva di formulare la sua proposta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5
---	---

#### AUDIZIONI

Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Roberta PINOTTI. — Interviene il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberta PINOTTI, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC), Pier Ferdinando CASINI (Aut (SVP-PATT UV)), Fabrizio ORTIS (MISTO), da remoto, e Isabella RAUTI (FdI), nonché i deputati Enrico BORGHI (PD), Renzo TONDO (M-NCI-USEI-R-AC) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, risponde ai quesiti poste e fornisce ulteriori delucidazioni.

Roberta PINOTTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi .....	6
---	---

##### **COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 5 maggio 2022.*

**Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.  
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi,  
C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
14.40 alle 16.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	18
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	8

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.**

**C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede alla relatrice, Bordonali, e al rappresentante del Governo, di esprimere il parere sulle proposte emendative ammissibili.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Baldino 1.2 e 1.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Ribolla 1.4 e Cannizzaro 1.5.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Baldino 2.1, nonché sull'emendamento Baldino 3.1.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si rimette alla valutazione della Commissione su tutti gli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione delle proposte emendative.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che, qualora tra i membri della Commissione vi sia un'intesa di massima sul testo, potrebbe essere vantaggioso che i presentatori delle proposte emendative sulle quali la relatrice ha espresso parere contrario ritirassero i propri emendamenti.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) ritiene che la Commissione debba essere

messa nelle condizioni di poter esaminare e votare ciascun emendamento in esame, senza quindi forzare il loro ritiro, affinché sia quantomeno mantenuta una parvenza di democrazia.

La Commissione respinge l'emendamento Baldino 1.2.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Baldino 1.3, si dice perplesso circa i suoi contenuti e auspica che il gruppo Movimento 5 Stelle, o comunque i suoi presentatori, vogliano spiegare il senso della loro posizione. Se infatti, al limite, può comprendere la posizione di chi asserisce essere inutili ovvero costose le circoscrizioni o altri tipi di articolazioni amministrative, non riesce invece a capire la logica di limitare la possibilità di istituire circoscrizioni alle sole città metropolitane e, ad esempio, non anche alle città capoluogo di provincia che magari sono molto più grandi di alcune città metropolitane. Si chiede quindi perché in certe città sia permesso e in altre no e soprattutto quale è il senso di tale differenziazione. È portato a credere che con tale emendamento si intenda beneficiare precise città.

Dopo aver osservato che sul tema si dovrebbe tenere una certa linearità di pensiero, auspica quindi che la prima firmataria dell'emendamento, Vittoria Baldino, voglia fornire chiarimenti su una proposta che, in tal senso, consente, solo per fare un esempio, la suddivisione in circoscrizioni della città di Cagliari ma non della città di Bergamo.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.3, fa presente che la sua approvazione consentirebbe, più in particolare, di applicare questo aspetto della normativa vigente anche alla città di Reggio Calabria che, non avendo i requisiti relativi al numero dei residenti, risulta al momento esclusa dalla possibilità di istituire le circoscrizioni di decentramento comunale.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, conferma il suo parere contrario all'emen-

damento Baldino 1.3, segnalando di aver espresso parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 1.5, che consente ai comuni capoluogo di città metropolitane di istituire comunque le circoscrizioni di decentramento.

La Commissione respinge l'emendamento Baldino 1.3, approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Ribolla 1.4 e Cannizzaro 1.5 (*vedi allegato*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldino 2.1 e 3.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla Commissione Bilancio, unica Commissione competente in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa che il deputato Iezzi ha ritirato il suo emendamento 1.37.

Avverte che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Di Muro 1.20.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Di Muro 1.20, volto a modificare l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ove si prevedono i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli, stranieri



o apolidi, di chi è cittadino italiano per nascita, stabilendo che si possa dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro il raggiungimento della maggiore età, se si risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

Sottolinea che la proposta emendativa in esame intende aumentare da due a quattro anni il periodo di residenza ivi previsto, mentre riduce il termine per fare richiesta della cittadinanza da un anno a sei mesi. Osserva che l'emendamento è anche coerente con la cronaca di questi ultimi tempi ed evidenzia che non è vero che la legge vigente sulla cittadinanza è eccessivamente severa, o ha maglie strette, relativamente al riconoscimento della cittadinanza perché, al contrario, i numeri testimoniano che il nostro è uno dei Paesi, tra quelli europei, in cui viene effettuato il maggior numero di riconoscimenti di cittadinanza.

È quindi dell'avviso che non solo non sia necessario allargare le maglie della legge ma, anzi, che sia necessario restringere le possibilità di acquisto della cittadinanza, sempre ammesso che la tematica costituisca una priorità per il Paese, cosa che il suo gruppo non crede. A suo avviso, infatti, e ad avviso della Lega, le priorità del Paese sono ben altre. Ricorda, peraltro, che solo questa mattina, ad esempio, l'Assemblea della Camera ha approvato l'ennesimo decreto-legge sul tema della pandemia COVID-19 – che auspica possa essere uno degli ultimi – e ritiene che tale tematica rappresenti una vera priorità per il Paese. Rammenta, tra le vere priorità, anche le drammatiche conseguenze per il sistema produttivo causate dal conflitto russo-ucraino in corso, nonché il fatto che i cittadini patiscono altre urgenze e non certo quella concernente l'allargamenti dei criteri per il conferimento della cittadinanza.

Evidenzia inoltre come il minore straniero residente in Italia non sia soggetto a discriminazioni di tipo legislativo e come, se vi siano situazioni che possano sembrare lesive nei loro confronti, queste risiedono in altri ambiti, ad esempio quello burocratico. In tal senso sottolinea che sono altri gli strumenti che bisogna utilizzare. Ritiene quindi che eventuali disparità tra minori

stranieri e minori italiani debbano essere affrontate attraverso altre vie.

Per tali motivi evidenzia, quindi, come l'intervento che si propone l'emendamento in esame vada nel senso opposto rispetto alla proposta di legge in titolo, in quanto si fonda sul presupposto che sia auspicabile stringere le maglie della legislazione in vigore per contenere una normativa che, al momento, consente molte possibilità ai residenti stranieri.

Conclude ribadendo che il Paese dovrebbe invece occuparsi dei veri problemi degli italiani ed impegnarsi a dare a questi ultimi il necessario sostegno.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'emendamento Di Muro 1.20, intende ringraziare il suo presentatore, unitamente al gruppo della Lega, per una proposta che dimostra plasticamente come l'attuale normativa italiana in materia di cittadinanza sia tutt'altro che restrittiva. Associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi evidenzia come, effettivamente, vi siano tutte le condizioni per dimostrare che l'Italia è il primo Paese tra quelli europei per numero di riconoscimenti di nuova cittadinanza e che la sua attuale normativa consente molte possibilità vantaggiose ai richiedenti cittadinanza.

Ritiene peraltro che i termini proposti nell'emendamento, più restrittivi rispetto alla normativa vigente, consentano altresì di gestire più correttamente le necessarie procedure e la verifica del possesso dei requisiti. Osserva che, se vi è la necessità di apportare correttivi, questa riguarda piuttosto l'ambito della burocrazia successiva, auspicando che i relativi tempi possano essere ridotti. Esprime peraltro una valutazione positiva anche sulla proposta riduzione, da un anno a sei mesi, del periodo utile per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza.

Conclude riconoscendo la specifica sensibilità del deputato Di Muro sulla tematica, sensibilità che sente affine alla sua. Ricorda infatti che lei proviene da una zona d'Italia investita massicciamente dal fenomeno migratorio. In tal senso ringrazia nuovamente il gruppo della Lega e il proponente dell'emendamento in esame, per

aver messo in mostra le discrepanze dell'attuale normativa e per aver consentito alla Commissione di esserne edotta.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile intervenire senza indossare la mascherina, analogamente a quanto consentito nelle sedute dell'Assemblea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come, secondo quanto deliberato dal Collegio dei questori, sia previsto l'obbligo di indossare la mascherina durante le sedute di tutti gli organi parlamentari e come, per quanto concerne le sedute dell'Assemblea, si sia convenuto di consentire di intervenire senza indossare la mascherina soltanto nel caso in cui intercorra una distanza di almeno due metri rispetto alle postazioni occupate da altri deputati.

Edoardo ZIELLO (LEGA) rileva come, a suo avviso, sia opportuno consentire anche nelle sedute delle Commissioni di intervenire senza mascherina, analogamente a quanto accade in Assemblea, anche in considerazione delle condizioni climatiche, che rendono particolarmente disagiata intervenire indossando la mascherina.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, osserva come un analogo disagio venga vissuto da milioni di cittadini italiani, compresi i minori nelle scuole, ai quali viene prescritto di indossare la mascherina, e ritiene pertanto che tale disagio possa essere sopportato anche dai membri del Parlamento.

Ribadisce che in Assemblea è consentito intervenire senza indossare la mascherina soltanto qualora le postazioni vicine all'oratore non siano occupate.

Edoardo ZIELLO (LEGA) ritiene che la possibilità di intervenire senza mascherina non debba dipendere da una « gentile concessione » dei colleghi ma sia un diritto, che dovrebbe essere garantito semmai tenendo le sedute delle Commissioni in aule più capienti.

Laura BOLDRINI (PD) sottolinea come l'obbligo di indossare la mascherina durante gli interventi, pur comportando un disagio per l'oratore, sia posto a garanzia di tutti i presenti, specialmente in una condizione, quale quella attuale, di affollamento dell'aula della Commissione.

Sara DE ANGELIS (LEGA) rileva la necessità di tenere le sedute delle Commissioni, in particolare nel caso in cui sia prevedibile una notevole partecipazione di deputati, in aule più capienti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea come non sia sempre possibile prevedere il numero di deputati che parteciperanno alle sedute e come occorra comunque tenere conto della disponibilità delle aule.

Edoardo ZIELLO (LEGA), passando a illustrare l'emendamento Di Muro 1.20, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a introdurre modifiche migliorative al testo in esame, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il rilascio della cittadinanza.

Rileva come la priorità attribuita al provvedimento in esame dai suoi sostenitori strida con la situazione geopolitica ed economica in atto, la quale richiederebbe di dare priorità a ben altri temi, e nega che sussista l'esigenza di ampliare i criteri per la concessione della cittadinanza. Ricorda, infatti, come nel periodo compreso fra il 2010 e il 2019 siano state concesse 1.183.000 nuove cittadinanze italiane e come il nostro Paese sia tra quelli che concedono il maggior numero di cittadinanze a livello europeo.

Sottolinea dunque il carattere meramente ideologico del provvedimento in esame, in quanto, a suo avviso, la concessione della cittadinanza dovrebbe costituire non il punto di partenza, bensì il punto di arrivo di un percorso di effettiva integrazione nella nostra comunità nazionale. Rileva come, al contrario, il provvedimento miri a introdurre una sorta di automatismo nella concessione della cittadinanza, che avverrebbe prima del compimento del per-

corso di integrazione, e come il provvedimento medesimo sembri dunque ispirarsi al modello francese, che ha mostrato tutta la sua inadeguatezza.

Dichiara di non comprendere le motivazioni degli inviti al ritiro formulati sulle proposte emendative dal rappresentante del Governo e si stupisce del fatto che il sottosegretario Scalfarotto, che solitamente non si sottrae al confronto e al dibattito, in questa circostanza non fornisca alcuna motivazione dei pareri resi. Rileva come tale atteggiamento pregiudizialmente contrario nei confronti delle proposte della Lega emerga anche dalle dichiarazioni denigratorie rilasciate alla stampa dal Presidente Brescia, il quale ha giudicato addirittura offensivi gli emendamenti presentati dalla Lega.

Ribadisce come il tema della cittadinanza non possa essere considerato prioritario nell'attuale congiuntura internazionale ed economica e sottolinea come l'approvazione del provvedimento in esame costituirebbe un messaggio pericoloso nei confronti dei Paesi di provenienza degli immigrati, in particolare dei Paesi africani.

Alla luce di tali considerazioni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Muro 1.20.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ricorda come sull'emendamento Di Muro 1.20 il Governo si sia rimesso alla Commissione, rilevando come non abbia ritenuto di esprimere parere favorevole su alcuna proposta emendativa, in quanto all'interno della maggioranza sussistono posizioni divergenti.

Sottolinea quindi come gli inviti al ritiro siano stati formulati non per ragioni di merito, bensì per ragioni relative all'inapplicabilità, all'incongruità o alla difficile interpretabilità delle disposizioni contenute nelle proposte emendative. Rileva, infatti, come, contrariamente a quanto accaduto in occasione del provvedimento sul suicidio assistito, volto a introdurre un istituto giuridico del tutto nuovo e in occasione del quale il Governo si è rimesso al Parlamento su tutte le proposte emendative, il provvedimento in esame intervenga su una disciplina già vigente e tecnicamente

complessa, applicata quotidianamente, il che rende necessaria la valutazione dell'impatto, dal punto di vista tecnico, degli interventi proposti sulla disciplina medesima.

Ribadisce, quindi, di rimettersi alla Commissione sull'emendamento Di Muro 1.20, in quanto la norma contenuta nell'emendamento e quella prevista dal provvedimento in esame su cui l'emendamento interviene sono, dal punto di vista del Governo, equipollenti.

Flavio DI MURO (LEGA), dopo aver preso atto del fatto che i pareri espressi dal Governo sono motivati da ragioni tecniche e non politiche, chiede un'ulteriore riflessione sull'emendamento in esame, in considerazione di una recente sentenza del TAR della Liguria, alla luce della cui rilevanza ritiene opportuno acquisire anche le valutazioni del Ministero della giustizia. Rileva, infatti, come il TAR della Liguria abbia confermato il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione di un cittadino albanese residente in Italia da tredici anni e del suo nucleo familiare, comprendente figli minori, con la motivazione che il predetto cittadino straniero non ha interiorizzato le regole fondamentali del vivere civile nel nostro Paese, come dimostrato dalla reiterata commissione di reati relativi alla cessione di stupefacenti. Osserva come il provvedimento di espulsione, confermato in sede giurisdizionale, si basi anche sulla circostanza che tutto il nucleo familiare possiede la stessa cittadinanza e non corre pertanto il rischio di essere diviso a seguito dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Ritiene che si tratti di una sentenza di straordinaria rilevanza, nella quale i giudici hanno ritenuto prioritaria l'esigenza di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica rispetto ai diritti degli immigrati, e ribadisce, alla luce di ciò, la necessità di un ulteriore approfondimento da parte del Governo che coinvolga anche il Ministero della giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Di Muro 1.20.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), richiamando alcune considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, lo invita a mettere a disposizione della Commissione una relazione tecnica dettagliata, che aiuti a comprendere le ragioni dei pareri da esso espressi sulle proposte emendative. Fa notare infatti come non corrisponda al vero l'affermazione per la quale il Governo avrebbe espresso pareri non favorevoli esclusivamente per ragioni tecniche, connesse all'applicabilità delle norme proposte dagli emendamenti, ritenendo piuttosto che vi siano state in gran parte motivazioni politiche.

Ritiene inoltre che il provvedimento in esame sia inopportuno, in quanto si pone oltre il perimetro di azione del Governo e della maggioranza, peraltro ignorando le numerose altre priorità che invece dovrebbe essere a suo avviso affrontate nel Paese. Richiamando alcuni dati di Eurostat, ribadisce che l'Italia è tra i primi Paesi in Europa per quanto riguarda il numero di cittadinanze concesse e il relativo tasso di naturalizzazione, facendo dunque notare come non sussiste alcuna emergenza in tale ambito.

Osserva che ci si dovrebbe occupare piuttosto di altre questioni importanti, riguardanti sia i minori italiani sia quelli stranieri, soprattutto per quanto concerne l'istruzione, ambito nel quale ritiene che i Governi precedenti non siano intervenuti in maniera adeguata. Ritiene dunque che siano altri gli ambiti nei quali l'Italia dovrebbe ambire a primeggiare, evitando di perseguire certi primati in relazione al numero degli sbarchi clandestini e al numero di cittadinanze riconosciute.

Ritiene dunque che certi gruppi politici dovrebbero essere maggiormente trasparenti e dire chiaramente che il loro obiettivo principale è quello di prevedere una sanatoria generalizzata a favore dei genitori dei minori in materia di cittadinanza, ignorando il fatto che in tale materia esiste una normativa pienamente funzionante.

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene che l'emendamento Tonelli 1.21 proponga una ragionevole mediazione e dovrebbe pertanto essere condiviso. Nel ricordare che in

Italia esiste una normativa vigente efficace, che già garantisce il riconoscimento della cittadinanza ai minori, essendo l'Italia in tale ambito all'avanguardia in Europa, ritiene necessario affrontare le vere sfide dell'integrazione, nel presupposto che la cittadinanza sia il risultato finale di un percorso in tal senso.

Vittoria BALDINO (M5S), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dai deputati del gruppo della Lega, ritiene che nel dibattito odierno vi sia un equivoco di fondo, che attiene all'interpretazione dei dati forniti in ordine al numero delle cittadinanze concesse in Italia. Fa notare che tali dati non vanno intesi in termini assoluti, ma in relazione al numero stranieri residenti, osservando che, se tali dati fossero letti in quest'ottica, l'Italia non sarebbe ai primi posti in ambito europeo.

Ritiene quindi che l'obiettivo del provvedimento sia quello di aggiornare la normativa vigente, rendendola più equilibrata e al passo coi tempi, rinnovando dunque il concetto di cittadinanza che, a suo avviso, soprattutto in relazione al principio dello *ius sanguinis*, appare desueto, considerato che, a suo avviso, la cittadinanza spesso viene concessa, in termini eccessivamente larghi, a discendenti di persone emigrate all'estero, che non hanno alcun legame con l'Italia e con la nostra cultura.

Quanto all'argomento che sarebbe in atto una strumentazione dei minori, ritiene che ciò non corrisponda al vero, dal momento che il provvedimento, introducendo il principio dello *ius scholae*, intende invece proprio intervenire a favore di quell'ampia platea di soggetti minori, ovvero circa un milione e mezzo di ragazzi, nati in Italia, che frequentano le scuole italiane e intendono far parte di tale comunità. Invita dunque il gruppo della Lega a dare il suo contributo positivo e proficuo nella direzione delle finalità testé illustrate.

Simona BORDONALI (LEGA), richiamando alcune considerazioni svolte dalla deputata Baldino, che evocano l'esigenza di modificare la legge vigente sulla cittadinanza, ad esempio per quanto concerne lo



*ius sanguinis*, non comprende per quale ragione il relatore e i gruppi che sostengono il provvedimento non abbiano già provveduto ad elaborare un testo che affronti tali problematiche.

Osserva quindi come l'Italia a livello europeo sia ai primi posti per quanto riguarda il numero di naturalizzazioni, facendo notare che la normativa vigente già prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza prima del compimento dei diciotto anni. Ritiene dunque sbagliato rendere troppo semplice il conseguimento della cittadinanza, dal momento che i minori stranieri godono degli stessi diritti di quelli italiani e che la normativa vigente appare pienamente efficace.

Fa inoltre notare come alcune argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento siano esclusivamente strumentali, richiamando ad esempio le considerazioni svolte dalla deputata Boldrini, secondo la quale ci sarebbero talune discriminazioni tra minori italiani e stranieri, ad esempio per l'acquisto dei biglietti in occasione di visite culturali, circostanza risultata assolutamente infondata. Invita piuttosto alcuni gruppi della maggioranza a seguire le indicazioni formulate al riguardo dall'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale, criticando lo *ius soli*, ha di recente evidenziato come sia giusto riconoscere la cittadinanza ai ragazzi che frequentano le scuole e che parlano l'italiano perfettamente, in tal modo evidenziando la necessità di un percorso di effettiva integrazione.

Cristian INVERNIZZI (LEGA), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte nel dibattito riguardo a taluni emendamenti presentati dal gruppo della Lega, ritiene sia ingeneroso valutare con scherno quelle proposte di modifica del testo, che, richiedendo la conoscenza di alcuni valori tradizionali della comunità italiana, come quelli rappresentanti dalle sagre paesane, rispondono all'esigenza di verificare l'effettiva volontà dello straniero di integrarsi in tale Paese. Ritiene infatti necessario il rispetto di tale patrimonio storico di tradizioni secolari, facendo notare che il gruppo della Lega ha una seria visione della citta-

dinanza, intesa come reale percorso di integrazione e libera scelta.

Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dalla deputata Baldino, sottolinea come il suo Gruppo sarebbe fortemente contrario a mettere in discussione il principio dello *ius sanguinis*, ritenendo che abbiano un sacrosanto diritto alla cittadinanza coloro che, pur vivendo all'estero, risultano strettamente legati all'Italia, per il tramite di progenitori italiani, magari emigrati all'estero per lavorare. Ritiene che, sempre nel nome di un'idea della cittadinanza intesa come rispetto di un patrimonio di valori tradizionali che si tramandano nel tempo, tali soggetti abbiano il pieno diritto di essere italiani, anche se non parlano la lingua italiana, risultando invece legittimo richiedere la conoscenza di tale lingua a coloro che risiedono in Italia e che potrebbero non avere intenzione di integrarsi. Osserva, in conclusione, che sarebbe vergognoso disconoscere la cittadinanza fondata sullo *ius sanguinis*, facendo notare che i soggetti che si trovano all'estero e che hanno avi italiani spesso risultano molto più legati al nostro Paese e alla nostra cultura di tanti stranieri che risiedono in Italia.

Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala innanzitutto come non corrisponda al vero l'affermazione che in Europa esistano Paesi in cui viga lo *ius culturae*, ma solo alcune applicazioni dello *ius soli* temperato, che è cosa ben diversa, e ricorda come dalla rivoluzione francese ad oggi nessuno Stato abbia mai pensato di abdicare al principio dello *ius sanguinis*.

Osserva quindi come parlare di cittadinanza significhi parlare di integrazione e come questa non passi necessariamente attraverso la scuola. Ritiene inoltre inopportuno limitarsi a considerare i dati numerici sulle cittadinanze concesse in rapporto al numero di stranieri presenti, dovendosi invece tener conto anche di altri aspetti, più attinenti al merito.

In proposito cita l'esempio dei filippini, i quali, pur se residenti in Italia da molti anni, non chiedono la cittadinanza italiana, in quanto il loro Paese di origine non riconosce la doppia cittadinanza e per-

tanto, acquisendo la cittadinanza italiana, sarebbero costretti a rinunciare alla cittadinanza filippina.

Ritiene pertanto che sia necessario interrogarsi, più che sui numeri, sui motivi per i quali si considera opportuno concedere la cittadinanza e sui soggetti ai quali si vuole concederla. A tal fine sarebbe utile prendere ad esempio la legislazione dei Paesi nei quali l'integrazione si realizza con maggior successo, senza perdere di vista le caratteristiche proprie di ogni nazione europea e degli stranieri che in essa si stabiliscono. Per questo motivo, ad esempio, appare poco significativo confrontare l'esperienza italiana con quella svedese.

Reputa infatti che integrazione non vuol dire essere iscritti in una scuola italiana, ma che nelle famiglie ci sia l'intenzione di rimanere in Italia e condividere l'esperienza dell'italianità e questa visione è totalmente assente – a suo parere – dal testo unificato in esame.

Non ritiene quindi opportuno creare false aspettative in soggetti che dimostrano di non essere interessati a crescere in Italia e a condividere i principi degli italiani.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 1.21 e Iezzi 1.24.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento D'Ettore 1.28 è stato accantonato.

Laura RAVETTO (LEGA) evidenzia come l'emendamento 1.29 a sua prima firma affronti una questione già trattata in occasione dell'esame dell'emendamento Meloni 1.18, sul quale ricorda che il rappresentante del Governo ha mutato il proprio parere, invitando al ritiro della proposta emendativa, dopo essersi in precedenza rimesso alla Commissione. Il sottosegretario Scalfarotto in quell'occasione ha giustificato il proprio mutamento di giudizio sulla base di problemi applicativi, evidenziando come i requisiti richiesti dal citato emendamento 1.18 non avrebbero consentito, in alcuni casi, di rispettare la tempistica prevista dal provvedimento per l'ottenimento

della cittadinanza. Ricorda che la questione fu trattata sbrigativamente e ritiene opportuno effettuare ora un approfondimento.

Segnala come la sua proposta emendativa sia volta a sostituire il capoverso comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992. In base alla modifica proposta, per poter richiedere la cittadinanza è necessario che i minori stranieri, che non siano nati in Italia, vi abbiano fatto ingresso legalmente entro il decimo anno di età e non il dodicesimo, come previsto dal testo base, e che abbiano frequentato almeno due cicli di istruzione in Italia, anziché solamente cinque anni scolastici.

La finalità della proposta emendativa è riconoscere la cittadinanza italiana solo a chi dia prova di reale volontà di integrazione, per poter proseguire negli studi ed accedere a lavori qualificati, onde evitare fenomeni di sostanziale segregazione, come si verificano in Francia, dove gli stranieri sono condannati a svolgere lavori umili e poco retribuiti.

In relazione al contenuto dell'emendamento 1.29 evidenzia come normalmente, salvo diverso desiderio manifestato dai genitori, i minori stranieri che fanno ingresso in Italia siano iscritti nella classe scolastica prevista per la loro età anagrafica, ed è pertanto possibile che un minore che entri in Italia a dodici anni sia iscritto alle scuole medie e riesca pertanto a frequentare due cicli scolastici in Italia.

In considerazione di ciò ritiene che i motivi tecnici, sulla base dei quali il sottosegretario Scalfarotto ha invitato al ritiro dell'emendamento Meloni 1.18, si dimostrino infondati. Si dichiara comunque disponibile ad accettare una riformulazione del proprio emendamento, eliminando la previsione dell'ingresso in Italia entro il decimo anno di età, fermo restando il requisito della frequenza di due cicli scolastici.

Chiede dunque al rappresentante del Governo se una eventuale riformulazione in tal senso sarebbe idonea a superare le valutazioni tecnico-normative ostative.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO conferma che il Governo ha invitato al

ritiro delle sole proposte emendative che potessero creare problemi applicativi e a conferma di ciò ricorda di essersi rimesso alla Commissione anche in relazione a proposte emendative aventi contenuto soppresivo delle previsioni del provvedimento.

Ribadisce quindi come la previsione della frequentazione di due cicli scolastici in Italia comporti che a diciotto anni il soggetto potrebbe non aver ancora maturato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza.

Osserva inoltre come la proposta emendativa Ravetto 1.29 preveda la presentazione, da parte dell'interessato, di un'istanza e non il riconoscimento automatico della cittadinanza, che costituisce un atto vincolato. Segnala quindi come, in tal modo, si introduca un elemento discrezionale, che rende più complessa l'applicazione della norma e richiede la definizione di una procedura, non contemplata dalla proposta emendativa, entro cui esplicitare la discrezionalità amministrativa prevista dall'emendamento, la quale non può ovviamente essere esercitata dall'ufficiale di stato civile, che deve invece limitarsi a riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della cittadinanza. Alla luce di tali considerazioni ritiene che la modifica proposta dall'emendamento 1.29 risulti non congrua con l'ordinamento vigente.

In conclusione, oltre al tema « aritmetico » della possibilità in concreto di poter maturare i requisiti entro il termine dei diciotto anni, l'emendamento 1.29 presenta un profilo di criticità tecnica in quando si introduce una valutazione discrezionale senza definire i criteri di esercizio di tale discrezionalità.

Laura RAVETTO (LEGA), ritiene che le affermazioni del sottosegretario rendano necessario l'intervento di un sottosegretario del Ministero dell'istruzione, sottolineando come questa interlocuzione sia ancor più necessaria in particolare in vista del dibattito sul provvedimento in Assemblea.

Chiarisce infatti come, se un giovane entra in Italia a dieci anni, egli non frequenterà la scuola dalla prima elementare, ma le scuole medie, salvo il fatto che i genitori non ritengano di fargli frequentare

una classe diversa; ciò rende evidente il motivo per cui il gruppo della Lega chiede che il minore entri in Italia entro il decimo anno di età, in quanto questo significa che frequenterà le scuole medie e poi le superiori.

Ribadisce quindi come il suo emendamento 1.29 non ponga alcun problema tecnico e come l'intervento del sottosegretario faccia capire che egli non ha presente l'organizzazione del sistema scolastico. Ritiene pertanto che l'invito al ritiro espresso dal sottosegretario sia dovuto ad un problema politico e sia il frutto di una presa di posizione politica, che è comprensibile da parte del relatore ma che è invece inaccettabile se espressa dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame di un provvedimento di siffatta natura. Chiede pertanto l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, nonché di accantonare il suo emendamento, per consentire che ci sia un confronto interno al Governo e con il Ministero dell'istruzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente che il sottosegretario rappresenta il Governo e che i pareri da lui formulati sono espressi a nome dell'intero Governo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel precisare che, dal punto di vista formale, potrebbe anche condividere quanto affermato dal Presidente, ricorda che in altre sedute aveva già chiesto al sottosegretario la trasmissione di relazioni tecniche per comprendere le ragioni di natura tecnica che supporterebbero il parere contrario del Governo. Invita quindi il sottosegretario a fornire, anche nelle prossime settimane, le relazioni tecniche circa le motivazioni che hanno indotto il Governo a esprimere invito al ritiro su numerose preposte emendative, anche al fine di rendere pubbliche le valutazioni compiute dall'Esecutivo in merito.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo per richiamo al regolamento, si unisce alle considerazioni del deputato Iezzi, ricordando che l'articolo 79, comma 5, del re-

golamento prevede espressamente la possibilità di chiedere relazioni tecniche al Governo, anche per chiarire i dubbi che possono sorgere durante l'esame in Commissione. Riafferma quindi la necessità di acquisire tali relazioni tecniche dal Governo.

Augusta MONTARULI (FDI) segnala come anche il gruppo di Fratelli d'Italia si unisca alla richiesta del gruppo della Lega e condivide il ragionamento che ha formulato la deputata Ravetto, ritenendo che la trasmissione delle relazioni tecniche da parte del Governo sia necessaria per comprendere quale sia l'approccio adottato dall'Esecutivo per valutare le proposte emendative.

Dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.29, così come sugli emendamenti che propongano modifiche attinenti alla frequenza dei cicli scolastici, previste anche dall'emendamento Meloni 1.18.

Ritiene inoltre necessario prevedere che anche il minore straniero nato in Italia debba comunque presentare un'istanza per acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito svolto, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ravetto 1.29, al fine di consentire un eventuale, ulteriore approfondimento tecnico su di esso.

Ricorda altresì che sono accantonati gli emendamenti Calabria 1.30, 1.641 e 1.31.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) invita la Commissione ad accantonare l'emendamento Fornaro 1.33 e l'analogo emendamento Magi 1.34, in considerazione dell'assenza dei firmatari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Fornaro 1.33 e Magi 1.34, così da consentire ai deputati firmatari di illustrarli. Ricorda altresì che è accantonato l'emendamento Montaruli 1.35.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustra l'emendamento Di Muro 1.36, il quale non

è stato presentato per fini ostruzionistici ma per rilevare un problema concernente la formulazione lessicale del testo unificato in esame.

Ricorda infatti l'importanza della scelta delle parole più appropriate da utilizzare nel dibattito pubblico, rammentando alcuni commenti politici espressi dai partiti di sinistra, che usavano la parola « irregolare » e non la parola « clandestino » o la parola « migrante » al posto di « immigrato ». Sollecita quindi la Commissione a soffermarsi sull'uso del termine « straniero » nel testo in esame, termine che non significa soltanto colui il quale appartiene ad un altro Paese o popolo, ma che può essere usato anche come sinonimo di « estraneo », con una connotazione dunque esplicitamente negativa, indicando colui che non ha alcun rapporto specifico con un'altra persona o contesto. Ritiene invece che le persone interessate dal provvedimento non siano estranei, in particolare per quanto riguarda i minori cui si rivolge l'intervento normativo, in quanto essi hanno un rapporto con i bambini e i giovani italiani e condividono con loro le scuole, il gioco, gli ospedali e gli stessi diritti.

In tale spirito l'emendamento 1.36 propone una scelta lessicale differente, più rispondente alla necessità di indicare la provenienza geografica dei minori che arrivano in Italia e consentendo di distinguere gli extra-comunitari da quelli comunitari. Ricorda infine come questa scelta terminologica permetterebbe di individuare immediatamente anche la normativa applicabile a chi proviene dai Paesi europei e quella relativa a chi viene da altri Paesi.

La Commissione respinge l'emendamento Di Muro 1.36.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Iezzi 1.37 è stato ritirato.

Augusta MONTARULI (FDI), illustra il contenuto del suo emendamento 1.38, volto a sopprimere uno dei requisiti del testo base, nella parte che permette al minore di acquisire la cittadinanza, sopprimendo in



particolare il requisito dell'ingresso prima del compimento del dodicesimo anno di età. In questo modo si eviterebbe di inserire nella disciplina vigente una norma sostanzialmente analoga allo *ius soli* ma con una portata ben più ampia, perché sarebbe rivolto non solo a chi nasce in Italia, ma anche a chi vi accede prima dei dodici anni.

Segnala inoltre come, qualora si intenda introdurre lo *ius soli*, tale principio debba valere solo per coloro che nascono in Italia. In caso contrario, si inserirebbe nel nostro ordinamento una norma non a favore dei minori che intendano diventare cittadini italiani, ma a favore dei loro genitori, che non potrebbero acquisire la cittadinanza italiana ai sensi della disciplina vigente.

Il gruppo di Fratelli d'Italia chiede quindi che la Commissione rifletta sull'opportunità di mantenere distinto il caso di chi nasce in Italia da quello di chi entra nel nostro Paese, seppur entro il compimento del dodicesimo anno di età. In quest'ultimo caso, vi sarebbe un percorso di integrazione del tutto differente da chi nasce in Italia, richiedendo parametri di inclusione ben diversi.

Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.38.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Tonelli 1.39, identico all'emendamento 1.38, volto a evitare di introdurre nell'ordinamento quello che considera uno *ius soli* mascherato e rivolto a un gruppo di persone sempre più allargato ed indistinto di possibili beneficiari.

Rileva come il testo del provvedimento preveda due casi diversi, quello del minore straniero nato in Italia e quello del minore che vi fa ingresso prima del compimento dei dodici anni; in entrambi i casi, il minore che frequenta un ciclo scolastico per cinque anni potrebbe ottenere la cittadinanza. In questo quadro l'emendamento 1.39 elimina una delle due fattispecie, riducendo il numero di possibili beneficiari.

Sottolinea infatti come il gruppo della Lega ritenga del tutto sbagliato ed inopportuno l'intervento normativo, rilevando come l'ordinamento non rechi discriminazioni nei confronti dei minori stranieri, ma come sussistano solo problemi legati a alcuni passaggi burocratici richiesti per acquisto della cittadinanza, mentre non vi sono regole che impediscano ai minori stranieri di avere le stesse possibilità riconosciute ai minori italiani.

Ritiene quindi improprio diffondere nell'opinione pubblica l'idea che ci siano discriminazioni stabilite dalla nostra legislazione, invitando le forze politiche che sostengono l'intervento normativo a chiarire se il loro obiettivo finale sia di introdurre lo *ius soli* nel nostro ordinamento.

La Commissione, respinge gli identici emendamenti Montaruli 1.38 e Tonelli 1.39, nonché, con distinta votazione, l'emendamento Bordonali 1.41.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, secondo le intese intercorse tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. (C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 150.000 abitanti con le seguenti: 120.000 abitanti.*

**1.4. Ribolla.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana ».*

**1.5. Cannizzaro.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	19
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	26
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. C. 3392 Miceli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	23

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, indi, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione XI ha comunicato che non intende esprimersi e la Commissione V si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire per le dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preliminarmente rammenta che, come è noto, l'origine del provvedimento in esame risiede nel lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui fa parte anche la collega Bellucci del gruppo di Fratelli d'Italia. Con riguardo ai lavori della Commissione Giustizia, rileva comunque, in esito all'esame del testo, la permanenza di alcune criticità, sottolineando che questioni quali quelle relative ai

detenuti in regime di 41-*bis* o comunque di alta sicurezza necessiterebbero ulteriori approfondimenti. Rileva pertanto l'esigenza di introdurre alcune modifiche al fine di garantire la tutela del preminente interesse del minore senza tuttavia svuotare di efficacia le misure cautelari e detentive. Pur considerando lodevole e condiviso l'intento della norma, ritiene che la sua materiale traduzione non rispecchi pienamente lo spirito che ha animato inizialmente il legislatore. Augurandosi che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte modifiche migliorative al testo che allo stato attuale non risulta convincente, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il convinto voto favorevole del gruppo di Italia Viva, manifestando soddisfazione per il fatto che, dopo un lungo *iter*, arrivi finalmente all'esame dell'Assemblea un provvedimento molto importante.

Anna Rita TATEO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega al conferimento del mandato al relatore.

Mirella CRISTINA (FI) dichiara, a nome del gruppo di Forza Italia, il voto favorevole al conferimento del mandato al relatore.

Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiarare che anche il gruppo del Partito Democratico si esprimerà in senso favorevole, ribadisce la disponibilità ad eventuali integrazioni e modifiche del testo nel corso dell'esame in Assemblea, purché non risultino compromessi *ratio* ed obiettivi dell'intervento normativo e non si intenda tornare indietro rispetto alle misure introdotte. Invita pertanto ad andare avanti nell'*iter* del provvedimento.

Martina PARISSÉ (CI) preannuncia anche il voto favorevole del suo gruppo.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che, come già emerso nel corso dell'esame

del provvedimento, il suo gruppo si è sempre dimostrato favorevole all'elaborazione di proposte migliorative che incentivino, pur con alcuni vincoli, la non permanenza dei bambini in carcere. Nel ribadire pertanto la condivisione degli obiettivi del provvedimento e il contributo fornito ai lavori della Commissione, rammenta che il suo gruppo ha in più occasioni evidenziato le problematiche poste dall'articolo 1, in particolare modo con riguardo alle misure cautelari nei confronti delle madri detenute e, a seguito dell'estensione prevista, anche dei padri detenuti. Nel ritenere che tali criticità costituiscano una macchia vistosa su di un testo il cui obiettivo è condiviso da tutte le forze politiche, evidenzia la necessità di contemperare tale obiettivo anche con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico e con l'efficacia delle misure cautelari. A suo avviso, è tuttora irrisolta la questione relativa all'articolo 1, dal momento che con l'attuale formulazione sussiste l'obbligo di destinare ad un istituto a custodia attenuata le madri e i padri detenuti, senza che sia stata prevista una clausola di salvaguardia in caso di soggetti pericolosi, e soprattutto in assenza della possibilità di tradurre tali soggetti in carcere una volta che si siano resi responsabili di atti di violenza di varia natura. Nel sottolineare a tale proposito come gli ICAM non siano attrezzati a garantire la sicurezza in frangenti simili, preannuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà dalla deliberazione, confidando nelle parole del collega Bazoli, che ha manifestato disponibilità al confronto. Si augura pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte modifiche volte a risolvere le criticità esposte, quanto meno con riguardo alla possibilità della revoca della misura qualora ciò si renda necessario per esigenze di sicurezza. Nel sottolineare che vi è tutto il tempo per addivenire alle necessarie modifiche, consentendo al Movimento 5 Stelle, e presumibilmente a tutti i gruppi, di esprimere con animo tranquillo un voto favorevole sui singoli articoli e sul provvedimento finale, ribadisce che si tratta di una questione strettamente tecnica, con-

nessa alla tutela della sicurezza e al buon andamento della giustizia.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente di aver ascoltato con attenzione le dichiarazioni dei colleghi, ivi comprese talune sottolineature relative al merito del provvedimento. Nel rilevare, a tale proposito, come alcune delle questioni poste siano già state affrontate nei giorni passati, ritiene che le criticità evidenziate dalla collega Varchi abbiano ottenuto una risposta convincente, seppur parziale, e che in particolare la preoccupazione relativa ai detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* si possa considerare superata. Con riguardo ad altre osservazioni già esposte nelle passate sedute, fa presente che in queste ore si stanno individuando soluzioni ulteriori, anche grazie all'interlocuzione con il Governo e con gli uffici legislativi del Ministero. Sottolinea in particolare la forte volontà e l'impegno costruttivo manifestati dalla sottosegretaria Macina in favore di un testo che sia in grado di coniugare le esigenze di sicurezza con l'obiettivo fondamentale di cancellare la vergogna dei minori in carcere, dichiarandosi convinto che verranno individuate soluzioni compatibili con la civiltà del sistema. A suo avviso, se i due rami del Parlamento approveranno il provvedimento in esame, ciò equivarrà ad offrire uno spicchio di civiltà ad un settore come quello carcerario che di civiltà ne sperimenta purtroppo ben poca. Esprime inoltre autentico stupore per l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e in particolare del deputato Ferraresi, sottolineando come nei confronti delle sue argomentazioni sia stata manifestata una reiterata volontà positiva. Non comprende pertanto la decisione di astenersi dalla deliberazione del mandato al relatore, che reputa una votazione di natura pressoché tecnica, tanto più considerati i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni in sede consultiva e la disponibilità al confronto manifestata dal Governo, nella persona della sottosegretaria Macina che è tra l'altro espressione del medesimo gruppo parlamentare. Considera pertanto tale astensione un esercizio gratuito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e che si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

**C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, ai successivi punti all'ordine del giorno in sede referente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative era stato fissato per lunedì 2 maggio 2022 alle ore 18 e che sono state presentate 36 proposte emendative (*vedi allegato*). Avverte che la deputata Palmisano ha sottoscritto, in data 4 maggio, l'emendamento 1.17 Saitta. Nel ricordare che nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative, avverte che la Presidenza ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, in quanto affatto estranei alla tematica del provvedimento che incide sul comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 relativo al reato di commercializzazione di gameti o di embrioni o al reato di surrogazione di maternità, le seguenti proposte emendative: 1.02 Colletti, in quanto modifica l'articolo

13 della citata legge n. 40 del 2004 in materia di sperimentazione di embrioni umani; 1.03 Colletti, in quanto modifica l'articolo 14 della citata legge n. 40 del 2004 in materia di limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni; 1.04 Colletti, in quanto aggiunge alla legge n. 40 del 2004 un articolo in materia di malattie su cui effettuare la diagnosi genetica pre-impianto; 1.05 Leda Volpi, in quanto aggiunge alla legge n. 40 del 2004 un articolo in materia di uniformità a livello nazionale di regolamentazione, tariffe, accesso e procedure della procreazione medicalmente assistita. Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire sul complesso degli emendamenti.

Enrico COSTA (Misto), precisa che non intende svolgere un intervento organico sul complesso delle proposte emendative ma piuttosto ritiene opportuno chiedere al Governo quale sarà il suo approccio al provvedimento. Chiede quindi se l'intenzione sia quella di assumere un atteggiamento « neutro », rimettendosi al lavoro parlamentare, come già fatto in altre occasioni, oppure quella di formulare pareri tecnici, favorevoli o contrari alle singole proposte emendative.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, ricordando che il Governo esprime i suoi pareri nel momento in cui è chiamato a farlo, precisa che il Governo si riserva, una volta che avrà compiutamente esaminato le proposte emendative, dell'inammissibilità di alcune delle quali si è peraltro appena appreso, di definire, caso per caso, il proprio atteggiamento. Evidenzia inoltre che la eventuale discussione sul complesso delle proposte emendative potrà fornire spunti di ulteriore riflessione.

Veronica GIANNONE (FI), desidera porre all'attenzione della Commissione l'esigenza di valutare anche una questione connessa alla proposta di legge in esame: quella relativa alla tutela dei minori. Rammentando che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 40 del 2004, ai minori nati a seguito di

tecniche di procreazione medicalmente assistita sono riconosciuti i medesimi diritti previsti per gli altri minori, si domanda se, qualora la proposta di legge in discussione venisse approvata nel suo testo originario, – non rientrando la maternità surrogata nelle fattispecie delle tecniche della procreazione medicalmente assistita – al momento del suo arrivo in Italia, il bambino possa essere affidato ai servizi sociali. Chiede che la Commissione affronti pertanto tale questione, nell'interesse supremo del minore.

Enrico COSTA (Misto), pur comprendendo che il Governo debba esaminare le proposte emendative prima di esprimersi sulle stesse, sottolinea che la sua richiesta era finalizzata a conoscere se l'Esecutivo avesse già stabilito, trovandosi di fronte ad un bivio, se percorrere la strada della neutralità, rimettendosi al Parlamento – o per dirla in maniera meno nobile, « lavandosene le mani » – oppure se intenda adottare sulla questione un approccio tecnico, sistematico e costituzionale. Non entrando nel merito del provvedimento in esame, ritiene necessario che si svolga una riflessione in ordine alla ragionevolezza costituzionale del provvedimento in discussione, per comprendere se la disposizione in esso contenuta abbia profili di incostituzionalità per irragionevolezza sistemica con l'ordinamento e se la stessa possa o meno determinare riflessi sul piano del diritto internazionale. A suo avviso, infatti, l'approvazione del provvedimento devierebbe la *ratio* posta alla base del codice penale. Pertanto, ritiene che non si tratti di fare una valutazione di coscienza, ma una valutazione di ordine tecnico-giuridico, a cui il Governo non può sottrarsi. Infine, rammentando che l'attuale Ministra della Giustizia ha, in passato, ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale, sottolinea come, a suo avviso, il rispetto dei principi costituzionali debba orientare gli interventi del Governo e i voti della Commissione.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, fa notare



nuovamente che al provvedimento in discussione sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali dichiarati inammissibili dalla Presidenza nella presente seduta. Ritiene corretto che l'intervento del Governo su tale provvedimento sia puntuale e sottolinea che gli interventi svolti in Commissione potranno contribuire a porre l'Esecutivo nelle condizioni di stabilire se effettivamente ci si trovi, o meno, di fronte ad un bivio. Evidenziando come il tema meriti l'approfondimento che l'Esecutivo doverosamente riserva a tutti i provvedimenti e a tutti gli emendamenti, ribadisce la necessità, prima di esprimersi, di valutare le proposte emendative presentate, sottolineando come alcune di esse potrebbero eventualmente interessare anche competenze di altri dicasteri. Assicura quindi che, al momento opportuno, il Governo adempierà ai propri compiti.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.**

**C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di obiezioni, rammentando che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri è stato deciso di procedere a un breve ciclo di audizioni, relativamente al quale il termine per l'indicazione degli auditi, nella misura di uno per ciascun gruppo, è stato fissato alle ore 12 di lunedì 9 maggio, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omi-**

**cidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.**

**C. 3392 Miceli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Miceli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 3392, a mia prima firma, recante modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.

Sottolinea che la proposta di legge – composta da 3 articoli – intende rafforzare la tutela penale degli arbitri e più in generale di tutti i soggetti designati dalla federazione di appartenenza per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva o per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. A tale proposito, come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'estensione è volta a tutelare « vari soggetti, tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza ». A tal fine, l'articolo 1 del provvedimento introduce modifiche alla citata legge n. 401 del 1989 con riguardo al divieto di accesso alle manifestazioni sportive (lettere *a*) e *b*) e alla disciplina penale (lettere *c*) e *d*)).

Per quanto riguarda le disposizioni penali, precisa anzitutto, che la lettera *d*) inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 6-*sexies*, che prevede una aggravante dei delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale (articoli 582, 583 e 584 del codice penale) quando i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti designati dalle federazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica o svolgere comunque incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva e il reato è commesso

a causa o in occasione della manifestazione. L'applicazione dell'aggravante comporta un aumento della pena da un terzo alla metà. Più in particolare, l'aggravante riguarda i seguenti delitti: lesione personale, di cui all'articolo 582 del codice penale. Si tratta della condotta di chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente per la quale il codice prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il reato è perseguibile a querela se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorrono aggravanti; lesione personale grave, di cui all'articolo 583, primo comma, del codice penale. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; lesione personale gravissima, di cui all'articolo 583, secondo comma, del codice penale. La lesione è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. In questo caso si applica la reclusione da 6 a 12 anni; omicidio preterintenzionale, di cui all'articolo 584 del codice penale. Si tratta della condotta di chiunque, con atti diretti a commettere percosse (articolo 581) o lesioni personali (articolo 582), cagiona la morte di un uomo, per la quale il codice prevede la reclusione da 10 a 18 anni.

Rileva che, per motivi di coordinamento – determinati dall'inserimento della descritta aggravante – la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge n. 401 del 1989 che estende l'applicazione delle pene previste per le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-*qua-*

*ter* del codice penale) alle lesioni commesse in danno di arbitri o altri soggetti deputati ad assicurare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravi all'arbitro con la reclusione da 4 a 10 anni, l'aggravante prevista dall'articolo 6-*sexies* comporta la pena della reclusione da 4 a 10 anni e mezzo; rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravissime all'arbitro con la reclusione da 8 a 16 anni, l'aggravante prevista dall'articolo 6-*sexies* comporta la pena della reclusione da 8 a 18 anni. In entrambi i casi la modifica consiste dunque nel consentire l'applicazione di una pena più alta nel massimo.

Osserva che le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1 introducono modifiche alla disciplina del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cosiddetto daspo), recata dall'articolo 6 della legge n. 401 del 1989. Tali modifiche sono direttamente connesse all'inserimento della nuova aggravante nell'articolo 6-*sexies* della citata legge. In particolare, la lettera *a*) – introducendo una nuova lettera *a-bis*) al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 – estende il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, anche nei confronti di coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*. Se dunque attualmente il daspo può essere applicato in presenza di una mera denuncia (lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989) ovvero di indizi (lettera *d*) del medesimo comma 1), nel caso dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies* la proposta di legge richiede almeno il rinvio a giudizio, non essendo sufficienti né gli indizi, né la denuncia. Come riportato nella relazione introduttiva, in ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, « si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate



come sussistenti successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale ». La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevede in primo luogo che, nei casi di cui al nuovo articolo 6-*sexies*, sia sempre disposta, tenendo conto dell'attività lavorativa del soggetto, la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Rammenta che la medesima lettera *b*) disciplina inoltre la durata della prescrizione e del daspo. Quando il divieto di accesso è emesso nei confronti di imputati o condannati non definitivamente per uno dei delitti previsti dall'articolo 6-*sexies* della legge n. 401 del 1989, in danno di arbitri o altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva ed a causa o in occasione di quest'ultima, la durata della prescrizione e del daspo non può essere inferiore a: 3 anni, se si procede per il reato di lesioni personali; 5 anni, se si procede per il reato di lesioni personali gravi o gravissime; 10 anni, se si procede per il reato di omicidio preterintenzionale.

Segnala che l'articolo 2 della proposta in esame interviene sull'articolo 131-*bis* del codice penale, che disciplina l'esclusione

della punibilità per particolare tenuità del fatto, integrando l'elenco dei casi nei quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. A tale elenco – che già prevede (al secondo periodo del secondo comma) i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché si tratti di delitti puniti con una pena superiore nel massimo a 2 anni e 6 mesi di reclusione – sono aggiunti i delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa della manifestazione sportiva. In questo caso, dunque, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, si prescinde dall'entità della pena e si fa riferimento alle sole persone offese, vale a dire arbitro o altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. La disposizione non include i fatti commessi in danno di soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere generici incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva.

Fa presente, in fine, che l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- \* **1.12.** Magi, Costa.
- \* **1.16.** Bazoli, Verini, Bordo, Zan, Morani, Vazio, Miceli.
- \* **1.1.** Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.
- \* **1.11.** Conte, De Lorenzo, Timbro.
- \* **1.15.** Annibaldi, Vitiello.
- \* **1.17.** Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Elisa Tripodi, Corneli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: « in qualsiasi forma » sono aggiunte le seguenti: « , a fini di lucro, ».

**1.18.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le pa-

role: « surrogazione di maternità », sono aggiunte le seguenti: « a fini di lucro. »

**1.19.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 200.000 a 600.000 euro ».

**1.29.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 300.000 a 700.000 euro ».

**1.21.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole:

« da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 400.000 a 800.000 euro. »

### 1.20. Scutellà.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano ».

### 1.3. Colletti, Leda Volpi.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 2004, n. 40, le parole: « o la surrogazione di maternità » sono soppresse.

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo l'articolo 600-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600-*quinquies*.1 (*Surrogazione di maternità*) – Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblica, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a 2 milioni di euro.

Il reato di surrogazione di maternità previsto al primo comma è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza anche al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità

surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale »;

b) *al titolo, dopo le parole:* Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, *aggiungere le seguenti:* e al codice penale.

**1.10.** Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dai seguenti:

« 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, commissiona, organizza o pubblica la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a due milioni di euro.

6-*bis*. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al Presidente del competente Tribunale per i Minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

6-*ter*. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale. »

**1.5.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero *con le seguenti:* Le pene stabilite dal presente comma si applicano ai casi di gravidanza realizzata in Italia non con la pratica della gravidanza solidale e altruistica, ma a fini commerciali.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della

giustizia e con il Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di tutte le fasi della procedura della gravidanza solidale e altruistica nel rispetto degli *standard* internazionali in materia di diritti umani.

**1.2.** Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero *con le seguenti:* Le pene stabilite dal presente comma non si applicano ai casi di gravidanza per altri solidale e altruistica realizzata in Italia.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla disciplina della gravidanza solidale e altruistica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina dell'accordo di gravidanza solidale e altruistica quale accordo fra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna a ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione *in vitro* e senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza e a partorire ed esprimere il consenso al riconoscimento dei diritti genitoriali sul nascituro in favore del genitore singolo o della coppia; in tale ambito, prevedere che siano poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sanitarie dirette e indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto;

b) individuazione dei requisiti per l'accesso alla gravidanza solidale e altruistica, prevedendo in particolare che esso sia consentito, a seguito di una valutazione medica, a persone singole o in coppia, coniu-

gate, conviventi o unite civilmente, che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali oggettivamente valutabili;

c) disciplina dei requisiti della gestante, prevedendo che essa abbia almeno un figlio proprio vivente, introducendo un limite di gravidanze solidali e altruistiche per altri che possono essere intraprese e prevedendo che il reddito della gestante non sia inferiore a una determinata soglia;

d) disciplina dello *status* dei nati, prevedendo che essi hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti del genitore singolo o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza solidale e altruistica.

**1.14.** Magi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La pena non si applica qualora possa pregiudicare il preminente interesse del minore.

**1.13.** Magi, Costa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

**1.23.** Scutellà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai figli nati a seguito di interventi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, realizzati anche all'estero, anche nelle ipotesi in cui la coppia vi abbia fatto ricorso in quanto portatrice di malattie genetiche trasmissibili, ovvero nei casi di diagnosi di una patologia derivante da forme di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, è riconosciuto il diritto ad accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 28, commi 5 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. »

**1.26.** Ciprini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: « Chiunque, in qualsiasi forma, realizzazione, » sono aggiunte le seguenti: « commissione, ».

**1.6.** Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a due milioni di euro »

**1.7.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al Presidente del competente Tribunale per i Minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. »

**1.8.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, il seguente:

« 6-bis. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1.25.** Scutellà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, il seguente:

« 6-bis. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di ottenere l'affidamento, a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1.24.** Scutellà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale. »

**1.9.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le condotte di cui al comma 6 non precludono, in ogni caso, la trascrizione di cui all'articolo 12-bis. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizione volta alla tutela del minore nato all'estero)*

1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia, o all'estero, del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero, nei Paesi nei quali queste sono consentite dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore. »

**1.27.** Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge ».

**1.22.** Scutellà.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Resta fermo, in questi casi, lo stato giuridico dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita come disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

**1.30.** Termini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

« Art. 2.

*(Disposizioni volte a tutelare il minore nato in uno Stato estero)*

1. I certificati di nascita di bambini nati in qualsiasi Stato estero sono trascritti integralmente nell'anagrafe civile italiana.

2. I nati all'estero mantengono lo stato di figli legittimi del genitore o dei genitori indicati nell'atto di nascita.

3. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso o essere unito civilmente in Italia può dichiarare all'ufficiale di stato civile che il coniuge o il partner è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio o l'unione civile fosse già stato celebrato al momento del concepimento del figlio.

4. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra persona dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto dal partner del genitore biologico. ».

**1.01.** Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative » sono soppresse.

**1.02.** Colletti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « la crioconservazione e » sono soppresse.

**1.03.** Colletti.

**(Inammissibile)**



Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis.

*(Elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto)*

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto e provvede ad aggiornarlo ogni 12 mesi ».

**1.04.** Colletti.

***(Inammissibile)***

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis.

*(Uniformità a livello nazionale di regolamentazione, tariffe, accesso e procedure della procreazione medicalmente assistita)*

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con l'ausilio della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, provvede a regolamentare uniformemente, sull'intero territorio nazionale:

a) l'integrazione nei LEA delle indagini preimpianto;

b) l'inserimento nel nomenclatore tariffario dei rimborsi per i donatori di gameti al pari di tutti i Paesi UE;

c) una congrua tariffazione per ogni singola prestazione. ».

**1.05.** Leda Volpi, Colletti.

***(Inammissibile)***

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'interesse del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche nei confronti dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticata al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge ».

**1.06.** Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

*(Disposizione volta alla tutela del minore nato all'estero)*

1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia, o all'estero, del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero, nei Paesi nei quali queste sono consentite dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore. ».

**1.08.** Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

*(Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie dello stesso sesso)*

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate all'estero, nei Paesi nei quali queste siano consentite dai rispettivi ordinamenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata all'estero o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere, al tribunale per i minorenni competente, che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si

pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e senza altra formalità di procedura, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.

4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

7. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza ».

**1.09.** Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 380 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del deputato Deidda</i> ) .....	39

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2022.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolto il dibattito sul provvedimento, al termine del quale il relatore, onorevole De Menech, si è riservato di presentare una proposta di parere.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

#### La seduta termina alle 8.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — In-*

terviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

### La seduta comincia alle 8.40.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.**

Atto n. 380.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che il termine entro il quale la Commissione doveva esprimere il parere è scaduto lunedì 2 maggio e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 27 aprile si è ritenuto opportuno chiedere alla Presidenza della Camera di poter disporre di una proroga di dieci giorni per l'esame del provvedimento. Ricorda, altresì, che nella seduta del 26 aprile il relatore, onorevole Rossini, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame, riservandosi di presentare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marica FANTUZ, *presidente*, comunica che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 3*) e che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole presentata dal relatore, la stessa si intenderà preclusa e sarà pubblicata in allegata al resoconto odierno.

Salvatore DEIDDA (FdI) precisa che le ragioni della presentazione di una proposta alternativa da parte del gruppo di Fratelli d'Italia vanno individuate nella necessità di rendere concrete già da ora tutte quelle riflessioni svolte in questi anni sul tema dei

contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, senza rimandare ulteriormente l'adozione di criteri più trasparenti. Ritiene che finanziamenti dati a pioggia e senza alcun controllo costituiscano uno spreco di risorse e che il Ministero della difesa potrebbe utilizzare parte di questi contributi in maniera più proficua, destinandoli ad alcune esigenze impellenti delle nostre Forze armate. Non comprende, inoltre, per quale ragione si debba continuare ad erogare alle associazioni combattentistiche una quota di contributi superiore di ben 300 mila euro rispetto a quella assegnata alle associazioni d'arma e di categoria né il motivo per cui, mentre queste ultime sono tenute a rispettare regolamenti che vietano lo svolgimento di attività politica, le associazioni combattentistiche continuino ad entrare nel dibattito politico, criticando, persino, l'operato del Ministero della difesa. Infine, sottolinea come alcune associazioni combattentistiche ricevano contributi anche da altre dicasteri.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ritiene che si sia persa un'occasione per mettere ordine nella delicata e complessa materia dei contributi erogati agli enti vigilati dalla Difesa. Evidenzia, infatti, che esistono numerose associazioni che si adoperano a supporto delle Forze armate e che servono a mantenere viva la cultura della Difesa, ma che non sono ricomprese nell'elenco dei sodalizi beneficiari dei contributi ministeriali. Considera frustrante non riservare alcuno spazio a queste associazioni, rimanendo arroccati su posizioni da tempo strenuamente conservate e auspica che, in futuro, ci possa essere più coraggio per procedere a una riforma degli elenchi dei sodalizi beneficiari.

Il Sottosegretario Stefania PUCCIARELLI osserva che il dibattito ha fornito contributi utili che potranno consentire di lavorare più proficuamente in futuro, aggiungendo che, a tal fine, sta conducendo degli approfondimenti sulle modalità di selezione dei progetti e sui controlli sulle rendicontazioni, avendo ella stessa constatato che vi sono progetti presentati che, pur

meritevoli, sono rimasti comunque esclusi da ogni forma di finanziamento. Auspica, quindi, che il nuovo regolamento in via di definizione possa contribuire a chiarire questi aspetti.

Alberto PAGANI (PD) interviene per rimarcare che il silenzio, finora osservato dal Partito democratico, deve essere inteso nel senso che il suo gruppo ritiene che provvedimento non abbia bisogno di alcun correttivo. Sarebbe opportuno che il Governo, qualora dovesse svolgere degli approfondimenti, programmasse tale attività prima e non dopo l'emanazione dello schema di decreto. Ritiene che l'attuale impianto sia valido e per questo, a nome del Partito democratico, preannuncia un voto favorevole.

Il Sottosegretario Stefania PUCCIARELLI chiarisce di non avere messo in discussione lo schema di decreto in esame, ma considera utili le osservazioni emerse nel dibattito al fine di apportare miglioramenti in futuro.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, ribadisce che sarebbe stato auspicabile che il nuovo regolamento fosse stato applicato già dal presente schema di decreto, pur comprendendo, tuttavia, le difficoltà di elaborazione. Segnala, comunque, come la pro-

posta di parere solleciti il dicastero a procedere rapidamente.

Salvatore DEIDDA (FDI), dopo avere ascoltato le parole del collega del Partito democratico, non si stupisce che il nuovo regolamento non sia stato ancora applicato. Accoglie, invece, favorevolmente le parole del rappresentante del Governo, che prospettano l'opportunità di apportare alcune modifiche. Preannuncia, quindi, la presentazione di un atto di sindacato ispettivo per conoscere le motivazioni del ritardo nella predisposizione del nuovo regolamento e se le difficoltà siano di natura burocratica o piuttosto politica.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativo contrario sarà messa in votazione solo in caso di reiezione della proposta del relatore. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo contrario presentata dal deputato Deidda.

**La seduta termina alle 8.55.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (C. 3423 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (C. 3423 Governo);

premesso che il Trattato in esame consta di un preambolo e di 12 articoli ed è volto a collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, affinché tale rapporto bilaterale possa costituire un elemento di crescita dell'Unione europea e della sua capacità di azione internazionale, nonché di promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi;

rilevato che la cooperazione che con il Trattato si vuole rafforzare dipenderà, soprattutto, dai singoli progetti e dai momenti di collaborazione che si intenderà poi realizzare;

preso atto che la Commissione affari esteri sta svolgendo, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di ratifica, un qualificato ciclo di attività conoscitiva, che ha previsto, tra l'altro, anche l'audizione del Ministro della Difesa;

evidenziato che diversi e interessanti spunti che segnano un salto di qualità nelle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Francia sono enunciati già nel preambolo, a partire dal riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea;

considerato che particolare importanza viene attribuita alla necessità di porre

in atto progressi dal punto di vista economico, sociale e ambientale e alla volontà dei due Paesi di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica;

sottolineato che, per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione difesa, rileva in particolare l'articolo 2, dedicato alle questioni di sicurezza e difesa, che prevede una serie di impegni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tra i quali: la cooperazione e gli scambi sia tra le proprie Forze armate che in relazione ai materiali di difesa e alle attrezzature; lo sviluppo di sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo; la consultazione regolare sulle questioni trattate dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, con il coordinamento, ove possibile, delle rispettive posizioni; nonché il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza;

evidenziato, più in particolare, che il comma 1 stabilisce che le Parti agiscono nello spirito di un rafforzamento delle capacità dell'Europa della difesa, onde consolidare il pilastro europeo della NATO e contribuiscono, altresì, alle missioni internazionali di gestione delle crisi con un coordinamento dei propri sforzi, mentre il comma 2 impegna l'Italia e la Francia a tenere, in aggiunta agli incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, regolari consultazioni all'interno del Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza, cui partecipano i rispettivi Ministri di settore, oltre ai capi delle due diplomazie;

rilevato che i commi 3 e 4 prevedono che le due Parti contraenti agiscono per un

rafforzamento della cooperazione tra le rispettive industrie della difesa, promuovendo alleanze di carattere strutturale, facilitando l'attuazione di progetti comuni a livello tanto bilaterale quanto multilaterale volti alla costituzione di alleanze industriali in specifici settori militari, nonché di progetti congiunti nell'ambito della Cooperazione Strutturata Permanente europea (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa;

sottolineato, infine, che, ai sensi del comma 5, Italia e Francia intendono migliorare la propria cooperazione e le loro capacità operative nel settore spaziale, an-

che a fini di sicurezza e difesa, promuovendo lo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore cruciale del futuro e che i commi 6 e 7 concernono, invece, l'impegno delle Parti a rafforzare gli esistenti scambi di personale militare e le relative attività di formazione e addestramento congiunti, facilitando, altresì, il transito o lo stazionamento delle Forze armate dell'altra Parte contraente sul proprio territorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 380).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto del Governo n. 380);

premesso che il provvedimento in esame provvede a ripartire per il 2022 un importo pari a 1.702.918 euro, assegnando – nel complesso – sia alle associazioni combattentistiche che alle associazioni di arma e di categoria lo stesso importo degli ultimi due anni, ovvero 1 milione di euro per le prime, e 702.918 euro per le seconde;

considerato che:

nel riparto del contributo è stata impiegata la medesima metodologia utilizzata per la determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio negli anni precedenti, basata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione con la garanzia, comunque, di un contributo fisso calcolato in relazione al numero degli iscritti al sodalizio nonché sul

raggruppamento in fasce per numero di soci effettivi;

allo schema di decreto sono stati allegati gli elenchi dei progetti approvati e di quelli non approvati sia per le associazioni d'arma e di categoria, sia per le associazioni combattentistiche, nonché l'elenco del numero dei soci iscritti nel 2022;

rilevato che, in aderenza al parere espresso dalla Commissione Difesa della Camera sullo schema di decreto recante il riparto dello stanziamento dei fondi in titolo per l'anno 2021 (Atto del Governo n. 255), è in fase di predisposizione uno schema di regolamento che definirà, a partire dal 2023, i criteri per il riparto dei contributi;

sottolineata la particolare importanza del predetto regolamento e l'opportunità che lo stesso venga al più presto emanato, anche in relazione all'auspicio contenuto nel parere approvato nel 2021 di una sua possibile entrata in vigore già a partire dal 2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 380).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO DEIDDA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto interministeriale n. 380, con il quale viene ripartito lo stanziamento, già iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, trasmesso alle Camere l'8 aprile u.s;

premesso che il suddetto schema individua, nell'importo euro 1.702.918, lo stanziamento complessivo dei contributi per l'esercizio finanziario 2022, identico a quello previsto per l'anno precedente, sul cui schema di riparto, pur esprimendo parere favorevole, la Commissione ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di un regolamento, auspicabilmente già a partire dal 2022, ispirato alla trasparenza dei criteri di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte rispetto alle finalità istitutive del fondo;

considerato che nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame si comunica che la bozza di regolamento sarebbe stata predisposta ed inoltrata ai Presidenti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato in data 3 marzo 2022, ma la sua applicazione dovrà necessariamente intervenire a decorrere dal 2023, al fine di non inficiare, con una dilazione temporale, la concessione dei fondi per l'anno 2022;

atteso che, come già emerso in sede di discussione generale nonché dalle ulteriori discussioni intervenute negli anni passati, appare ormai improcrastinabile l'adozione

di un sistema regolamentato per la concessione dei predetti contributi, nonché per la loro rendicontazione: e ciò anche nell'ottica di una razionalizzazione nella spesa delle risorse assegnate al ministero della difesa, eventualmente da utilizzare per i necessari interventi a favore della sicurezza e del benessere del personale in servizio;

ritenuto che la finanza pubblica necessita, visti i sacrifici imposti a tutti i cittadini, di interventi volti all'eliminazione e/o alla riduzione delle voci di spesa oggettivamente anacronistiche, non coerenti con le finalità istitutive di eventuali stanziamenti, e comunque ripartite su presupposti del tutto disomogenei: e ciò, a maggior ragione, in relazione al fondo in esame, la cui ripartizione avviene sulla base del numero degli iscritti, seppure alle associazioni d'arma sia consentita l'iscrizione ai soli appartenenti o ex appartenenti, mentre a quelle combattentistiche risulta consentita un'iscrizione indiscriminata;

valutato opportuno che già a decorrere dalla prossima legge di Bilancio, sia apportata una riduzione dei finanziamenti in questione, prevedendo, inoltre, un'equiparazione tra i fondi destinati alle associazioni combattentistiche e quelli ulteriori per le associazioni d'arma;

valutato, altresì, opportuno prevedere nel futuro regolamento, anche per le associazioni combattentistiche al pari di quelle d'arma, norme sull'estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura, anche solo in termini di partecipazione e sostegno a qualsivoglia partito o movimento politico;

ritenuto, infine, necessario limitare alle associazioni d'arma, coerentemente con le finalità istitutive del fondo e del dicastero di riferimento, l'attribuzione dei finanziamenti in oggetto, demandando al Ministero della Cultura, eventuali altri finanziamenti per le diverse associazioni combattentisti-

che, con appositi bandi aperti alle varie realtà associative, centri studi, fondazioni eccetera,

esprime

**PARERE CONTRARIO**



## **VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.05 alle 13.20.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
INTERROGAZIONI:	
5-07857 Mugnai: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo).	
5-07910 Patelli: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo) .....	42
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	45
5-07933 Tateo: Iniziative per verificare la coerenza degli interventi in corso di realizzazione nell'isola di San Nicola (Isole Tremiti) con le finalità previste dal Piano stralcio « Cultura e Turismo » .....	43
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	47
5-07967 Nitti: Iniziative per la salvaguardia della residenza del compositore Giuseppe Verdi nel comune di Villanova sull'Arda (Piacenza) .....	43
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	49
5-07985 Mollicone: Iniziative per la riqualificazione degli studi storici di Cinecittà .....	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	51

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 5 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

**La seduta comincia alle 14.**

**5-07857 Mugnai: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo).**

**5-07910 Patelli: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo).**

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI, vertendo le interrogazioni in titolo su identico tema, risponde congiuntamente nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano MUGNAI (CI), consapevole che le sentenze non possono essere disattese, sottolinea tuttavia che esse, spesso, si basano sui documenti e non sullo stato reale dei fatti. Essendo cresciuto in quel territorio, sa che quel patrimonio artistico deve

essere tutelato al meglio anche per l'importanza che riveste per il comune di Monterchi dal punto di vista dell'attrattività turistica. Ritenendo comunque prioritario assicurare la corretta conservazione dell'opera, invita ad utilizzare al meglio il tempo a disposizione coinvolgendo tutti gli attori, anche al fine di individuare una soluzione che tenga conto anche delle esigenze del comune di Monterchi che ha investito risorse per tutelare un bene artistico tanto prezioso.

Cristina PATELLI (LEGA), apprezzato che nel corso dell'incontro con il sindaco di Monterchi siano state prospettate pluriennali prospettive a beneficio del Comune di Monterchi, prende atto che non ci vorrà poco tempo per riportare l'affresco nella cappella ove risiedeva originariamente e si dice certa che, in accordo con il Governo, il comune di Monterchi riuscirà a trovare una soluzione adeguata.

**5-07933 Tateo: Iniziative per verificare la coerenza degli interventi in corso di realizzazione nell'isola di San Nicola (Isole Tremiti) con le finalità previste dal Piano stralcio «Cultura e Turismo».**

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Rita TATEO (LEGA), dichiarandosi soddisfatta, ricorda l'importanza storica delle Isole Tremiti e, in particolare, dell'isola di San Nicola. Riferisce di aver seguito, insieme al sindaco Fentini, i finanziamenti che sono stati accolti positivamente in quanto utili a riqualificare l'intera isola di San Nicola, centro nevralgico della storia e della cultura delle Isole Tremiti. Aggiunge che i finanziamenti serviranno per rendere attrattiva l'isola che deve essere valorizzata non solo nei mesi estivi, ma durante tutto l'anno, a beneficio non solo degli abitanti delle Isole Tremiti ma di tutta la Puglia.

**5-07967 Nitti: Iniziative per la salvaguardia della residenza del compositore Giuseppe Verdi nel comune di Villanova sull'Arda (Piacenza).**

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele NITTI (PD), dopo aver ricordato che, secondo quanto dichiarato alla stampa da uno degli eredi di Verdi, la residenza in cui visse per 50 anni il compositore si trova in una condizione di duplice difficoltà a causa del passaggio del tempo e della pandemia e che, necessita di importanti lavori di restauro, sottolinea l'importanza di rendere nuovamente fruibile questo luogo che rappresenta una memoria preziosa del nostro Paese. Apprezza quindi le misure di sostegno, di cui ravvisa la bontà e l'efficacia, destinate anche ai musei non statali così come la possibilità per questi enti di partecipare ai diversi bandi di finanziamento nell'ambito del PNRR. Si dichiara dispiaciuto nell'apprendere che la Convenzione stipulata nel 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eredi della famiglia verdi per la realizzazione di lavori di restauro, risanamento conservativo e di valorizzazione del Parco della Villa Verdi non è stata perfezionata a causa del mancato accordo per l'affidamento dell'incarico di progettazione non sia stato possibile utilizzare i fondi stanziati a causa di un contenzioso.

**5-07985 Mollicone: Iniziative per la riqualificazione degli studi storici di Cinecittà.**

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico MOLLICONE (FDI) non può dichiararsi soddisfatto in quanto nella risposta manca il dato essenziale riferito all'ammontare della compravendita. Rileva che dalla risposta si possa evincere che sia in corso una sorta di contenzioso tra il Ministero della cultura e Cassa depositi e prestiti rilevabile dai tre vincoli apponibili

in base all'accordo che teme possa saltare fino al 30 ottobre 2022. Sottolinea, inoltre, che non è chiaro perché l'acquisto sia stato limitato a una porzione immobiliare invece che comprendere l'intera area. Ricorda quindi che il suo gruppo ha sempre sostenuto il rilancio di Cinecittà il cui ruolo è strategico a livello mondiale, come dimostrano il suo bilancio e il numero di prenotazioni per i prossimi anni. Conclude

confermando l'appoggio del suo gruppo al Governo nella battaglia per la valorizzazione di Cinecittà, pur ritenendo la risposta insoddisfacente.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**5-07857 Mugnai: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo).****5-07910 Patelli: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

La collocazione della Madonna del Parto presso la scuola Reglia, individuata nel 1992 per rendere più agevoli le attività di restauro previste, risultava essere un'ubicazione provvisoria.

Va precisato, che il legame identitario tra la Madonna del Parto e il sito di Momentana è pienamente legittimato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1510 del 2022 con la quale è stato respinto il ricorso del Comune di Monterchi in relazione all'ubicazione dell'opera.

Relativamente all'accordo del 2009 tra Comune di Monterchi e Diocesi di Cortona Arezzo Sansepolcro, l'allora Soprintendenza aretina non era titolata a rilasciare l'assenso ministeriale secondo quanto ribadito anche dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, appare pertanto non condivisibile l'ipotesi di collocazione presso il monastero delle ex Benedettine in quanto il Consiglio di Stato ha accertato ed evidenziato che il « rapporto biunivoco fra l'affresco e il luogo della sua realizzazione, identitario dell'artefatto, [rapporto che] s'è protratto sino al 1992, anno in cui l'opera è stata traslata in occasione dei lavori di restauro della cappella ».

Relativamente al Museo della Madonna del Parto (ex scuola Reglia) si fa presente che la Soprintendenza nel 2015 aveva autorizzato le opere esterne, ma nello spirito di leale collaborazione istituzionale al fine del superiore interesse di tutela dell'edificio nel quale l'opera di Piero in quel momento si trovava ricoverata, escludendo il

riconoscimento museale tanto da sospendere « ogni determinazione circa le opere interne in attesa della definitiva condivisione fra le istituzioni interessate relativa all'ubicazione dell'affresco della Madonna del Parto ». Non risulta poi agli atti d'ufficio che per l'importo indicato di 500.000 euro siano stati gestiti dall'allora Soprintendenza di Arezzo finanziamenti ministeriali per lavori sull'immobile ex scuola Reglia.

Non si ritiene dunque ammissibile la possibilità di « alternativa alla collocazione nella cappella del Cimitero » della Madonna del Parto: tale ipotesi sarebbe in contrasto con quanto giudicato dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha ravvisato l'indissolubile legame identitario dell'opera con il sito della cappella di Momentana.

È indiscutibile altresì che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, deve aprirsi un nuovo corso che preveda la leale collaborazione istituzionale tra Comune di Monterchi e Ministero con l'obiettivo del superiore interesse della tutela e valorizzazione della Madonna del Parto. La sentenza ha legittimato la possibilità per il Ministero di predisporre soluzioni progettuali per il ricollocamento dell'opera nella cappella di Momentana: tali soluzioni saranno certamente discusse e approntate con il coinvolgimento del Comune e degli altri enti interessati, nella speranza che si possa finalmente intraprendere un proficuo dialogo istituzionale.

Infatti, in data 20 aprile 2022, ho incontrato a Roma il Sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli al quale ho anticipato

anche la predisposizione da parte della Soprintendenza del progetto di messa in sicurezza della Cappella stessa, in collaborazione con il nostro Istituto dell'Opificio delle Pietre, uno dei centri di eccellenza nel settore della conservazione e la tutela. Nel frattempo, il Soprintendente di Siena, Arezzo, e Grosseto incontrerà il 10 maggio

prossimo il Sindaco di Monterchi per avviare la discussione su ipotesi di accordi di valorizzazione del patrimonio storico artistico tra il Museo Civico il Polo Museale della Toscana per l'organizzazione di mostre con prestiti di opere presenti nei depositi degli istituti del MIC.



## ALLEGATO 2

**5-07933 Tateo: Iniziative per verificare la coerenza degli interventi in corso di realizzazione nell'isola di San Nicola (Isole Tremiti) con le finalità previste dal Piano stralcio « Cultura e Turismo ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

Con la delibera CIPE del primo maggio 2016, è stato approvato il Piano stralcio « Cultura e Turismo », di competenza dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed è stato assegnato al medesimo Ministero, per la realizzazione del suddetto piano, l'importo complessivo di un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Tra gli interventi finanziati è compreso l'intervento denominato « Isole Tremiti-San Nicola », che prevede un finanziamento di 19 milioni e 500 mila euro in favore del Comune delle Isole Tremiti, cui si aggiunge la quota di assistenza tecnica pari ad euro 500 mila. Detta quota, pari 2,5 per cento del finanziamento complessivo, è destinata a sostenere le attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio dell'investimento previsto.

Il citato intervento prevede il recupero, il restauro e la valorizzazione del Castello che domina l'isola di San Nicola e dei suoi numerosi annessi, mediante la riqualificazione di cinque macro aree: area portuale; il Borgo; il complesso Abbaziale; il complesso paesaggistico e le aree cimiteriali.

In data 9 settembre 2017, è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale del Ministero, responsabile dell'attuazione del Piano, e il Comune delle Isole Tremiti, per l'attuazione dei 18 interventi complessivi da effettuarsi sull'isola di San Nicola e che interessano le cinque macro aree sopra citate ricomprese nell'intervento denominato « Isole Tremiti-San Nicola ».

Si evidenzia che sette dei 18 interventi da effettuarsi sull'isola di San Nicola interesseranno il restauro del complesso Abbaziale. Quanto invece, alle iniziative che si intendono adottare per verificare che gli interventi previsti e la realizzazione degli stessi siano coerenti con le finalità previste dal Piano stralcio « Cultura e Turismo » 2016, si rappresenta che gli stessi rispettano a pieno gli obiettivi generali e le finalità dell'intervento previsto dal Piano.

Si evidenzia, inoltre, che il giorno 5 aprile 2022 si è tenuto un incontro presso la sede della Soprintendenza a Foggia tra il Funzionario e Responsabile territoriale della SABAP e il Progettista, il Direttore dei Lavori e il Rappresentante della ditta esecutrice, durante il quale, ribadite dalla Soprintendenza le prescrizioni date sin dall'inizio circa le modalità di intervento di ripristino dell'intonaco a calce di colore bianco sulle murature, così come dimostrano le stampe di fine Ottocento e le iconografie del tempo, si è giunti all'accordo per cui l'impresa esecutrice si è impegnata a presentare altre campionature di intervento che allineino lo stato di fatto a quanto prescritto, al fine di « attenersi al criterio generale di conservare il più possibile le patine e le disomogeneità proprie del valore dell'antichità che la struttura esprime nel suo complesso. In generale, la scarnificazione delle malte e degli intonaci originali dovrà essere limitata alle sole parti il cui stato conservativo sia talmente precario da non permetterne il consolidamento, la conservazione e il restauro ». Le suddette campionature saranno quindi visionabili in un sopralluogo *in situ* tra le parti, in modo da scegliere la soluzione più idonea, dal punto di vista tecnico prima di procedere su tutta la muratura.

Si porta a conoscenza, inoltre che, nelle giornate del 12-13 aprile 2022, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo di Bari, su incarico della Procura della Repubblica di Foggia, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, hanno svolto un sopralluogo congiunto sull'isola, con particolare riguardo ai luoghi interessati dai suddetti interventi. In quell'occasione si è preso atto che, alla data del 12 aprile 2022, risultano avviati i seguenti lavori:

Isola di San Nicola. Riqualificazione area marina zona magazzini – MACRO AREA « A » - intervento « A2 ».

Isola di San Nicola. Recupero degli spazi pubblici e arredo urbano delle aree relative alla « vasca », « polveriera », « cameroni », « marina sud » MACRO AREA « B » – intervento « B2 ».

Mentre, alla stessa data, risulta completato il seguente intervento:

« Valorizzazione e messa in sicurezza dei percorsi e sentieri dal Complesso Ab-

baziale all'elisuperficie » – MACRO AREA « D » – intervento « D1 ».

I restanti interventi autorizzati, ma non ancora cantierizzati, riguardano nel complesso le parti maggiormente degradate dell'isola di San Nicola, compreso il Complesso abbaziale. Il suddetto sopralluogo ha inoltre consentito la verifica delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali e ricettivi. Di queste, sono attualmente in corso le verifiche di legittimità.

Infine, per quel che riguarda la gestione del finanziamento, le procedure di appalto e lo svolgimento delle gare, rappresento che la Soprintendenza non ha esercitato e non esercita alcun ruolo, essendo la sua competenza limitata alle sole funzioni di tutela stabilite dal Codice.

Si rileva, infine, come il Ministero abbia intrapreso tutte le necessarie iniziative di competenza al fine di garantire il corretto impiego delle risorse stanziare a favore dell'intervento denominato « Isole Tremiti-San Nicola ».

## ALLEGATO 3

**5-07967 Nitti: Iniziative per la salvaguardia della residenza del compositore Giuseppe Verdi nel comune di Villanova sull'Arda (Piacenza).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

La gestione della casa Museo di Villa-Verdi è affidata alla società « Villa Verdi s.r.l. » e l'accesso del pubblico all'immobile è disciplinato dalla convenzione del 12 aprile 1985.

Durante l'emergenza Covid la Villa è rimasta temporaneamente chiusa, infatti, da luglio a ottobre 2020 è rimasta aperta solo il sabato e la domenica ed infrasettimanalmente solo su prenotazione, ad oggi però risultano essere stati ripristinati a pieno ritmo gli orari e i giorni di visita canonici della Villa, pertanto da aprile a ottobre tutti i giorni tranne il lunedì, su prenotazione con visita guidata.

In relazione agli interventi di restauro si evidenzia che nell'agosto del 2020 la Soprintendenza ha effettuato un sopralluogo dell'immobile durante il quale il funzionario delegato è stato messo a conoscenza dalla proprietà di una Convenzione stipulata nel luglio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e gli eredi della famiglia Verdi, per la realizzazione di lavori di restauro, risanamento conservativo e di valorizzazione del Parco della Villa Verdi.

Da quanto comunicato dalla Struttura di missione alla Soprintendenza di Parma e Piacenza, in data 23 marzo 2021 « La Convenzione non ebbe alcun effetto perché l'ultimo documento risulta essere una nota di richiesta da parte della Struttura di Missione agli eredi (nel 2015), che non ha ricevuto risposta – stante il contenzioso in atto tra gli stessi e che pertanto ha precluso ogni ulteriore atto successivo. Conseguen-

temente non furono impiegati i fondi allora disponibili ».

In conclusione, la Soprintendenza, sentita per le vie brevi l'allora coordinatrice della Struttura di Missione, venne informata che la convenzione non venne inoltre perfezionata perché la proprietà non aveva trovato un accordo per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il restauro dell'immobile in argomento.

In merito alle iniziative assunte dal Ministero, si segnala che, in conseguenza della situazione di difficoltà economica generale dovuta all'emergenza COVID-19, l'Amministrazione ha messo in campo numerose misure di sostegno dedicate ai settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, alcune destinate specificatamente ai Musei non statali. In particolare, con decreto ministeriale 26 giugno 2020 è stata stanziata la quota di 50 milioni di euro del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, per il sostegno di Musei e luoghi della cultura non statali, da ripartire in misura proporzionale ai minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti, calcolati rispetto agli introiti dello stesso periodo dell'anno precedente la pandemia. Le risorse stanziate a tal fine sono state poi incrementate dai provvedimenti successivi.

Per quanto concerne il Museo Villa Verdi, nello specifico, si segnala che lo stesso, in base al decreto ministeriale citato, ha ricevuto la somma di euro 44.174,50 per il ristoro dei mancati introiti durante il periodo 1° marzo-31 maggio 2020. A seguito dell'ulteriore stanziamento disposto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2020, il Museo ha poi ricevuto la somma aggiuntiva di euro 7.853,49 a titolo di integrazione. I versamenti sono stati effettuati nel mese di aprile 2021.

Infine, è possibile, a cura e su istanza della proprietà, la quale è già stata preventivamente informata dalla Soprintendenza, partecipare ai diversi bandi di finanzia-

mento nell'ambito del PNRR, nelle diverse missioni e investimenti, che prevedono anche lavori di restauro e messa in sicurezza di immobili quali Villa Verdi.

## ALLEGATO 4

**5-07985 Mollicone: Iniziative per la riqualificazione degli studi storici di Cinecittà.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

Il 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro, ad oggi pienamente operativo, tra Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.r.l. (di seguito CDPI) e Cinecittà S.p.A., che ha ad oggetto un insieme di interventi di pianificazione e valorizzazione urbana dell'area di Cinecittà, in conformità ai contenuti e alle caratteristiche principali di un piano, denominato « Progetto Cinecittà », che prevede il rilancio e rafforzamento del settore cinematografico ed audiovisivo.

In particolare, l'accordo riporta i seguenti passaggi: svolgimento congiunto delle attività di c.d. « *confirmatory due diligence* », da svolgersi sui seguenti aspetti:

(i) possibile apposizione da parte delle competenti Autorità di vincoli paesaggistici o di interesse archeologico *ex* decreto legislativo n. 42 del 2004 cosiddetto « Codice dei beni culturali e del paesaggio » a carico di parte dell'area anche a seguito di verifiche preliminari delle competenti autorità che potrebbero dar luogo ad un procedimento in materia;

(ii) insussistenza di contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque di falda di qualsiasi natura, dimensione e genere, con verifica e calcolo, all'esito dell'espletamento delle indagini ambientali dette, dei costi specifici di eventuali misure di prevenzione, opere di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale necessarie sul complesso immobiliare nonché degli eventuali interventi per il ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, volti all'ottenimento di parametri di legge applicabili all'area

per edificazione su immobili residenziali/commerciali;

(iii) insussistenza di vincoli di inedificabilità, totali o parziali.

Sulla base del citato accordo, quindi, Cinecittà procederà ad acquistare una porzione di circa 31 ettari sui complessivi 51 dell'area attualmente di proprietà di CDPI, ed all'interno della stessa realizzerà il progetto di valorizzazione i cui contenuti rientrano nel « Progetto Cinecittà ». Sulla base di tale progetto, è bene ricordare, Cinecittà adeguerà la propria capacità produttiva, con otto nuovi teatri di posa, l'ampliamento di cinque esistenti, la realizzazione di palazzine direzionali, camerini, spazi di *workshop*, laboratori ed una nuova area di *blacklot*.

Ai sensi dell'accordo, Cinecittà si obbliga irrevocabilmente ad acquistare, entro il 30 ottobre 2022, da Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare la suddetta porzione immobiliare.

Dopo la sottoscrizione dell'accordo, e la successiva stipula del preliminare notarile, le parti stanno procedendo, anche congiuntamente, a svolgere una serie di adempimenti, preliminari e necessari alla stipula del successivo atto definitivo di compravendita.

Infine, per il contratto definitivo di compravendita è previsto un termine di esecuzione (esclusivamente in caso di mancato esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei contraenti), al più tardi entro e non oltre il 30 ottobre 2022.

In conclusione, è utile notare, che le diverse attività summenzionate coinvolgono diversi soggetti istituzionali sulla base delle competenze di ciascuno, e sono tutte necessarie e alla buona stipula del contratto definitivo di compravendita da parte

di Cinecittà, ed alla successiva realizzazione del complesso di interventi precedentemente illustrati. Allo stato attuale, quindi, è possibile constatare che le attività stanno procedendo come da cronoprogramma senza alcun ritardo.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra le Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 D'Attis (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08033 Davide Aiello: Sulla salvaguardia dei lavoratori del <i>call center</i> di Alitalia .....	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-08029 Costanzo: Sull'attività ispettiva sul lavoro sommerso .....	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-08030 Rizzetto: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza .....	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-08031 Carla Cantone: Sul meccanismo di adeguamento all'inflazione degli assegni INPS ..	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-08032 Giaccone: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza .....	60
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	67

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 Maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra le Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il Trattato, come si legge nella relazione illustrativa, ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Francia, nel quadro di riferimento europeo, attraverso un metodo e una prassi di consultazione, che permettano il dialogo anche in caso di posizioni di merito differenti.

Le consultazioni che hanno portato alla firma del Trattato sono state avviate nel 2020 sulla base di una proposta italiana riguardante un ampio ventaglio di ambiti,

che comprende l'azione di governo nel suo complesso. La relazione illustrativa dà conto dell'ampia convergenza sulle priorità d'azione dei due Paesi, evidenziandosi nel corso del negoziato, che ha indotto a creare forme strutturate di consultazione, soprattutto in settori ritenuti particolarmente qualificanti, quali gli affari esteri, la sicurezza e la difesa, la giustizia e gli affari interni, la cooperazione economica e industriale, i trasporti, l'istruzione, l'università e la ricerca.

Venendo al merito, segnala preliminarmente che il Trattato consta di dodici articoli, accompagnati da un allegato, recante il programma di lavoro, che precisa gli assi e i progetti di cooperazione che i due Paesi intendono attuare in applicazione dei principi posti dal Trattato e che potrà essere emendato, come previsto dall'articolo 11.2 del Trattato.

Passando al contenuto del Trattato, segnala che l'articolo 1, in materia di affari esteri, reca l'impegno delle Parti a sviluppare il loro coordinamento, a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale e a consultarsi regolarmente, con l'obiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino interessi comuni. A tal fine, si prevede l'istituzione di meccanismi stabili di consultazione, a livello sia politico sia di alti funzionari, in particolare in caso di crisi e alla vigilia di importanti scadenze.

All'articolo 2, in materia di sicurezza e di difesa, le Parti si impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, contribuendo a salvaguardare la sicurezza comune europea e a rafforzare le capacità dell'Europa della Difesa, consolidando il pilastro europeo della NATO. A tale scopo si prevede l'effettuazione di consultazioni regolari e il coordinamento delle rispettive posizioni, il rafforzamento della cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza e della collaborazione nel settore spaziale.

L'articolo 3 riguarda gli affari europei, in relazione ai quali le Parti si impegnano al rafforzamento delle istituzioni, alla difesa dei valori fondanti dell'Unione europea, alla promozione di una transizione

verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile. Anche in questo ambito, si prevedono consultazioni regolari e a ogni livello, per il raggiungimento di posizioni comuni sulle politiche e sulle questioni di interesse comuni prima dei principali appuntamenti europei. Segnala che, tra i settori della politica europea nei quali si prevede il rafforzamento del coordinamento tra le parti, vi sono anche quelli del lavoro e del contrasto alle disuguaglianze.

L'articolo 4 reca gli impegni delle Parti nei settori delle politiche migratorie, della giustizia e degli affari interni, tra i quali segnala quello a sostegno di una politica migratoria e d'asilo europea e di politiche di integrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri, tenendo conto della particolarità dei flussi migratori verso le rispettive frontiere.

L'articolo 5 riguarda i settori della cooperazione economica, industriale e digitale nei quali le Parti si impegnano a incoraggiare gli scambi e a garantire la promozione di una crescita equa, sostenibile e inclusiva. Anche a tali scopi, si prevede l'istituzione di un *Forum* di consultazione tra i Ministri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico, che si riunisce con cadenza annuale per assicurare un dialogo permanente sulle politiche economiche e sulle politiche industriali.

Si sofferma sull'articolo 6, che reca gli impegni delle Parti per lo sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. In particolare, per quanto di competenza della Commissione, segnala che, al comma 1, le Parti, dopo avere riaffermato l'impegno al rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e all'attuazione del Piano d'azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali, sottolineano l'importanza di garantire condizioni di lavoro e di retribuzione dignitose a tutti i lavoratori, di garantire un salario minimo adeguato, di sviluppare il dialogo sociale, di lottare contro la disoccupazione giovanile e di promuovere il diritto individuale alla formazione per favorire lo sviluppo delle competenze. Esse, inoltre, si impegnano a sostenere le politiche per una piena parità tra uomini e donne, a lottare

contro le discriminazioni, a combattere contro il *dumping* sociale, la povertà e l'esclusione sociale e a rafforzare la protezione delle persone vulnerabili. Le Parti preannunciano un'azione comune a fronte delle evoluzioni del mercato del lavoro e dei cambiamenti demografici e si impegnano a organizzare consultazioni annuali per lo scambio delle buone pratiche e per la preparazione di progetti e posizioni comuni nel quadro europeo. Segnala, quindi, che, come previsto dal comma 10, i Ministeri competenti avviano consultazioni regolari per l'applicazione delle disposizioni previste dall'intero articolo.

Su tali punti, il Programma di lavoro espone in dettaglio le linee direttrici lungo le quali sviluppare la cooperazione. In particolare, con l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione in ambito europeo per la realizzazione di un'Europa sociale, le Parti si impegnano: a lavorare congiuntamente per promuovere il raggiungimento di intese a livello europeo in materia di salari minimi adeguati in Europa, condizioni di lavoro dei lavoratori su piattaforma, trasparenza salariale e revisione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché a proseguire la cooperazione tra gli organismi ispettivi del lavoro italiani e francesi nel quadro del controllo del distacco transnazionale dei lavoratori e della lotta contro il lavoro illegale (6.1).

Con l'obiettivo del sostegno delle politiche per una piena parità tra uomini e donne, le Parti si impegnano: a sostenere l'attuazione della strategia europea per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea; a collaborare nella promozione di percorsi formativi delle donne nelle materia STEM e nel campo dell'educazione finanziaria e digitale nonché nello sviluppo di iniziative di contrasto agli stereotipi di genere; a collaborare, in particolare nell'ambito del G7 e del G20, per la promozione di politiche di sostegno dell'*empowerment* femminile e del talento e della *leadership* delle donne; a lavorare per il rafforzamento delle iniziative per il contrasto alla violenza maschile contro le donne a livello nazionale e internazionale, in par-

ticolare nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, e rafforzando l'attuazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (6.2).

L'articolo 7 reca l'impegno delle Parti nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzo dello spazio, attraverso lo sviluppo e la promozione della cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico, in particolare nel quadro dell'Unione europea e dell'Agenzia spaziale europea.

Agli articoli 8 e 9, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale dei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione nelle relazioni bilaterali e nel progetto comune europeo, incoraggiano gli scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani, si impegnano a sostenere iniziative congiunte per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale e a intensificare la collaborazione nel campo dell'industria culturale e creativa.

All'articolo 10, che riguarda la cooperazione transfrontaliera, le Parti si impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti dei territori della frontiera terrestre italo-francese, che costituisce un bacino di vita interconnesso. Inoltre, nell'ambito della collaborazione in tale settore, si prevede la costituzione del Comitato di cooperazione transfrontaliera, presieduto dai Ministri competenti delle Parti, che riunisce rappresentanti delle autorità locali, delle collettività transfrontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliere, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali.

L'articolo 11 prevede: l'organizzazione annuale di un Vertice interorganizzativo, per la verifica dell'attuazione del Trattato (comma 1); l'elaborazione di un programma di lavoro, quale mezzo della cooperazione, che precisi gli obiettivi (comma 2); la partecipazione, almeno una volta a trimestre e in alternanza, di un membro di Governo di uno dei due Paesi al Consiglio dei ministri dell'altro Paese (comma 3); l'istituzione di un Comitato strategico paritetico incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro (comma 4); lo scambio di funzionari e attività di formazione con-

giunte (comma 5); incontri regolari e progetti comuni tra le rispettive amministrazioni pubbliche su temi di interesse comune, in particolare, la formazione, la digitalizzazione, l'attrattività della pubblica amministrazione, la parità di genere, l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e la conciliazione tra vita personale e vita professionale (comma 6).

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali riguardanti la risoluzione delle controversie in materia di interpretazione e di applicazione del Trattato, la procedura della sua entrata in vigore, la durata, la procedura di denuncia e le modalità di modifica e di integrazione.

Il Programma di lavoro, allegato al Trattato, fornisce, come detto, dettagli sulle direttrici per lo sviluppo della cooperazione. Si tratta, in particolare: di favorire lo scambio delle buone pratiche, specialmente in materia di attrattività dell'impiego, della gestione dei talenti, della parità e dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro; di prevedere scambi di funzionari pubblici in tutti i settori di interesse comune, attività di formazione congiunte, nonché un approccio comune in tema di validazione e riconoscimento dell'acquisizione dell'esperienza; di rafforzare la messa in comune degli strumenti digitali utilizzati dall'amministrazione pubblica e di promuovere la condivisione di esperienze in materia di trasformazione digitale pubblica; di rafforzare la dinamica di apertura, circolazione e sfruttamento dei dati pubblici e la creazione di *dataset* pubblici europei.

Il disegno di legge di ratifica prevede l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4).

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.**

**Nuovo testo C. 1972 D'Attis.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione introduttiva della proposta di legge C. 1972 D'Attis, adottata come testo base, il provvedimento è volto alla revisione e all'aggiornamento della disciplina in materia di prevenzione e di lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), attualmente contenuta nella legge 5 giugno 1990, n. 135, alla luce delle mutate esigenze – oggi l'AIDS è una patologia controllabile – e delle esperienze maturate nel corso del tempo. Nel corso dell'esame in sede referente, l'ambito di intervento si è ampliato fino a ricomprendere l'HIV, HPV e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale.

Il testo, che si compone di nove articoli, dispone, all'articolo 1, l'adozione con frequenza triennale del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, predisposto dalla specifica sezione del Comitato tecnico sanitario, che prevede: gli interventi da porre in essere a cura dei soggetti coinvolti, in materia di prevenzione, informazione e ricerca; le attività di *screening* su tutto il territorio nazionale; la manutenzione e l'adeguamento delle strutture di ricovero e delle attrezzature; il potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di ricovero, degli ambulatori e dei laboratori, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale; le attività di formazione e di aggiornamento professionale; il potenziamento dei servizi territoriali; l'incremento della qualità dell'assistenza ai pazienti affetti da HIV o AIDS; il rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità; la promozione di strategie di prevenzione e *screening* per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, anche mediante operatori non appartenenti alle professioni sanitarie (*community health-workers*) adeguatamente formati; la promozione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci; la creazione e l'inclusione nei cur-

ricula scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; l'utilizzo di strumenti di prevenzione, anche farmacologici, per le persone maggiormente soggette a rischio di infezione; il potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica; le iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS. La norma, inoltre, dispone in ordine alle competenze delle regioni e delle aziende sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, con particolare riferimento all'organizzazione dell'assistenza domiciliare, anche presso idonee residenze collettive o case alloggio. Segnala, al comma 8, la previsione di interventi di adeguamento degli organici anche in reparti diversi dai reparti di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.

L'articolo 2 dispone l'effettuazione di programmi di *screening* oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV) mediante attività di prevenzione e cura, secondo criteri definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 3 dispone l'individuazione, presso ogni regione e provincia autonoma, di un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie, i cui requisiti sono individuati dal Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definisce anche i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la

presenza di un'*équipe* multidisciplinare in ambito pediatrico, che comprende anche uno psicologo. Si segnala, inoltre, che l'articolo in esame dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche, ai cui componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infine, dispone l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria.

Con particolare riferimento alle competenze della XI Commissione, segnala che l'articolo 4, al comma 1, dispone l'effettuazione di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse e nei laboratori e, in caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, di selezioni pubbliche integrative straordinarie. Sulla base del comma 2, inoltre, le aziende sanitarie locali organizzano corsi di formazione e aggiornamento del personale, anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS. Il comma 3, infine, prevede che le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore.

L'articolo 5 disciplina le modalità di accertamento, da parte degli operatori sanitari, dei casi di infezione (commi 1-6) ed esclude che la positività sia motivo di discriminazione, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al



credito e alle coperture assicurative (comma 7).

Segnala che l'articolo 6 dispone il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro nonché di accedere ai dati sanitari del lavoratore e dispone l'applicazione, in caso di violazione di tali divieti, delle sanzioni previste dall'articolo 38 dello Statuto dei lavoratori.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità e rappresentanti degli enti del Terzo settore, con il compito di collaborare all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1, comma 2, e di indicare le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV. A loro volta, le regioni istituiscono le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, costituite in modo analogo alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario. La norma, infine, dispone la presentazione da parte del Governo di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS.

Infine, gli articoli 8 e 9 recano, rispettivamente, le disposizioni per la copertura finanziaria degli effetti del provvedimento e le disposizioni finali.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

Romina MURA, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **5-08033 Davide Aiello: Sulla salvaguardia dei lavoratori del call center di Alitalia.**

Niccolò INVIDIA (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, riguardante le prospettive occupazionali degli ex dipendenti di Almaviva Contact S.p.a., che la società Covisian, che si è aggiudicata il servizio di *contact center* per la società ITA – Italia Trasporto Aereo, si è impegnata a riassorbire.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Niccolò INVIDIA (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara convinto che tutte le parti politiche si impegneranno a sostenere i Ministeri competenti nella ricerca di una soluzione che tuteli, nel più breve tempo possibile, i lavoratori il cui posto di lavoro è messo a rischio dal comportamento del *management* di ITA Airways, evitando che territori già duramente colpiti dalla crisi economica e occupazionale debbano fronteggiare ulteriori difficoltà.

#### **5-08029 Costanzo: Sull'attività ispettiva sul lavoro sommerso.**

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, che fa propria la denuncia dei lavo-



ratori delle isole Eolie, che, con toni paradossali, hanno descritto le pessime condizioni lavorative, quasi di schiavitù, alle quali sono costretti i lavoratori siciliani, spesso con contratti che non rispecchiano i reali caratteri del rapporto di lavoro o addirittura senza contratto, sfruttati da datori di lavoro che approfittano della quasi totale assenza di controlli ispettivi.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), pur riconoscendo la correttezza della risposta della sottosegretaria, dichiara di sentirsi davvero demoralizzato e amareggiato nell'apprendere della totale inerzia della regione Sicilia, che non ha adottato, dal 2016 a oggi, alcun provvedimento che permetta il regolare svolgimento delle attività ispettive e assicuri il rispetto delle tutele minime dei lavoratori. In queste condizioni, è pertanto ovvio che i siciliani siano costretti a cercare il lavoro altrove, nonostante non manchino in Sicilia datori di lavoro che rispettano le regole e non mirano allo sfruttamento dei lavoratori.

**5-08030 Rizzetto: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza.**

Walter RIZZETTO (FdI), illustrando il suo atto di sindacato ispettivo, evidenzia il carattere paradossale dell'attuale situazione, nella quale ci sono persone che percepiscono salari inadeguati al numero di ore lavorate e altre che, al contrario, percepiscono il Reddito di cittadinanza senza lavorare e, spesso, senza averne titolo, a causa della mancanza di controlli efficaci.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (FdI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea la necessità di garantire a tutti un lavoro dignitoso e adeguatamente remunerato, evitando abusi e situazioni scandalose, come

quelle che interessano i lavoratori di società appaltatrici della pubblica amministrazione, che percepiscono salari irrisori, dal momento che, nonostante sia cambiato il nome, il criterio di aggiudicazione è rimasto quello del massimo ribasso. Tali lavoratori ricevono un salario ben al disotto del livello medio del Reddito di cittadinanza, che è uno strumento che può funzionare in un mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione fisiologico, pari al 4-5 per cento, ma non certo nel nostro mercato del lavoro. In Italia, politiche attive del lavoro efficaci, infatti, dovrebbero prevedere piuttosto incentivi alla formazione continua per consentire la transizione da un settore all'altro, lasciando un ruolo residuale e temporaneo ai sussidi. Quanto ai controlli, sui quali la sottosegretaria si è concentrata nella sua risposta, ritiene che il vero problema sia porre rimedio alla situazione che si è già determinata, con truffe del valore di diversi milioni di euro, a causa anche della normativa che ha consentito ogni sorta di abusi.

**5-08031 Carla Cantone: Sul meccanismo di adeguamento all'inflazione degli assegni INPS.**

Carla CANTONE (PD) illustra la sua interrogazione, con la quale segnala al Governo la necessità di intervenire, con provvedimenti anche solo di carattere amministrativo, per evitare che l'applicazione del meccanismo della perequazione, i cui effetti sono amplificati dall'inflazione elevata, comporti l'innalzamento delle soglie di reddito oltre i limiti previsti per potere accedere alle prestazioni di invalidità civile, con la conseguente perdita del diritto alle prestazioni vincolate al rispetto di tali limiti reddituali.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Carla CANTONE (PD) ringrazia la sottosegretaria che, con la sua risposta, ha dimostrato che quello segnalato dalla sua interrogazione è un problema di giustizia sociale, per la cui soluzione auspica siano

coinvolte anche le organizzazioni sindacali. Infatti, il meccanismo della perequazione, se applicato alle prestazioni di invalidità civile, può dare luogo a situazioni inaccettabili in quanto, a fronte della permanenza delle condizioni di invalidità, può comportare la revoca degli assegni. Auspica, pertanto, che la sottosegretaria si faccia parte diligente nella ricerca di una soluzione rapida della questione, che non comporti però appesantimenti burocratici che contribuirebbero ad aggravare la situazione degli invalidi civili.

**5-08032 Giaccone: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza.**

Giuseppe PAOLIN (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, con la quale chiede al Governo di sapere se e in che termini intende dare seguito all'ordine del giorno n. 9/3424/74, accolto in sede di approvazione della legge di bilancio 2022, con il quale si chiedeva, ai fini della richiesta del Reddito di cittadinanza, di sostituire le dichiarazioni sostitutive con i certificati anagrafici e di residenza, che limiterebbero

gli abusi e le truffe, di cui la stampa dà conto ogni giorno.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Giuseppe PAOLIN (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e ribadisce che il ricorso ai certificati anagrafici e di residenza limiterebbe notevolmente la possibilità di accedere al Reddito di cittadinanza a quanti non ne hanno titolo. Auspica, infine, che nell'azione di contrasto delle frodi, di cui la sottosegretaria ha dato conto, non ci si faccia ostacolare dal pretesto della riservatezza, che, in questi casi, impedirebbe il raggiungimento dei risultati, aumentando la sfiducia dei cittadini in uno strumento considerato inutile e dannoso, in quanto non incentiva la ricerca di occupazione.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-08033 Davide Aiello: Sulla salvaguardia dei lavoratori del *call center* di Alitalia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto dagli onorevoli interroganti riguarda le iniziative di competenza nei confronti della compagnia aerea Ita Airways per salvaguardare i livelli occupazionali del personale già adibito ai servizi di *call center* di Alitalia.

La società Covisian è stata selezionata quale fornitore del servizio di gestione dell'assistenza clienti ITA. Il 21 ottobre, Almaviva e Covisian hanno sottoscritto un accordo presso il Ministero del lavoro, obbligandosi a ottemperare alla clausola sociale prevista dal contratto collettivo del settore telecomunicazioni, al fine di consentire a Covisian l'assunzione dei 543 dipendenti di Almaviva, che avrebbero operato su diverse commesse, tra cui quella di ITA.

Al riguardo, il Ministero del lavoro si è sempre reso disponibile a collaborare con ITA per gestire con l'impresa i passaggi più difficili di questi mesi.

È stato così convocato un tavolo dal Ministro Orlando con le parti sociali volto ad avviare un confronto finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni occupazionali per i lavoratori interessati.

Pertanto, non posso che ribadire la disponibilità manifestata da questo Ministero

nel favorire la ricerca di una soluzione tra le Parti al fine di poter garantire la continuità occupazionale di tutto il personale attualmente impiegato nel servizio di *contact center* di ITA Airways.

Purtroppo, l'assenza dei vertici di ITA Airways al tavolo ministeriale ha impedito l'avvio di qualunque forma di confronto, come peraltro evidenziato dallo stesso Ministro Orlando nelle dichiarazioni rilasciate nei momenti immediatamente successivi all'incontro presso la sede di via Flavia.

Nel sottolineare l'importanza, in ragione delle ricadute sociali della questione, che tutti i soggetti coinvolti partecipino a tale confronto – attesa la crescente attenzione che si è determinata sulla vicenda – si confida nel fatto che i responsabili di ITA Airways possano offrire maggiori disponibilità per l'individuazione di una soluzione condivisa.

Assicuro comunque che il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze continuano a promuovere e ricercare costantemente un'interlocuzione con Ita, al fine quantomeno di proseguire nel confronto e nelle trattative per la tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti.

## ALLEGATO 2

**5-08029 Costanzo: Sull'attività ispettiva sul lavoro sommerso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti richiamano il tema del rafforzamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Si tratta di un'esigenza fortemente sentita dal Governo, in relazione alla strategicità del ruolo dell'Agenzia e alla complessità delle funzioni svolte, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza del lavoro.

Al fine di potenziare la vigilanza e la prevenzione sui luoghi di lavoro, il Governo è intervenuto con una riforma complessiva dell'IINL, prevedendone il rafforzamento di organico, a fronte dell'estensione delle sue funzioni ispettive.

Dal 1° aprile scorso abbiamo avuto 300 nuove assunzioni. A queste seguiranno, nelle prossime settimane, le assunzioni di 900 ispettori ordinari, di altri 131 funzionari ed attendiamo a breve la fissazione della data di concorso per altri 1.249 dipendenti.

Per quanto riguarda, più specificamente, la lamentata carenza di organico degli ispettori del lavoro in Sicilia, devo preliminarmente sottolineare che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non ha funzioni di coordinamento degli Ispettorati del lavoro operanti sul territorio della regione Sicilia, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale riservate alla regione Sicilia nell'ambito del coordinamento della vigilanza sul lavoro, così come previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952 e dell'articolo 7, comma 4, decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa del 13 ottobre 2016 tra l'INL e la regione Sicilia. In riferimento

all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015, il 3 maggio 2018 è stata sottoscritta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione Sicilia la modifica al citato protocollo d'intesa relativo al coordinamento dell'attività di vigilanza nella regione Sicilia.

In particolare, l'articolo 10 del citato protocollo del 2016 prevedeva che «La regione Sicilia si impegna, in forza dell'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 12 maggio 2016 a rendere operativa la presente convenzione "con uno o più decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", avuto riguardo anche "alle strutture e al personale"». Tale operatività interessa, nello specifico, anche l'articolo 8 della convenzione del 2016, relativo al rendiconto dell'attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo nella regione Sicilia.

I citati decreti attuativi non risultano però adottati dalla regione che, espressamente interpellata sul tema, ha reso noto che, è delle modifiche e l'aggiornamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza tenuto conto delle recenti norme in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. La regione ha altresì riferito che sta attuando una piattaforma informatica per la raccolta dei dati, che sostituisca gli attuali sistemi, obsoleti e non interoperativi.

Per quanto riguarda il personale, la regione Sicilia ha comunicato che è stato attivato un programma di aggiornamento e formazione sia per gli Ispettori Civili sia per quelli Militari e ha confermato le gravi carenze d'organico degli Ispettori del Lavoro nel territorio siciliano.

Per quanto riguarda l'attività svolta dagli ITL della Sicilia negli ultimi anni, la

regione, non disponendo di una piattaforma informatica che contenga i dati di tutti gli ITL, si è riservata di effettuare in seguito la ricognizione e consegnare successivamente i risultati.

Alla luce delle problematiche evidenziate, segnalo che l'INL ha riproposto recentemente alla regione Sicilia una convenzione che possa agevolare una più incisiva collaborazione in materia ispettiva.

## ALLEGATO 3

**5-08030 Rizzetto: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riportato dagli onorevoli interroganti, con la legge di bilancio per l'anno 2022, il Governo ha introdotto alcune modifiche dell'istituto, che mirano a sostenere il beneficiario nella ricerca del lavoro, e soprattutto ad arginare gli abusi e i comportamenti fraudolenti.

Relativamente ai controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, i comuni sono responsabili dei controlli anagrafici *ex post*. In particolare, la legge di bilancio 2022 ha modificato il sistema dei controlli sui requisiti cittadinanza, residenza e soggiorno, anticipandoli al momento della presentazione della domanda. In presenza di nuove domande, l'INPS procede all'immediata reiezione di quelle carenti dei requisiti richiesti, e trasmette le posizioni che necessitano di approfondimento tempestivamente ai comuni, che sono tenuti a riscontrare le richieste entro 120 giorni dalla comunicazione.

Ad oggi, a seguito della trasmissione tramite piattaforma di circa 7.000 posizioni dubbie, è pervenuto riscontro per 932 casi e per le restanti il pagamento della prestazione è sospeso.

Relativamente ai controlli sui requisiti economici, questi sono verificati preventivamente attraverso l'ISEE, i cui dati relativi al reddito e patrimonio mobiliare sono verificati e certificati dall'Agenzia delle Entrate, sia pure con riferimento al biennio precedente la data di presentazione della DSU.

Il richiedente ha comunque l'obbligo di segnalare le variazioni reddituali e patrimoniali verificatesi nel corso del biennio e sono stati implementati dalle direzioni competenti controlli antifrode preventivi in merito all'avvio delle attività lavorative, in modo da intercettare preventivamente le situazioni a rischio non coerenti con i re-

quisiti, così da evitare l'erogazione di somme indebite.

Per quanto riguarda i controlli su attività lavorativa si rammenta che il reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

Ulteriori controlli svolti riguardano il possesso di beni durevoli – è previsto un controllo *ex ante* in merito grazie alla Convenzione con Aci attiva dal mese di febbraio 2020 – l'assenza di condanne – il richiedente e i componenti il nucleo non devono essere sottoposti a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché essere stati condannati in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti, lo stato detentivo – l'INPS ha richiesto al Ministero della giustizia la definizione di un flusso procedurale per poter effettuare il controllo massivo *ex ante* delle dichiarazioni rese in merito all'assenza dello stato detentivo del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Infine, si consegnano alla Commissione i dati relativi agli effetti dei controlli sull'istruttoria delle domande di RDC.

Come può desumersi dai dati, se si considera che i dati relativi al 2022 sono limitati al primo quadrimestre, appare molto significativo il numero delle pratiche respinte e di quelle poste in decadenza, a dimostrazione dell'efficacia dell'avvenuta implementazione dei controlli *ex ante* che, di fatto, determinano la riduzione del numero delle prestazioni indebite. Ne deriva una corrispondente riduzione del numero delle revoche. Si tratta dati che vanno comunque rapportati al numero complessivo dei percettori di reddito, che risultano essere al



meze di marzo 2022, secondo i dati INPS, più di 2.400.000.

Questi risultati sono certamente da attribuire alla sinergica e collaborazione tra le Amministrazioni competenti e le forze dell'ordine e allo scambio informativo supportato da una maggiore integrazione e inter operabilità delle banche dati esistenti.

Sono iniziate le attività propedeutiche in materia di scambio dei dati tra il Ministero della giustizia e Inps per la verifica del requisito di assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato da almeno 10 anni per i reati indicati nella legge, come incompatibili con l'accesso al beneficio.

Nelle more della stipula della convenzione tra Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e Inps, sono inoltre iniziate le attività di collaudo tecnico dei dati disponibili del Casellario giudiziale.

Alla luce di queste evidenze, gli interventi di razionalizzazione sull'istituto del reddito stanno quindi producendo effetti positivi, contribuendo a rafforzare il funzionamento della misura, che si è rivelata in questi primi anni uno strumento fondamentale per il sostegno alle persone e alle famiglie in situazioni di fragilità e di bisogno e particolarmente esposte alle conseguenze della crisi pandemica.

Anno di riferimento	Pratiche respinte	Pratiche revocate	Pratiche poste in decadenza
2020	342.392	25.877	232.791
2021	443.980	126.311	306.979
2022 (primo quadrimestre)	163.578	27.627	193.392

## ALLEGATO 4

**5-08031 Carla Cantone: Sul meccanismo di adeguamento all'inflazione degli assegni INPS.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sui possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione delle pensioni di invalidità, rimanendo sostanzialmente invariato il limite di reddito entro il quale viene riconosciuto il trattamento.

Come noto, l'attribuzione delle prestazioni di invalidità civile è subordinata al mancato superamento dei limiti di reddito, quantificati ai fini IRPEF, previsti dalla legge. Il limite reddituale costituisce quindi la condizione legittimante l'erogazione della prestazione.

I redditi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del limite utile per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile sono i Redditi fondiari. Reddito da capitale, Redditi da lavoro. Reddito di impresa e Redditi occasionali.

Le prestazioni di invalidità civile, per le quali rileva l'individuazione dei limiti di reddito, sono l'Assegno mensile di assistenza, la Pensione di inabilità, l'indennità di frequenza, le Pensioni per ciechi e sordi.

Annualmente il limite reddituale applicabile alle prestazioni sopra indicate è rivalutato secondo il parametro ISTAT e secondo le indicazioni fornite annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Inps è tenuto al rispetto dei coefficienti di rivalutazione nel rispetto delle previsioni normative, e non è titolare di alcun margine di discrezionalità in materia.

Come giustamente rilevato dagli interroganti, l'applicazione di tali previsioni può comportare, nel rispetto del meccanismo delineato dalle norme, che l'applicazione del

parametro perequativo innalzi l'importo della pensione in pagamento al di sopra del limite di reddito per il diritto alla prestazione di invalidità civile, facendo venir meno la condizione legittimante alla prestazione.

Faccio presente che il rinnovo del coefficiente di perequazione per il 2022 è pari al 1,7, a fronte di un rinnovo del coefficiente del limite di reddito pari allo 0,40.

Alla luce di quanto esposto, considerata l'importanza del tema, il Ministero del lavoro assicura la propria disponibilità a individuare e sostenere gli interventi più opportuni, anche di carattere strutturale, volti a garantire trattamenti adeguati, dignitosi e rispondenti al principio della sostenibilità sociale, presupposto tanto più necessario quanto più si consideri che il trattamento di invalidità è riconosciuto proprio in ragione di una condizione di incapacità lavorativa.

Per quanto riguarda l'intervento auspicato dagli onorevoli interroganti di sterilizzazione degli effetti perversi della perequazione, assicuro che esso sarà oggetto di una valutazione di fattibilità, in raccordo con il Dicastero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del quadro normativo vigente e delle risorse finanziarie disponibili.

Nella piena condivisione della necessità che il complesso di trattamenti di invalidità possa rispondere adeguatamente alle esigenze di soggetti particolarmente svantaggiati, il Ministero del lavoro è inoltre favorevole a sostenere un intervento normativo di più ampia portata. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è stato previsto un disegno di legge, rivolto all'adeguamento delle pensioni di invalidità, che potrà essere la sede più opportuna per una revisione della materia e un rafforzamento dell'istituto.

## ALLEGATO 5

**5-08032 Giaccone: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo una importante questione relativa ai requisiti di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza. Nello specifico si chiede di sostituire le dichiarazioni sostitutive per la richiesta di reddito di cittadinanza con i certificati anagrafici e di residenza.

In via preliminare giova evidenziare che il nucleo familiare rilevante ai fini dell'indicatore non sempre coincide con quello accertabile dai certificati anagrafici di riferimento atteso che la disciplina ISEE e quella anagrafica presentano presupposti e finalità distinte.

Al riguardo, si specifica che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, cosiddetto « Regolamento ISEE », il nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata è costituito, in via generale, dai soggetti componenti la « famiglia anagrafica » alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), salvo eccezioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per quanto sopra, la previsione suggerita dagli interroganti – atta a sostituire l'autocertificazione dello stato di famiglia con i certificati anagrafici dello stato di famiglia e di residenza, reperibili agevolmente attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) – non appare totalmente risolutiva posto che le deroghe al criterio anagrafico previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in combinato disposto con il decreto-legge 4/19 convertito in legge n. 26 del 2019, ammettono l'autocertificazione in DSU di nuclei familiari la cui composizione potrebbe risultare legittimamente difforme – per espressa previsione

normativa – rispetto quella accertabile tramite i registri dell'anagrafe.

Al fine di rafforzare il sistema dei controlli, la legge di bilancio 2022 ha anticipato la verifica dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, al momento della presentazione della domanda.

Tale esigenza di anticipare la verifica dei requisiti anagrafici sin dal momento della domanda ha indotto l'INPS, su impulso del Ministero del lavoro, a incrementare i controlli *ex ante*. La scelta comporta la sospensione dell'istruttoria delle pratiche e il blocco dei pagamenti del beneficio e prevede l'invio alle sedi di liste di posizioni per le quali il possesso dei requisiti risulta dubbio a seguito dei controlli automatizzati delle banche dati a disposizione dell'istituto. L'esito negativo dei controlli, comunicato dai comuni, determina la reiezione della domanda a cura dell'operatore di sede; qualora non pervenga riscontro nei 30 giorni, in presenza di riscontro positivo da parte dei comuni, si procede all'istruttoria per la verifica di tutti gli altri requisiti. Tuttavia, per le pratiche a rischio per le quali i comuni non abbiano fornito alcun riscontro, si procede alla segnalazione con apposito *alert* per richiamare l'attenzione in merito alla necessità di controllare, sia pure *ex post*, tali posizioni in via prioritaria.

Il meccanismo di verifica è, comunque, molto complesso e certamente la piena operatività dell'anagrafe nazionale consentirà di semplificare ed agevolare l'attività di controllo dei comuni.

L'azione di Governo va proprio in questa direzione: potenziare il sistema dei controlli preventivi massivi attraverso l'incrocio tra diverse banche dati delle Pubbliche Amministrazioni detentrici degli stessi.

L'esigenza prospettata dagli Onorevoli interroganti ha certamente una sua ragio-

nevolezza in quanto finalizzata a razionalizzare il sistema e l'efficacia dell'attività di verifica.

A questo fine, infatti, coerentemente anche con l'obiettivo sotteso all'atto d'indirizzo accolto dal Governo e segnalato dagli Onorevoli interroganti, è già attiva una collaborazione con l'INPS e l'Agenzia delle entrate – atta a definire ulteriori strumenti funzionali alla semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato – all'interno del quale sarà posto all'attenzione, tra l'altro, anche il tema del rafforzamento dei controlli di riferimento.

È stato attivato, inoltre, anche un Tavolo con il Ministero dell'interno, l'Anci e l'Inps atto a potenziare i controlli anagrafici ai fini RdC con particolare attenzione, tra l'altro, alla verifica della composizione del nucleo familiare di riferimento.

Tanto rappresentato, in relazione a quanto prospettato dall'interrogante, si ritiene in ogni caso necessario un maggiore approfondimento atto a valutare, tra l'altro, anche l'impatto di tale previsione in materia di protezione dei dati personali posto che i Centri di assistenza fiscale sono enti privati.

Concludo sottolineando che il Ministero del lavoro sta proseguendo, in raccordo e con la collaborazione delle altre amministrazioni competenti, nell'attività di razionalizzazione del sistema dei controlli congiuntamente all'attività di semplificazione amministrativa delle procedure che risultano strategiche per il contrasto dei comportamenti scorretti e degli abusi in materia di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo C. 2298 Siani (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	76
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	77
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08024 Bagnasco: Sulla mancata inclusione delle associazioni dei pazienti nelle commissioni di valutazione dei farmaci .....	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-08021 Lapia: Ragioni della mancata emanazione del decreto del Ministro della salute sulla istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie .....	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-08022 Gemmato: Ragioni del mancato acquisto e utilizzo del vaccino Janssen .....	73
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-08023 Bologna: Iniziative volte ad agevolare l'accesso al Fondo AIFA per il rimborso dei farmaci orfani, al fine di sostenere le terapie per i pazienti con patologie rare e gravi ..	73
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-08025 Mammi: Iniziative per contribuire a identificare le cause dell'epatite acuta pediatrica attualmente in circolazione .....	74
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	84
5-08026 Noja: Iniziative per attuare le norme volte ad assicurare l'erogazione dei test diagnostici di Next-Generation Sequencing (Ngs) .....	74
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-08027 Carnevali: Iniziative per dare completa esecuzione al Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica attraverso l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018 .....	74
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	88

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**Nuovo testo C. 2298 Siani.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michela ROSTAN, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione procederà all'espressione del parere nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 9 maggio.

Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia), per le parti di propria competenza, sul nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2298 e abb., recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », come risultante al termine della fase emendativa svolta presso la Commissione di merito. Il provvedimento, di interesse per la XII Commissione in quanto recante norme a tutela dell'infanzia e della maternità, è composto da quattro articoli e interviene su altrettante linee direttrici.

L'articolo 1 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo, esso converte in obbligo per il giudice quella che finora era una mera facoltà, cioè di disporre o mantenere la custodia cautelare, nel solo caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che la impongono, solo ed esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata, nel caso in cui l'imputato sia una donna incinta o

madre di prole, convivente, di età non superiore a sei anni, ovvero il padre della medesima prole, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. La proposta di legge prevede, inoltre, che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per l'imputato che sia l'unico genitore di figlio convivente con disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.

Il medesimo articolo reca, quindi, norme in materia di esecuzione delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare, prevedendo che l'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza, quando rilevi che l'imputato rientri in una delle categorie di imputati sopradescritte, ne dia atto nel verbale. Tale verbale è trasmesso al giudice con tempistiche tali da consentire a quest'ultimo di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose, anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

Analogamente, il provvedimento in oggetto interviene sulla procedura di esecuzione delle pene definitive, prevedendo che qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale – norma che, come modificata dall'articolo 2 della presente proposta di legge, applica tale fattispecie ai casi in cui il destinatario della pena sia, tra l'altro, una donna incinta o madre di infante inferiore ad anni uno o, se gravemente disabile a norma della legge n. 104 del 1992, ad anni tre – il pubblico ministero ne debba informare immediatamente il magistrato di sorveglianza, al fine di consentire a quest'ultimo di applicare la norma sul differimento, in modo tale da evitare l'ingresso in istituto di donne in evidente condizione di incompatibilità con il regime penitenziario.



L'articolo 2 della proposta di legge in esame reca invece modifiche al codice penale, in materia di fattispecie al ricorrere delle quali è previsto il differimento obbligatorio, o al contrario facoltativo, dell'esecuzione della pena. Per quanto concerne il differimento obbligatorio (articolo 146 del codice penale), è previsto che esso si applichi anche al caso in cui il destinatario della pena sia la madre di figlio di anni tre, e non più solo di anni uno, qualora il figlio sia portatore di disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, ovvero il padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità. Per quanto riguarda invece il differimento facoltativo (articolo 147 del codice penale), si prevede che esso si applichi non solo al caso della madre, ma anche del padre di prole inferiore di anni tre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.

L'articolo 3 reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario. In particolare, in materia di detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter della predetta legge, prevede che, quando trattasi di donna incinta o madre di prole convivente di età inferiore ad anni dieci, o di padre, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la detenzione domiciliare possa essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, e che, comunque, in tali casi la persona debba essere ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Inoltre, esso interviene sull'articolo 47-quinquies della medesima legge, che disciplina la cosiddetta detenzione domiciliare sociale, ovvero il caso in cui, non essendo stato possibile applicare sin dall'inizio la misura della detenzione domiciliare, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena (ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo), se vi è la possibilità di ripristinare la

convivenza con i figli, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli. La proposta di legge in esame prevede che tale misura sia applicata a prescindere dalla sussistenza di un concreto pericolo di commissione di altri delitti, e statuendo che, invece, in caso di sussistenza di tale pericolo, la detenzione possa essere disposta esclusivamente in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 reca modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di case famiglia protette, prevedendo che, a valle della necessaria (e non più facoltativa) stipulazione di convenzioni con il Ministero della giustizia, siano in particolare i comuni i soggetti incaricati ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, allo scopo riconvertendo prioritariamente gli immobili di proprietà comunale, purché idonei, e ad adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espriata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.

Alla luce delle considerazioni svolte, illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere favorevole illustrata.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.**

**Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 maggio 2022.



Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 maggio scorso il relatore, deputato De Filippo, ha svolto la relazione.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.**

**Nuovo testo C. 2531 Gadda.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 maggio 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 maggio scorso la relatrice, deputata Foscolo, ha svolto la relazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — In-*

*terviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08024 Bagnasco: Sulla mancata inclusione delle associazioni dei pazienti nelle commissioni di valutazione dei farmaci.**

Roberto BAGNASCO (FI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, affermando di comprendere, anche grazie ad essa, come il mancato coinvolgimento che le associazioni dei pazienti hanno lamentato nell'ultimo periodo sia dovuto essenzialmente a difficoltà temporanee, connesse al periodo emergenziale. Ringrazia il Governo, e il sottosegretario Andrea Costa in particolare, per l'impegno profuso nei lavori parlamentari negli ultimi, lunghi mesi di pandemia, che con l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera del decreto-legge n. 24 del 2022, cosiddetto « ri-aperture », sembrano essere finalmente superati, ed esprime la propria convinzione che lo stesso impegno e la stessa attenzione potranno ora essere profusi nell'affrontare, tra le altre cose, anche l'importante tema di cui all'interrogazione in esame. Ribadendo la propria aspettativa che nei prossimi mesi il rapporto tra l'AIFA e le associazioni dei pazienti torni a consolidarsi, preannuncia che il proprio gruppo continuerà a vigilare sulla questione, per verificare che ciò accada effettivamente.

**5-08021 Lapia: Ragioni della mancata emanazione del decreto del Ministro della salute sulla istituzione**

della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie.

Rosa MENGA (MISTO-EV-VE) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), preannunciando, in conclusione, il proprio impegno personale ad attivarsi affinché si possa accelerare nella soluzione della questione sollevata dall'interrogante, sulla quale è peraltro tuttora in corso un'interlocuzione con le regioni.

Rosa MENGA (MISTO-EV-VE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

Ringrazia il sottosegretario, soprattutto per l'impegno assunto a conclusione della sua risposta, apprezzando l'apertura così manifestata. Tuttavia, il ritardo accumulato è a suo avviso inaccettabile e, se è certamente vero che il Servizio sanitario nazionale continua a prendere in carico i pazienti affetti da talassemia e dalle altre emoglobinopatie, questo non basta a garantire che il livello dell'assistenza fornita sia il medesimo su tutto il territorio nazionale. Riferisce, ad esempio, della situazione della propria provincia di provenienza, quella di Foggia, dove si registra una cronica deficienza sia in ordine alla disponibilità dei necessari farmaci sia in ordine al personale infermieristico dedicato. Infine, segnala che con l'interrogazione in oggetto chiedeva al Governo di esprimersi anche in ordine all'eventuale riassegnazione dei fondi stanziati in favore dell'istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, punto sul quale constata di non aver ricevuto alcuna risposta.

**5-08022 Gemmato: Ragioni del mancato acquisto e utilizzo del vaccino Janssen.**

Marcello GEMMATO (FDI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta, che non è sufficiente a fugare i suoi dubbi. Ripercorre le vicende che hanno caratterizzato il percorso autorizzativo del vaccino Janssen, a livello europeo e nazionale, evidenziando in primo luogo una certa confusione applicativa, nella quale egli stesso è rimasto personalmente coinvolto, ma anche e soprattutto l'elemento problematico di un'incoerenza di fondo. Questo vale in particolare per quanto riguarda la dose *booster* del citato vaccino che, autorizzato dall'EMA in data 16 dicembre 2021, è stato apertamente sconsigliato, meno di una settimana dopo, dalla Commissione tecnico scientifica dell'AIFA, in particolare per tutti i casi per i quali debba ritenersi clinicamente opportuna la somministrazione di un vaccino a mRNA. A suo avviso, indicazioni discordanti tra istituzioni specializzate non possono che incidere in senso profondamente negativo sulla propensione al vaccino della popolazione. A queste conseguenze di carattere prettamente sanitario deve a suo avviso aggiungersi una riflessione sul danno economico, altrettanto grave, determinato dalla scelta di sconsigliare il vaccino Janssen, visto e considerato che esso è venduto a un prezzo pari alla metà di quello del vaccino Pfizer. Afferma di non poter più considerare una mera casualità il fatto di trovarsi sempre a constatare decisioni governative che convergono, tutte, in favore dell'utilizzo preferenziale di un certo tipo di vaccino prodotto da una specifica casa farmaceutica, anche quando le evidenze scientifiche e la convenienza economica porterebbero a privilegiare altre soluzioni.

**5-08023 Bologna: Iniziative volte ad agevolare l'accesso al Fondo AIFA per il rimborso dei farmaci orfani, al fine di sostenere le terapie per i pazienti con patologie rare e gravi.**

Fabiola BOLOGNA (CI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti e per avere ricordato che la legge n. 175 del 2021, sulle malattie rare, ha previsto un'integrazione del fondo per i farmaci orfani attraverso un versamento aggiuntivo del 2 per cento delle spese autocertificate delle aziende farmaceutiche. Nel ricordare che tali risorse sono destinate alla cura di una serie di gravi patologie, incluse quelle pediatriche, ribadisce che occorre prestare una particolare attenzione nei confronti dei pazienti in condizioni di fragilità.

In conclusione, si augura che con il riavvio delle procedure di accesso al fondo costituito presso l'AIFA sia possibile acquisire una maggiore disponibilità di dati al fine di effettuare un'ulteriore riflessione sulle esigenze di tali pazienti.

**5-08025 Mammì: Iniziative per contribuire a identificare le cause dell'epatite acuta pediatrica attualmente in circolazione.**

Gilda SPORTIELLO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per avere ricostruito i passaggi della diffusione a livello globale di gravi casi di epatite in età pediatrica. In ragione della delicatezza della situazione, reputa doverosa la diffusione di tutte le informazioni necessarie al fine di scongiurare un eccessivo allarmismo. Valuta quindi favorevolmente la previsione di specifiche campagne di comunicazione, anche al fine di contrastare il diffondersi di ipotesi prive di base scientifica.

Ritiene che in presenza di un dato di assoluta gravità, come quello rappresentato dal fatto che per circa 10 per cento dei

soggetti interessati è stato necessario effettuare un trapianto, accanto a un'adeguata informazione sia necessario potenziare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio. Nel dichiararsi sicura che il Ministero della salute continuerà a procedere nella direzione intrapresa, manifesta ampia disponibilità a sostenere tutte le opportune iniziative al riguardo.

**5-08026 Noja: Iniziative per attuare le norme volte ad assicurare l'erogazione dei test diagnostici di Next-Generation Sequencing (Ngs).**

Lisa NOJA (IV) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Lisa NOJA (IV), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, ricordando che la destinazione di specifiche risorse per promuovere la diagnosi precoce dei tumori era già stata prevista da una normativa introdotta alla fine del 2020 e che, pertanto, l'istruttoria al riguardo avrebbe dovuto essere già stata completata. Nell'interrogarsi sull'effettiva disponibilità delle risorse relative al 2021, ribadisce la necessità di concludere in tempi estremamente rapidi le procedure attuative della normativa in vigore. Ricorda, infatti, che per molti malati la tempestività della diagnosi e delle cure rappresenta un fattore essenziale.

In conclusione, auspica che nelle prossime settimane siano pubblicati tutti i decreti attuativi, senza dover ricorrere a un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

**5-08027 Carnevali: Iniziative per dare completa esecuzione al Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica attraverso l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018.**

Angela IANARO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Angela IANARO (PD), replicando, nel rilevare che l'espressione « nelle more » viene ripetuta con frequenza nella risposta fornita dal Governo, esprime l'auspicio che si possa celermente completare l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018. Nel segnalare che a livello europeo la ricerca biomedica viene considerata una priorità, pone in risalto l'esigenza di velocizzare le procedure nazionali e di renderle maggiormente armoniche con quanto previsto nel resto del continente.

Coglie l'occasione per ribadire la necessità di superare anche le criticità in tema di

sperimentazione preclinica, derivanti da un non corretto recepimento della direttiva europea 2010/63, ricordando che la normativa introdotta a livello nazionale pone i ricercatori italiani in una condizione di inferiorità e determina ritardi nello sviluppo dei progetti di ricerca, con una conseguente « fuga dei cervelli ». In conclusione, esprime l'auspicio che vi sia una maggiore sensibilità verso la promozione della ricerca scientifica nazionale.

Michela ROSTAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo C. 2298 Siani.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2298 Siani e abb., recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che la proposta di legge, per quanto concerne le materie di competenza della XII Commissione, interviene, seguendo diverse linee direttrici, sulla normativa riguardante il trattamento delle imputate e condannate madri, perseguendo il fine di tutelare il superiore interesse del minore, evitando che questi sia costretto, a causa di colpe non sue, a vivere i propri primi anni in una struttura detentiva, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla sua crescita;

evidenziato che la predetta proposta, in linea con tale finalità complessiva, si propone di alleggerire il regime cautelare e detentivo delle imputate o condannate madri, limitando al minimo le possibilità di detenzione in carcere e incentivando, al contrario, il ricorso a misure quali la de-

tenzione domiciliare presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza e, soprattutto, presso gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri;

rilevato altresì che il provvedimento in oggetto estende la gran parte delle suddette misure in favore delle imputate o detenute madri anche agli imputati o condannati padri, qualora le madri siano decedute o assolutamente impossibilitate a dare assistenza alla prole; con riferimento alla custodia cautelare in carcere, in particolare, essa è in linea di massima esclusa quando l'imputato sia l'unico genitore di un figlio gravemente disabile, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;

osservato, inoltre, che la proposta di legge valorizza il ruolo dei comuni e dei servizi sociali nell'attività di istituzione delle case famiglia protette e di reinserimento sociale delle donne, una volta espiata la pena,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2049 Spena e abb., recante « Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che il testo in esame, al fine di promuovere gli obiettivi del provvedimento, prevede la redazione, con cadenza triennale, di un Piano nazionale di interventi;

evidenziato che tra tali interventi rientrano la tutela della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, la promozione di azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole e il rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-08024 Bagnasco: Sulla mancata inclusione delle associazioni dei pazienti nelle commissioni di valutazione dei farmaci.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione sollevata con l'interrogazione parlamentare in esame, l'AIFA ha precisato quanto segue.

Il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti presso le Commissioni tecnico consultive dell'AIFA, allo stato, non è previsto né dal decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco» né dalla Determina AIFA n. 7 del 20 gennaio 2014, che ha approvato il Regolamento recante le norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.

L'AIFA ha sottolineato, tuttavia, che nel corso degli anni sempre ha promosso un dialogo diretto e trasparente con le Associazioni di pazienti, i Rappresentanti della società civile e del mondo accademico, le aziende farmaceutiche, ed ogni altro soggetto interessato, attraverso l'istituzione di «Open AIFA».

Va anche segnalato che con l'inizio della pandemia da COVID-19, a partire dai primi mesi del 2020, tali attività hanno subito un arresto, in quanto il grave stato d'emergenza determinato dal COVID-19 ha impegnato notevolmente l'Agenzia, impattando inevitabilmente sulle attività istituzionali della stessa.

Tuttavia, a conferma della volontà e della rilevanza del coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e dei cittadini nei processi regolatori del farmaco, ricordo la legge 11 gennaio 2018 n. 3: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per

il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che recepisce a livello nazionale quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 536/2014.

In particolare, la menzionata legge garantisce l'inclusione dei pazienti nei processi di valutazione dei medicinali, disponendo, all'articolo 1, comma 2, che i relativi decreti attuativi siano emanati nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra i quali, alla lettera g): la «definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare».

Inoltre, all'articolo 2, comma 1, è prevista l'istituzione, presso AIFA, del «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici», nella cui composizione è prevista la presenza di almeno due componenti, indicati dalle Associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale.

Sulla base di quanto sopra sintetizzato, emerge con ogni evidenza che il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti è un passaggio rilevante nel corso dei processi decisionali, in quanto rappresentanti delle esperienze reali che consentono di migliorare la promozione e la tutela della salute dei cittadini, in questo senso l'AIFA ha inteso rassicurare che intende garantire e integrare, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, il continuo dialogo con le associazioni in questione.



## ALLEGATO 4

**5-08021 Lapia: Ragioni della mancata emanazione del decreto del Ministro della salute sulla istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativo all'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie e adozione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, attesa la delicatezza della questione in esame che coinvolge i complessi bisogni assistenziali della platea delle persone interessate, è il caso di ricordare che a legislazione vigente il SSN già garantisce la presa in carico dei pazienti interessati.

Tuttavia, ciò non toglie che l'istituzione della rete nazionale rappresenta una ulteriore e significativa misura per rispondere alle esigenze di cura di tali pazienti.

Come noto, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 437, ha previsto l'istituzione della Rete Nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie.

Lo schema di decreto è stato prontamente predisposto dagli Uffici del Mini-

stero della salute, condiviso con i portatori di interesse, ed è stato inviato alla Conferenza Stato-regioni.

All'esito del confronto regionale ed in particolare a talune osservazioni formulate dalle regioni in merito allo schema di decreto, si è reso necessario un supplemento di attività istruttoria, volto ad individuare una soluzione praticabile ai fini del perfezionamento dell'*iter* per l'adozione del provvedimento.

Pertanto, ringrazio l'onorevole interrogante per aver sollevato la questione in esame, che pur essendo già all'attenzione del Ministero, sarà oggetto di ulteriore attività propulsiva ai fini di una decisiva positiva conclusione della procedura in corso.

Sarà mia cura informare l'onorevole prontamente sull'ulteriore corso dello schema di provvedimento.

## ALLEGATO 5

**5-08022 Gemmato: Ragioni del mancato acquisto e utilizzo del vaccino Janssen.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si evidenzia che il vaccino anti COVID-19 prodotto dall'azienda farmaceutica Janssen è stato autorizzato dall'Agenzia Europea per i medicinali – *European Medicines Agency* in data 11 marzo 2021, a seguito di un percorso approfondito di valutazione, tramite « rolling-review », che era iniziata in data 1° dicembre 2020.

Subito dopo la decisione della Commissione europea, la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA, in data 12 marzo 2021, ha approvato il vaccino Janssen, che è stato quindi reso disponibile in Italia (Determina AIFA n. 31/2021 del 15 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 2021).

In data 11 giugno 2021, a causa del segnale di farmacovigilanza relativo ai casi di trombosi associate a trombocitopenia per il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), tenendo conto delle analogie esistenti tra il vaccino Vaxzevria e il vaccino Janssen, quest'ultimo, con la Circolare del Ministero della salute n. 26246 dell'11 giugno 2021, veniva raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni.

Come specificato nella menzionata Circolare n. 26246/2021, qualora si determinino specifiche situazioni in cui siano evidenti le condizioni di vantaggio della singola somministrazione ed in assenza di altre opzioni, il vaccino Janssen andrebbe preferenzialmente utilizzato, previo parere del Comitato etico territorialmente competente.

In data 16 dicembre 2021, a seguito di una richiesta di valutazione accelerata iniziata da EMA il 22 novembre 2021, è stata autorizzata (con Variazione EMA 11/0033) la dose *booster*, come riportato di seguito: « Una dose di richiamo (seconda dose) di 0,5 ml di COVID-19 Vaccine Janssen può

essere somministrata per via intramuscolare almeno 2 mesi dopo la vaccinazione primaria con COVID-19 Vaccine Janssen, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni (vedere anche paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1). Una dose di richiamo di 0,5 ml di COVID-19 Vaccine Janssen può essere somministrata come dose di richiamo eterologa dopo il completamento della vaccinazione primaria con uno dei vaccini anti COVID-19 a mRNA approvati.

L'intervallo tra l'ultima dose della vaccinazione primaria con un vaccino a mRNA e la dose di richiamo eterologa con COVID-19 Vaccine Janssen è quello autorizzato per la dose di richiamo del vaccino a mRNA ».

Tale variazione è stata valutata dalla Commissione Tecnico Scientifica-CTS di AIFA, riunita in seduta permanente in data 22 dicembre 2021, con il parere di seguito riportato: « la CTS, esaminata l'istruttoria predisposta dagli uffici, ritiene che, sulla base di una valutazione complessiva del valore terapeutico del vaccino rispetto alle alternative disponibili, la dose *booster* con vaccino J&J dovrebbe essere riservata ai casi nei quali la somministrazione di un vaccino a mRNA non sia considerata clinicamente opportuna ».

È importante ricordare che il parere della CTS si inserisce in un contesto più generale che, a partire dal settembre 2021, ha portato alla definizione della strategia di utilizzo delle dosi *booster* dei vaccini anti-COVID-19.

Infatti, a fronte dei dati epidemiologici di ripresa dei contagi e delle evidenze scientifiche che a mano a mano si venivano ad accumulare, è stato ritenuto necessario un allargamento progressivo della platea di soggetti a cui offrire la dose *booster*, nonché la progressiva riduzione dell'intervallo

dall'ultima somministrazione del ciclo primario (che nel caso di Janssen era coincidente con l'unica somministrazione ricevuta).

Inoltre, sono emerse evidenze scientifiche che hanno chiaramente dimostrato la maggiore efficacia e la migliore sicurezza del *booster* eterologo con vaccino a mRNA rispetto a quello omologo, come recepito nel parere della CTS sopraccitato.

In particolare, proprio con riferimento al vaccino Janssen, l'Agenzia aveva già affrontato l'argomento della dose *booster* in data 3 novembre 2021, e il parere era stato recepito dalla Circolare del Ministero della salute n. 50080 del 3 novembre 2021, in cui è riportato che « tutti i soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) ».

Successivamente, tale intervallo è stato portato a 5 mesi (Circolare del Ministero della salute 53312-22 novembre 2021) e quindi a 4 mesi (Circolare del Ministero della salute 59207-24 dicembre 2021).

Sulla base delle argomentazioni fornite, emerge chiaramente come l'AIFA e il Ministero della salute abbiano messo in atto, ancora prima che EMA autorizzasse le dosi *booster* dei diversi vaccini anti COVID-19 (5 ottobre 2021 per Comirnaty, 29 ottobre 2021 per Spikevax e 16 dicembre 2021 per Janssen), tutte le misure atte a garantire la massima protezione ai soggetti vaccinati con Janssen, privilegiando la strategia vaccinale eterologa con vaccino a mRNA.

Da ultimo, rammento che, come riportato nel parere della CTS, laddove non fosse considerata clinicamente opportuna la somministrazione di una dose *booster* con vaccino a mRNA, resta disponibile e autorizzata la somministrazione di una dose *booster* omologa con Janssen.

## ALLEGATO 6

**5-08023 Bologna: Iniziative volte ad agevolare l'accesso al Fondo AIFA per il rimborso dei farmaci orfani, al fine di sostenere le terapie per i pazienti con patologie rare e gravi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'AIFA è costantemente impegnata nel garantire un accesso tempestivo e sostenibile alle cure, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti dei pazienti più fragili.

Con specifico riferimento ai farmaci destinati al trattamento delle malattie rare, secondo una recente analisi indipendente (*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations-EFPIA, aprile 2022*), l'Italia è al quarto posto tra gli Stati U.E. per numero di farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale dopo la loro autorizzazione da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali-European Medicines Agency (superata solo da Germania, Danimarca e Austria, e davanti a Paesi con capacità di spesa e dimensioni corrispondenti, quali Francia e Spagna).

Inoltre, l'AIFA persegue in modo chiaro l'obiettivo di garantire l'accesso rapido a terapie innovative in contesti nei quali manchino alternative terapeutiche.

Il Fondo Nazionale AIFA, cosiddetto Fondo 5 per cento, istituito dall'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, recante: « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è stato istituito al fine di garantire al paziente di accedere gratuitamente a cure che presentano anche solo dati preliminari di efficacia, purché prescritte dal medico specialista, e previa valutazione di AIFA circa la sussistenza dei requisiti regolatori.

Il Fondo cosiddetto del 5 per cento, come noto, è alimentato dai versamenti delle imprese farmaceutiche, pari al 5 per cento delle proprie spese promozionali nell'anno immediatamente precedente.

In base al comma 19, lettera a), dello stesso articolo 48, il 50 per cento del Fondo è destinato « per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie ».

Inizialmente pensato come strumento straordinario per consentire un accesso precoce a farmaci per malattie gravi, e circoscritto a pochissimi e limitati casi per diversi anni, l'accesso al Fondo 5 per cento negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, specie per far fronte alle richieste concernenti l'impiego prolungato di farmaci « off-label ».

Ciò ha comportato, di fatto, che le risorse disponibili sono passate da più di 20 milioni di euro nel 2010 a meno di 11 milioni nel 2021, a fronte di richieste superiori ai 50 milioni l'anno.

Per tali ragioni, in data 11 novembre 2021, l'AIFA ha dovuto disporre, in via cautelativa, la temporanea sospensione dell'utilizzo del Fondo 5 per cento, in considerazione del fatto che nel 2021 la spesa prevista a carico dello stesso sarebbe ammontata ad oltre 50 milioni di euro, a fronte di una capienza, per lo stesso periodo annuale, di soli 10,5 milioni.

Successivamente, in data 30 novembre 2021 l'AIFA, con una nota indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, ha provveduto a riavviare le procedure di accesso al Fondo 5 per cento e definire i criteri di accesso, sulla base della legge 10 novembre 2021, n. 175: « Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani », che all'articolo 11 dispone l'integrazione del Fondo 5 per cento con un'ulter-

riore quota pari al 2 per cento delle spese sostenute annualmente dalle aziende farmaceutiche per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

Si osserva che i nuovi criteri di accesso al Fondo mirano a tutelare l'accesso a medicinali « in attesa di commercializzazione » nel rispetto delle indicazioni della legge citata.

Colgo l'occasione per ricordare che l'ordinamento vigente prevede anche altre misure finalizzate a consentire l'accesso precoce alle terapie per pazienti privi di alternative terapeutiche autorizzate, nel senso che sono previste specifiche disposizioni che consentono di accedere gratuitamente a terapie che possono rappresentare una speranza di cura.

Segnatamente, una prima opzione è rappresentata dall'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, cosiddetto uso compassionevole, ai sensi del decreto ministeriale 7 settembre 2017, recante « Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica ».

L'uso compassionevole permette l'accesso gratuito, con onere a carico dell'azienda farmaceutica, a:

- 1) medicinali sperimentali;
- 2) medicinali autorizzati per indicazioni diverse (uso *off label*);
- 3) medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul territorio nazionale.

L'azienda farmaceutica può avviare programmi di uso compassionevole, rivolti a più pazienti che presentano determinati requisiti preliminarmente individuati e sulla

base di un protocollo clinico definito e identico per tutti i pazienti, oppure può consentire l'accesso gratuito su base nominale per singolo paziente.

Le evidenze scientifiche richieste per la somministrazione di un farmaco tramite uso compassionevole sono graduate a seconda della patologia e della gravità del caso, come specificato dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 settembre 2017.

Qualora il farmaco sia già approvato per altra indicazione (e quindi disponibile in Italia) il paziente può accedervi attraverso una prescrizione *off-label*, ossia la somministrazione di medicinali già autorizzati ma per patologie, popolazioni o posologie diverse da quelle oggetto di richiesta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 94 del 1998, autorizzata dall'Azienda sanitaria che lo ha incarico.

Per completezza, si segnala inoltre che la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, ha previsto che, in assenza di alternativa terapeutica, medicinali innovativi autorizzati in altri Stati, medicinali sperimentali e medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, possano essere inseriti in appositi elenchi, predisposti, previo parere favorevole della Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, per l'erogazione a carico del SSN, in forma generalizzata, a tutti i pazienti che rientrano nei criteri di inclusione previsti nel provvedimento di inserimento. L'inserimento in tali elenchi è subordinato all'esistenza di risultati di studi clinici di fase seconda che dimostrino un'efficacia adeguata con un profilo di rischio accettabile a supporto dell'indicazione richiesta.

## ALLEGATO 7

**5-08025 Mammi: Iniziative per contribuire a identificare le cause dell'epatite acuta pediatrica attualmente in circolazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame solleva una problematica di particolare rilevanza, che richiede una dettagliata ed articolata disamina.

Ma andiamo per gradi: un aumento dei casi di epatite acuta grave ad eziologia sconosciuta, tra bambini precedentemente sani, è stato segnalato dal Regno Unito al sistema di notifica del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il 5 aprile 2022.

I test effettuati hanno escluso l'epatite virale di tipo A, B, C, D ed E, nonché altre cause note di epatite acuta.

A seguito di questa allerta, gli Stati Uniti e diversi Paesi dell'Unione europea/Spazio economico europeo (UE/SEE) hanno segnalato casi sospetti.

Il quadro clinico è quello di un'epatite acuta grave, con livelli aumentati di enzimi epatici e, in molti casi, con ittero.

Nella maggior parte dei casi fino ad oggi, l'esordio dell'ittero è stato preceduto da sintomi gastrointestinali con vomito, diarrea e nausea.

Alcuni pazienti hanno richiesto il ricovero presso Unità di epatologia pediatrica, ed altri sono stati sottoposti a trapianto di fegato.

Il Ministero della salute, fin dalle prime segnalazioni da parte dell'OMS e dell'ECDC (Centro Europeo per il controllo delle Malattie), ha provveduto a condividere con le regioni/PA le informazioni fornite a livello europeo, incoraggiando la segnalazione di casi con simili caratteristiche eventualmente osservati nel territorio nazionale.

In data 14 aprile 2022, sono state trasmesse alle regioni/PA anche le informazioni fornite dall'*Early Warning and Response System* (EWRS), riguardo ad un aumento dei casi di epatite acuta a eziolo-

gia sconosciuta, in bambini precedentemente sani di età inferiore a 10 anni, occorsi nel Regno Unito, ed è stato richiesto ai referenti regionali di segnalare, con urgenza, l'identificazione o meno di casi di epatite acuta ad eziologia sconosciuta osservati in bambini di età <16 anni, con transaminasi (aspartato aminotransferasi – AST, o alanina aminotransferasi – ALT) superiori a 500 IU/L.

In data 15 aprile 2022, sono stati comunicati alle regioni/PA gli aggiornamenti pervenuti dal Regno Unito e dalla Spagna, e a segnalare il lavoro scientifico pubblicato sulla rivista «Eurosurveillance», concernente la descrizione dell'indagine iniziale sui primi casi scozzesi.

Sono state condivise, inoltre, le definizioni di caso provvisorie, secondo l'OMS distinte in « caso confermato », « caso possibile » e « caso epidemiologicamente correlato »; si è ribadita la necessità di comunicare immediatamente tutti i casi di epatite acuta ad eziologia sconosciuta, e con transaminasi (AST o ALT) di oltre 500 IU/L, osservati in bambini o ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

In data 16 aprile 2022, è stata trasmessa la sintesi della Relazione dell'OMS sui casi occorsi in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, riportante anche i *link* ai siti internazionali utili per eventuali approfondimenti, mentre il 18 aprile sono stati trasmessi alle regioni/PA gli ulteriori aggiornamenti pervenuti dall'ECDC, con la descrizione dei casi in Olanda, Spagna, Irlanda e Danimarca e con l'algoritmo diagnostico raccomandato nel Regno Unito.

Il 19 aprile le regioni/PA sono state sollecitate a comunicare al Ministero della salute l'identificazione, o meno, di casi di epatite acuta ad eziologia sconosciuta in bambini, ed il 20 aprile è stato pubblicato



sul portale del Ministero ([https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_eventiEpidemici\\_2435\\_comunicato\\_itemComunicatoO\\_files\\_itemFilesO\\_fileAzione.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_eventiEpidemici_2435_comunicato_itemComunicatoO_files_itemFilesO_fileAzione.pdf)) il Bollettino sugli eventi epidemici all'estero dell'OMS: « Epatite acuta di origine sconosciuta – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ».

Questo Documento, trasmesso anche alle regioni/PA, riporta la situazione epidemiologica internazionale, le attività di sanità pubblica, la risposta clinica e di salute pubblica attivata in tutto il Regno Unito per coordinare la ricerca dei casi e le indagini sulla causa della malattia.

Il Documento riporta anche la valutazione del rischio dell'OMS, che ritiene molto probabile la rilevazione di ulteriori casi prima dell'identificazione dell'eziologia (biologica, chimica o altro agente) delle epatiti, prima dell'adozione di adeguate misure di controllo e prevenzione.

L'OMS ha raccomandato agli Stati Membri di identificare, indagare e segnalare potenziali casi che si fossero adattati alla definizione del caso.

Il 20 aprile, inoltre, le regioni e le PA sono state aggiornate sulla situazione epidemiologica in ambito internazionale, sulle nuove definizioni di caso adottate dall'OMS, e sulla valutazione del rischio, mentre il 23 aprile è stata diramata la Circolare n. 22809 del Ministero della salute « Casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica », che riporta la situazione epidemiologica internazionale e quella nazionale al 22 aprile 2022, la definizione di caso per la sorveglianza, la valutazione del rischio, le azioni intraprese a livello nazionale e le modalità di segnalazione, oltre alle raccomandazioni sulle misure di controllo.

Il documento è consultabile al seguente link: [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_notizie\\_5889\\_0\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5889_0_file.pdf). Lo stesso 23 aprile è stata pubblicata nel sito web del Ministero della salute una pagina dedicata ai casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica: [https://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministro&id=5889](https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministro&id=5889).

Il giorno dopo si è inoltrata alle regioni/PA una comunicazione dell'OMS che ag-

giornava il numero dei casi, e descriveva le attività in corso, proponendo una definizione di caso leggermente modificata, e sottolineando come la priorità fosse quella di determinare l'eziologia: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/multi-country-acute-severe-hepatitis-of-unknown-origin-in-children>.

Il 26 aprile il Ministero ha diffuso il Bollettino degli eventi epidemici all'estero: « Epatite acuta di origine sconosciuta in bambini – più Paesi », riportante la modifica della definizione di caso dell'OMS, la descrizione del focolaio al 21 aprile 2022, le attività di sanità pubblica, la valutazione del rischio dell'OMS, secondo il quale, con le notifiche di nuovi casi di recente insorgenza e con la ricerca attiva dei casi, sia molto probabile che vengano rilevati ulteriori casi prima che la causa possa essere confermata, e possano essere implementate misure di controllo e prevenzione più specifiche, di seguito il link: <https://mailweb.salute.gov.it/service/home/~/?auth=co&loc=it&id=103456&part=2>.

Inoltre, con decreto ministero salute del 27 aprile 2022, è stata istituita un'Unità di Crisi, composta da rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni/PA, dell'ISS, di Agenas, di AIFA, dei Carabinieri-NAS, nonché di Società Scientifiche, quali: Società Italiana di Pediatria (SIP), Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia (FIRE), Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP), Società Italiana di Igiene (Siti).

Nella consapevolezza che la situazione deve essere attentamente seguita e monitorata, al momento attuale è in corso la definizione di una nuova Circolare Ministeriale, volta ad uniformare e coordinare le misure di controllo di sanità pubblica sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, saranno intraprese ulteriori iniziative di comunicazione, con particolare riguardo alla Scuola, fondate sul consolidarsi delle conoscenze scientifiche e tenuto conto della situazione epidemiologica, in accordo con le valutazioni del rischio e



delle indicazioni provenienti da OMS e ECDC.

Da ultimo, con riguardo alla sorveglianza epidemiologica, l'ISS sta provvedendo giornalmente ad integrare le segnalazioni pervenute dal Ministero con quelle

che riceve l'Istituto Superiore di Sanità, attraverso la *mail* dedicata e la rete della sorveglianza speciale dell'epatite acuta, SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta (SEIEVA), che è stata opportunamente allertata.

## ALLEGATO 8

**5-08026 Noja: Iniziative per attuare le norme volte ad assicurare l'erogazione dei test diagnostici di Next-Generation Sequencing (Ngs).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole per aver posto l'attenzione sull'utilizzo delle risorse già stanziare per il potenziamento dei test di Next-generation Sequencing (Ngs), cioè strumenti innovativi di prevenzione che, individuando le alterazioni molecolari all'origine dei tumori, garantiscono una diagnosi precoce.

Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere al fine di assicurare la necessaria erogazione dei test diagnostici Ngs, ricordo che l'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; il successivo comma 685, invece, destina il fondo summenzionato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

La norma prevede, al comma 686, che il Ministro della salute, con proprio decreto, individui i criteri e le modalità di riparto del fondo in questione, nonché il sistema di monitoraggio e l'impiego delle somme.

Pertanto, al fine della individuazione dei presupposti tecnico-scientifici su cui basare le determinazioni del sopraindicato decreto ministeriale, è stato istituito, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, un Tavolo di lavoro cui partecipano esperti nazionali di provata esperienza, finalizzato in primo luogo all'individuazione della patologia oncologica per la quale sia possibile avvalersi nell'immediato di tecnologia di sequenziamento genomico esteso (NGS) per la diagnosi molecolare, al fine di una appropriata scelta di terapie disponibili collegate ad alterazioni molecolari e a definire le modalità di prescrizione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio dei test

di (NGS) nell'ambito del percorso di cura con garanzia di appropriatezza d'uso, nell'ottica di una politica economico-sanitaria efficace ed efficiente.

Ad esito dell'istruttoria effettuata da parte del sopra citato Tavolo, è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale con i relativi allegati:

1. la tabella di riparto delle somme alle Regioni;
2. gli elementi tecnico-scientifici;
3. le procedure organizzative raccomandate.

È stato acquisito anche il parere del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) – Sezione I, Sessione II, del 15 febbraio 2022.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del fondo, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse vengono ripartite tra le regioni sulla base del numero di pazienti eleggibili, calcolati sulla stima dei casi di carcinoma non a piccole cellule (adenocarcinoma), non squamoso metastatico del polmone, fino a concorrenza delle risorse disponibili annualmente, prevedendo la possibilità di utilizzo delle risorse entro l'anno 2026.

Inoltre, è prevista l'istituzione di un Comitato di coordinamento, composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, con il compito di valutare le delibere e le relazioni intermedie e finali sulle attività svolte trasmesse dalle regioni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi.

Lo schema di decreto in questione conclusa l'istruttoria tecnica è dal 2 maggio u.s. alle valutazioni politiche ai fini del successivo inoltro alla Conferenza Stato-regioni, acquisire il parere.

## ALLEGATO 9

**5-08027 Carnevali: Iniziative per dare completa esecuzione al Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica attraverso l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver posto l'attenzione sull'argomento e rappresentato quanto segue.

Come noto, l'attivazione del Portale EU sulle sperimentazioni cliniche è ufficialmente operativo dal 31 gennaio 2022 il Regolamento (UE) n. 536/2014, che porta a una trasformazione radicale del sistema e alla gestione armonizzata della valutazione e supervisione delle sperimentazioni cliniche nell'Unione Europea e nell'Area Economica Europea.

Il Regolamento sulle sperimentazioni cliniche e il *Clinical Trials Information System* (CTIS) rappresentano uno dei progetti più ambiziosi del *network* delle agenzie regolatorie europee del farmaco ed è stato disegnato con lo scopo di rafforzare il settore delle sperimentazioni cliniche in Europa, supportando la sua attrattività in materia, ma soprattutto rafforzando il coinvolgimento dei pazienti e il livello di garanzia sulle sperimentazioni e sui dati che queste potranno generare.

L'Italia è pronta ad accettare le nuove domande di sperimentazione clinica che saranno inserite nel CTIS e, al fine di consentire un'applicazione completa del Regolamento, è stata individuata una modalità operativa transitoria, applicabile dal 31 gennaio 2022 fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di riorganizzazione dei comitati etici e della imminente introduzione della tariffa unica di adeguamento nazionale alla normativa UE ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.

In merito alla predisposizione e approvazione dei decreti attuativi della legge 11 gennaio 2018, n. 3, disciplinante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la diri-

genza sanitaria del Ministero della salute » sono stati approvati:

decreto del Ministero della salute 30 novembre 2021 sugli studi clinici no profit e gli studi osservazionali, che ha abrogato il decreto del ministero della salute 17 dicembre 2004, recante « Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini regolativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 » GU Serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2022;

decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2021 recante « Misure di adeguamento dell'idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 » GU Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2022;

decreto Ministero della salute 1° febbraio 2022 recante « Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale », GU Serie Generale n. 63 del 16 marzo 2022.

Segnalo, altresì, che sono in corso di approvazione da parte del Ministero della salute:

il decreto ministeriale sulla tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione con cui, tra l'altro, saranno definiti l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni dei comitati etici territoriali e dei componenti del Centro di coordinamento di cui al decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021;

il decreto che apporta modifiche correttive e integrative al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013;

il decreto ministeriale sull'individuazione e il riordino dei Comitati etici territoriali;

decreto ministeriale per la regolamentazione della fase transitoria fino alla completa attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.

Rappresento, inoltre, che nelle more dell'approvazione dei summenzionati decreti

ministeriali sulla tariffa unica e la fase transitoria, l'AIFA ha fornito le indicazioni per il pagamento della Tariffa unica da parte dei promotori di sperimentazioni cliniche commerciali presentate in applicazione della « Proposta operativa di gestione temporanea delle sperimentazioni secondo regolamento 536/2014 nelle more della piena attuazione dei dm di riordino dei CE e tariffa unica », pubblicata in data 31 gennaio 2022 sul portale istituzionale dell'Agenzia.

Ciò ha consentito di registrare sul portale europeo la prima richiesta di sperimentazione multinazionale, in cui è coinvolta anche l'Italia, alla quale hanno fatto seguito, altre 11 domande di sperimentazione multinazionale.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	90
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	90

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	93
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb. ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	93

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle imprese boschive (CONAIBO) e di Federlegnoarredo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo .....	94
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una coopera-**

**zione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione III sul disegno di legge di ratifica in titolo.

A tale riguardo, rileva che la sottoscrizione a Roma, il 26 novembre scorso, del cosiddetto Trattato del Quirinale si inserisce nella cornice di un rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione franco-italiana accanto

al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco (emblemizzato dal Trattato dell'Eliseo del 1963, siglato dal generale de Gaulle e dal cancelliere Adenauer), quali fulcri della stabilità e del rilancio del disegno comunitario. Come risulta evidente, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha profondamente modificato l'equilibrio dei rapporti tra i principali Stati membri, rilanciando il ruolo di fulcro della Francia, paese storicamente legato ai valori giuridico-politici della tradizione liberaldemocratica, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Osserva come il rilancio della dimensione franco-italiana come cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea abbia acquisito nuovo *appeal*, mentre Parigi mira a consolidare ulteriormente l'asse con la Germania, con un nuovo trattato, emblematicamente sottoscritto ad Aquisgrana, il 22 gennaio 2019, dal presidente Macron e dalla cancelliera Merkel, che introduce una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, similmente a quella delineata all'interno dell'Alleanza atlantica, ed al quale si aggiungono convenzioni sia ancora in ambito militare sia di sicurezza interna.

Ricorda che il Trattato di Aquisgrana ha sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, pur con tutte le ovvie differenze rispetto ad un sistema franco-tedesco costruitosi a partire dal 1963, anche se vi sono alcuni elementi qualificanti dell'accordo italo-francese, a partire dallo spazio riservato alle questioni agricole ed agroalimentari, con un'attenzione specifica alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Ciò premesso, nel passare all'illustrazione dei contenuti dell'accordo, segnala che il Trattato italo-francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, concluso a Roma il 26 novembre scorso, consta di un preambolo e di 12 articoli. Si ritiene utile sottolineare come la portata degli enunciati dei 12 articoli sia assai ampia, come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l'estensione concreta della cooperazione che con il Trattato si vuole rafforzare

dipenderà dai singoli progetti e momenti di collaborazione.

Diversi e interessanti spunti sono contenuti nel preambolo, a partire dal riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. Proprio richiamando il comune impegno dei due Stati a favore dell'unità europea, anche per essere Italia e Francia tra i Paesi fondatori, si afferma l'indispensabilità dei progressi dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Italia e Francia ribadiscono altresì la loro volontà di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica. Oltre all'attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche dell'Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico, implicino una stretta cooperazione dei due Paesi. Riconoscendo infine l'opportunità di collocare in un'ottica di cittadinanza europea un progresso nella reciproca conoscenza delle rispettive società civili, in particolare tra i giovani, come anche l'importanza della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti nell'ottica di un rafforzamento della diplomazia parlamentare, i due Stati contraenti dichiarano l'obiettivo di assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare il ruolo centrale del Vertice intergovernativo annuale come fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della XIII Commissione segnala, in particolare, l'articolo 6 del Trattato che si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. Evidenzia, al riguardo, che sulla scia degli impegni presi dai capi di Stato e di governo dell'UE nel Vertice sociale di Porto del 7 maggio 2021, Italia e Francia affermano di voler cooperare per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e per l'attuazione del piano d'azione sul pilastro euro-

peo dei diritti sociali. A tale scopo si impegnano a organizzare una consultazione annuale per lo scambio di buone pratiche e la preparazione di progetti e posizioni comuni (comma 1).

Le Parti contraenti si adoperano altresì per sostenere gli strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, a partire dall'Agenda 2030 dell'ONU, nonché dagli accordi di Parigi in ordine ai cambiamenti climatici. Italia e Francia si impegnano inoltre a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica europea entro il 2050, e si consultano regolarmente sui dossier multilaterali più importanti materia ambientale climatica. Verrà altresì favorita l'integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche, valorizzando anche la relativa mobilitazione giovanile e di altri soggetti privati. Di non minore importanza gli sforzi congiunti italo-francesi per accelerare l'azione a favore dell'adattamento al cambiamento climatico (commi 2 e 3).

In base ai successivi commi 4 e 5, le Parti cooperano per accelerare la decarbonizzazione in tutti i settori, sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica. Italia e Francia cooperano inoltre a livello bilaterale e in ambito europeo per una riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti, sviluppando modelli di mobilità puliti e sostenibili. A tal fine si terrà alternativamente in Francia e in Italia un dialogo strategico sui trasporti a livello dei Ministri competenti.

I commi 6 e 7 contengono l'impegno dell'Italia e della Francia a lavorare congiuntamente per raggiungere obiettivi globali sulla biodiversità, nonché per fare del Mediterraneo un mare ecologicamente sostenibile – in questo caso con particolare riguardo alla zona marittima particolarmente vulnerabile del Mediterraneo nord-occidentale.

Anche nel settore agricolo ed agroalimentare le due Parti concerteranno i loro sforzi a livello europeo per la sostenibilità e la transizione del settore, garantendo nel contempo la sovranità alimentare dell'Unione europea anche mediante misure di lotta agli sprechi alimentari. Il contrasto alla deforestazione costituirà altresì un set-

tore di cooperazione italo-francese, come anche la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE (comma 8). A norma infine dei commi 9 e 10, l'Italia e la Francia sostengono la cooperazione tra le rispettive aree protette e i rispettivi parchi terrestri e marini. Sono previste consultazioni regolari tra i Ministeri competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'insieme delle disposizioni dell'articolo 6 in commento.

Osserva, altresì, come sia di particolare importanza, più in generale, il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese delineato nell'articolo 11 che introduce disposizioni assai rilevanti che delineano il sistema istituzionale che dovrà dare concretezza alla nuova cooperazione tra Roma e Parigi: in particolare (comma 1) verrà organizzato un Vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato del Quirinale e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. Se possibile, ai margini di tale Vertice verranno anche tenute le riunioni di coordinamento e di concertazione di livello ministeriale previste nei precedenti articoli del Trattato. I Ministri competenti presenteranno un resoconto dei lavori. Verrà altresì redatto (comma 2) un programma di lavoro (allegato alla relazione illustrativa del provvedimento) volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia: il programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario, adattato a nuovi obiettivi fissati d'intesa tra i due Paesi.

Quanto al disegno di legge di ratifica del Trattato, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Segnala, in fine,



che al testo del Trattato è allegato il programma di lavoro italo-francese.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.**

**Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda ai colleghi che nella seduta del 27 aprile scorso è stato dato conto delle proposte emendative presentate, alcune delle quali presentavano profili di inammissibilità per estraneità di materia. Ricorda altresì che il termine di presentazione di eventuali richieste di riammissione degli emendamenti dichiarati inammissibili è scaduto alle ore 10 della giornata di lunedì 2 maggio scorso.

Comunica che è stata presentata richiesta di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità delle seguenti proposte emenda-

tive: De Menech 1.02, 1.01 e 1.04; Golinelli 2.56, 2.57 e 2.59.

Quanto alle proposte emendative presentate dal deputato De Menech, ritiene di dover confermare la precedente valutazione di inammissibilità, dal momento che le stesse, dirette a modificare, rispettivamente, l'articolo 27 (1.01) e l'articolo 29 (1.02) della legge n. 157 del 1992, nonché l'articolo 57 del codice di procedura penale (1.04), intervengono su materia del tutto estranea all'oggetto del provvedimento in discussione.

Tale provvedimento, infatti, non novella il generale impianto della legge richiamata, né interviene, diversamente dai predetti emendamenti, sulle disposizioni in materia di vigilanza venatoria, ma introduce una specifica disciplina in materia di controllo della fauna selvatica e di contenimento dei danni dalla stessa provocati.

Relativamente, invece, agli emendamenti Golinelli 2.56, 2.57 e 2.59, ritiene che gli stessi, all'esito di un supplemento di valutazione, debbano essere riammessi.

Al riguardo, rileva, che tali emendamenti, volti a prevedere per i soggetti autorizzati ad effettuare le attività di controllo della fauna selvatica la possibilità di utilizzare di calibri diversi da quelli ordinariamente consentiti per l'attività venatoria, intervengono sulla medesima materia cui inerisce il provvedimento adottato come testo base dalla Commissione.

Fa notare, infatti, che le disposizioni introdotte dagli emendamenti in questione, prevedono, in sostanza, la possibilità di attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica con mezzi alternativi rispetto a quelli già previsti dalla legge n. 157 del 1992, proponendosi di modificare la disciplina contenuta nell'articolo 19 della legge richiamata; ciò coerentemente alle finalità del provvedimento in titolo che, nel novellare il medesimo articolo 19, è diretto a disciplinare il controllo delle specie di fauna selvatica attraverso attività di contenimento o piani di controllo numerico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 5 maggio 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle imprese boschive (CO-**

**NAIBO) e di Federlegnoarredo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 95

ALLEGATO (*Proposta di parere della relatrice*) ..... 99

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 98

AVVERTENZA ..... 98

ERRATA CORRIGE ..... 98

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) chiede una breve sospensione per consentire ai gruppi facenti parte della maggioranza una compiuta valutazione dell'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Giglio Vigna, dispone, concorde la Commissione, una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.15.**

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, onde consentire gli approfondimenti richiesti.

**La seduta termina alle 13.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore De Luca, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari Esteri, il disegno di legge C. 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Ricorda che il cosiddetto « Trattato del Quirinale » si colloca in una cornice di rilancio del processo d'integrazione europea, rafforzandone la dimensione franco-italiana accanto a quella franco-tedesca, istituzionalizzata già nel 1963 con il Trattato dell'Eliseo sottoscritto dal generale de Gaulle e dal Cancelliere Adenauer, e recentemente rafforzata, anche sul piano militare, con un nuovo Trattato sottoscritto ad Aquisgrana il 22 gennaio 2019 dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel. Tale recente trattato franco-tedesco contempla una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, simile a quella delineata all'interno dell'Alleanza Atlantica, alla quale si aggiungono convenzioni in ambito militare e di sicurezza interna.

Evidenzia che, benché il Trattato di Aquisgrana abbia sicuramente costituito un ri-

ferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, quest'ultimo si caratterizza per alcuni elementi qualificanti dei rapporti italo-francesi, come l'attenzione specifica alle questioni agricole ed agroalimentari, quali la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Richiama due incontri bilaterali tenutisi negli anni recenti tra il Presidente Mattarella ed Emmanuel Macron, rispettivamente a Chambord nel maggio del 2019 ed a Napoli nel febbraio del 2020, i quali hanno contribuito a superare alcune pregresse incomprensioni tra Francia e Italia e a favorire una decisa ripresa dei rapporti tra i due Paesi fondata, oltre che su una condivisione valoriale, anche su una forte base economica. Numerosi sono infatti i gruppi industriali a partecipazione mista francese e italiana nei settori spaziale, navale, aeronautico, elettronico, automobilistico e ottico, che nel complesso impiegano oltre 600 mila lavoratori. Non mancano, inoltre, i gruppi economici italiani con investimenti in Francia, presenti principalmente nei settori assicurativo, turistico, alimentare e della ristorazione, con all'incirca 240 mila addetti, nonché aziende francesi operanti in Italia, attive principalmente nei settori finanziario e bancario, della moda, della telefonia, della grande distribuzione, con un'occupazione complessiva di circa 1 milione e 700 mila addetti.

Ricorda inoltre che, a livello parlamentare, ha contribuito al rilancio delle relazioni italo-francesi la conclusione, il 29 novembre scorso, del Protocollo di cooperazione parlamentare, sottoscritto a Parigi dai Presidenti della Camera dei deputati, Roberto Fico, e dell'*Assemblée Nationale*, Richard Ferrand, il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione e la concertazione tra le due Assemblee: a tale fine è prevista la creazione di un gruppo di cooperazione parlamentare, presieduto congiuntamente dai Presidenti e composto da sei membri per ciascuna delle Assemblee, che avrà la missione di consolidare i legami esistenti attraverso lo svolgimento di vertici parlamentari che si terranno alternativamente ogni due anni, di promuovere incontri tra

le omologhe Commissioni delle due Assemblee ed agevolare la convergenza delle posizioni italiane e francesi su temi d'interesse comune.

In questo contesto, il Trattato del Quirinale definisce un metodo e una prassi di consultazione attraverso cui istituzionalizzare le relazioni tra l'Italia e la Francia, rafforzandone i contenuti e valorizzando il dialogo in caso di posizioni di merito differenti. Nel preambolo del trattato è evidenziato che la cooperazione rafforzata tra Roma e Parigi si inserisce nel quadro di riferimento europeo, come elemento di potenziamento dell'Unione e della sua capacità di azione internazionale, nonché per la promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi in ampi settori, tra cui la politica estera, la sicurezza e la difesa.

Passando a descrivere l'articolato del Trattato, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, fa presente che l'articolo 1, dedicato agli affari esteri, impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate.

L'articolo 2, concernente i temi della sicurezza e della difesa, prevede una serie di impegni nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compreso il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza.

L'articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni unitarie nelle questioni europee di comune interesse nei principali settori della politica economica europea.

L'articolo 4, in materia di politiche migratorie, giustizia e affari interni, prevede che le Parti rafforzino la loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea basata sui principi condivisi tra gli Stati membri di responsabilità e solidarietà, nonché un rafforzamento della cooperazione in materia di protezione ci-

vile. In materia di prevenzione e contrasto delle minacce criminali transnazionali, si prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, assicurando un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria, in materia penale e della consegna di persone. È prevista infine la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia.

L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale e impegna le Parti a facilitare gli investimenti reciproci e i progetti congiunti per lo sviluppo di *start-up* e di piccole e medie imprese, definire strategie comuni sui mercati internazionali e nel quadro di un'Europa sociale, promuovere il coordinamento degli investimenti nei settori strategici, quali le nuove tecnologie, la *cybersecurity*, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei pagamenti e il calcolo quantistico. È inoltre previsto il rafforzamento del coordinamento tra le rispettive amministrazioni economiche, onde assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e industriali, nonché il contrasto alle frodi fiscali.

L'articolo 6 comprende una serie di obiettivi in materia di sviluppo sociale, inclusivo e sostenibile, per la protezione del clima, la riduzione delle emissioni, la tutela del mare, la resilienza del sistema agricolo e agroalimentare e la promozione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea.

L'articolo 7, in materia di cooperazione spaziale, rafforza la collaborazione nella costruzione dell'Europa dello spazio, come una delle dimensioni chiave dell'autonomia strategica e dello sviluppo economico comune nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea.

L'articolo 8, in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, oltre a considerare l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, prevede che le Parti favoriscano la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, si adoperino per una cooperazione sempre più stretta

tra i rispettivi sistemi di istruzione, rafforzino la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee, potenzino i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e sostengano l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.

L'articolo 9 reca le norme sulla cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile, rafforzando la collaborazione tra Italia e Francia negli ambiti dell'industria culturale e creativa, facilitando le coproduzioni di opere culturali, cinematografiche, audiovisive e sceniche, nonché la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma comune. Saranno altresì facilitate le collaborazioni nei settori del design, dell'architettura e della moda.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. Il comma 4, in particolare, prevede lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, anche in ragione degli aspetti ambientali che interessano la mobilità ferroviaria transalpina.

L'articolo 11 riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo, da tenersi annualmente, e istituisce un « Comitato strategico paritetico » al livello dei Segretari Generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, riportato in allegato alla relazione di accompagnamento del provvedimento, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi.

L'articolo 12 reca le disposizioni finali e disciplina la decorrenza dell'efficacia del Trattato oggetto del disegno di legge di ratifica.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del Trattato ai fini dello sviluppo coordinato tra Italia e Francia di settori strategici e di grande rilievo economico, si riserva di presentare una proposta di parere, che preannuncia favorevole, in esito al dibattito in Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.*

*Atto n. 378.*

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.*

*Atto n. 374.*

#### **ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 785 del 27 aprile 2022, a pagina 246, tredicesima riga del sommario, dopo le parole « alle frontiere » inserire le parole « . COM(2021)564 final ».

A pagina 267, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo le parole « alle frontiere. » inserire, a capoverso, le parole « COM(2021)564 final ».



## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (atto n. 377).**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, emanato in forza della delega conferita dall'articolo 1 e dall'Allegato 1 (n. 25) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

ricordato che la direttiva (UE) 2019/1152 aggiorna, rispetto alla direttiva 91/533/CEE recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilisce tutele minime per tutte le tipologie di lavoratori, garantendo loro maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo, che si compone di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, novella il citato decreto legislativo n. 152 del 1997, definendo, al Capo I, le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli *standard* di accessibilità e gratuite;

il Capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al citato decreto legislativo n. 152 del 1997, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sul-

l'uso di sistemi automatizzati ai fini dell'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

il Capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;

il Capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;

apprezzata la finalità delle disposizioni in materia di informazioni sul rapporto di lavoro di cui al Capo II e, in particolare, quella di cui al nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, volto a ridurre le asimmetrie informative, assicurando la necessaria trasparenza, qualora i datori di lavoro o i committenti pubblici o privati utilizzino sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per coordinare, monitorare e gestire il rapporto di lavoro;



valutate inoltre positivamente le misure del Capo III, volte a introdurre requisiti minimi di tutela in materia di durata del periodo di prova (articolo 7), di cumulo degli impieghi (articolo 8); di livello minimo di prevedibilità per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si svolga secondo modalità in tutto o in gran parte imprevedibili (articoli 9 e 10), nonché di diritto alla gratuità della formazione che il datore di lavoro è tenuto a erogare, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali (articolo 11);

appreziate infine le misure del Capo IV, volte ad agevolare la composizione delle controversie, nonché a tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore;

valutato che lo schema di decreto legislativo prevede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il

termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento al Capo IV, sulle misure di tutela, valuti il Governo l'opportunità di stabilire presunzioni giuridiche favorevoli, confutabili dai datori di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito le informazioni e i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e la comunicazione delle variazioni degli elementi del contratto dopo l'assunzione di cui al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva in recepimento.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo C. 2298 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	101
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	104
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	105
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	103
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	106

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**Nuovo testo C. 2298 e abb.**

(Parere alla II Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva com-

petenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione).

Con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di assistenza e politiche sociali (articolo 117, quarto comma). In proposito segnala che la disposizione prevede comunque, quale coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che vengano stipulate convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di case famiglie protette.

Ciò premesso, espone in sintesi il contenuto del provvedimento, rinviando per una più dettagliata disamina alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Ricorda in primo luogo che la proposta di legge trae origine da un tragico evento occorso ad inizio Legislatura ai figli di una detenuta nel carcere di Rebibbia. A seguito di quell'evento emerse la drammatica realtà di 60 bambini di età inferiore ai sei

anni che, in tutta Italia, stavano crescendo in carcere.

La proposta di legge C. 2298 (Siani ed altri), a seguito dell'esame in sede referente, introduce in primo luogo, all'articolo 1, alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (articoli 275 e 285-*bis* del codice di procedura penale) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (articolo 293 del codice di procedura penale), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

L'articolo 1, inoltre equipara alla condizione dell'ultrasessantenne – per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave.

L'articolo 2 interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni.

L'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM.

L'articolo 4 infine incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo: l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee; il venir meno della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione delle stesse nonché l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i

necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, che autorizza la ratifica del Trattato tra Italia e Francia per una cooperazione bilaterale rafforzata, firmato a Roma lo scorso 26 novembre, sia ovviamente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato.

Avverte che si soffermerà sui contenuti dell'accordo di più diretto interesse per gli enti territoriali, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda l'inquadramento generale, il Trattato crea una cornice stabile per la cooperazione tra Italia e Francia che prevede in particolare, all'articolo 1, consultazioni per stabilire posizioni comuni nei consessi internazionali accompagnate da regolari consultazioni dei rispettivi ministeri degli affari esteri, in particolare a livello di segretari generali, di direttori politici e di direttori responsabili per gli affari europei, per gli affari globali e per le diverse aree geografiche del mondo. L'articolo 11 prevede poi l'organizzazione di un vertice governativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del trattato e verrà redatto un programma di lavoro volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia.

In questo contesto, assumono interesse per la Commissione in primo luogo le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, relative al coordinamento degli sforzi per la sostenibilità nel settore agricolo e agroalimentare. La disposizione prevede anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE.

L'articolo 8 riguarda poi la cooperazione sull'istruzione, la formazione, ricerca e innovazione. Tra le altre cose si prevede il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia, con una specifica attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento.

L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. Sarà tra le altre cose istituito un programma di volontariato italo-francese, eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà. Verrà inoltre rafforzata la cooperazione tra istituzioni culturali e artisti dei due Paesi, anche mediante scambi di esperienze, mobilità delle persone e formazione.

L'articolo 10 riguarda infine la cooperazione transfrontaliera. In esso le parti si impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei

due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliere in materia di sanità e di interventi di soccorso. L'Italia e la Francia si adopereranno per adottare ulteriori normative intese ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliere, inclusa la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.45.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo C. 2298 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2298 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento pe-

nale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);

con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di assistenza e politiche sociali (articolo 117, quarto comma della Costituzione), in proposito si segnala che la disposizione prevede comunque, quale coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che vengano stipulate convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di case famiglie protette;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata. C. 3423 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3423 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione);

assumono interesse per la Commissione in primo luogo le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, relative al coordinamento degli sforzi per la sostenibilità nel settore agricolo e agroalimentare; tali disposizioni prevedono anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE;

l'articolo 8 riguarda poi la cooperazione sull'istruzione, la formazione, ricerca e innovazione; tra le altre cose si prevede il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia, con una specifica attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento;

l'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile; sarà tra le altre cose istituito un programma di volontariato italo-francese, eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà;

l'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera; in esso le parti si impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi con una particolare attenzione alla cooperazione frontaliere in materia di sanità e di interventi di soccorso e alla creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1972 recante Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quali forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, all'articolo 1, comma 2, del piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale; all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute per l'accreditamento delle strutture di assistenza territoriale; all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute per lo svolgimento dei programmi di *screening* oncologici gratuiti contro il *pa-*

*pilloma virus*; all'articolo 3, comma 2, dei requisiti per le strutture dedicate alla cura dei minorenni; all'articolo 3, comma 7, del regolamento sul trattamento dei dati da inserire nel registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria; all'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro della salute sull'accoglienza dei minorenni con malattie infettive; sono poi previste, all'articolo 7, comma 1, la partecipazione di un rappresentante delle regioni alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico-sanitario e, al successivo comma 3, l'istituzione di commissioni regionali;

dal punto di vista della formulazione, andrebbe valutata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, di utilizzare l'espressione più corretta « previa intesa in sede di Conferenza » Stato-regioni anziché quella, meno precisa « d'intesa con la Conferenza » Stato-regioni;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di utilizzare all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, l'espressione più corretta « previa intesa in sede di Conferenza » Stato-regioni anziché quella, meno precisa, « d'intesa con la Conferenza » Stato-regioni.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	107
---	-----

#### AUDIZIONI

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Lilia CAVALLARI, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, con-

segnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az).

Lilia CAVALLARI, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, e Giampaolo ARACHI, *Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PARLAMENTARE****per la sicurezza della Repubblica****S O M M A R I O**

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	108
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021	108
Sui lavori del Comitato .....	108

*Giovedì 5 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.**

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'at-**

**tività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.**

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta

**Sui lavori del Comitato.**

Interviene il PRESIDENTE e, quindi, successivamente prendono la parola il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

**La seduta termina alle 10.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente della Covip .....	109
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	112

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene per la Covip il Presidente, prof. Mario Padula.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.**

#### **Audizione del Presidente della Covip.**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 aprile 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Padula per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione intende acquisire l'autorevole contributo dell'autorità di vigilanza sui fondi pensione in merito al tema della previdenza complementare, al suo ruolo attuale, alle ragioni che ne frenano lo sviluppo e alle possibili iniziative per un suo rilancio, anche alla luce della recente attuazione della disciplina europea sui prodotti pensionistici individuali paneuropei. Ricorda inoltre che, con riferimento

al settore assistenziale, la Commissione accoglierà inoltre con favore eventuali riflessioni sul sistema dei fondi sanitari integrativi. Ciò premesso, dà la parola al presidente Padula.

Il prof. Mario PADULA ringrazia la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'opportunità offerta alla Covip, sottolineando che tale autorità svolge un ruolo cruciale di garanzia affinché i singoli enti e il sistema previdenziale nel suo complesso operino in modo efficace ed efficiente. Rappresenta il quadro evolutivo della previdenza complementare in Italia. Fa presente che la scelta di istituire fondi pensione di natura negoziale basati sulla contrattazione collettiva nazionale a livello settoriale rappresenta un punto di forza essenziale del sistema. Ritene che un elemento di rilievo dell'impianto strutturale adottato fu quello della scelta chiara a favore del regime della contribuzione definita. Ritene che il sistema di previdenza complementare italiano si presentasse già all'inizio degli anni 2000 ben strutturato e alquanto articolato pur facendo registrare un tasso di crescita delle adesioni insoddisfacente rispetto alle aspettative. Ricorda che fu quindi ritenuto necessario dare una spinta decisa allo sviluppo del sistema, tramite l'introduzione del conferimento *ex lege* ai fondi pensione dei flussi di TFR, salvo esplicito dissenso dei singoli lavoratori. Sottolinea che, a fronte di un livello di adesioni ritenuto comunque complessivamente insoddisfacente, si manifestarono fin da subito tendenze che nel tempo sarebbero andate consolidandosi e che rappresentano una caratteristica distintiva del sistema della previdenza complementare nel nostro Paese, ovvero adesioni diffuse solo nelle fasce di lavoratori complessivamente « più forti »: di grandi imprese, residenti al nord o al centro, più spesso di sesso maschile, più spesso di età non giovane; per contro, le fasce più deboli di lavoratori, in linea di principio più bisognose di una integrazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche, rimanevano per lo più escluse dalla partecipazione alla previdenza complementare.

Rappresenta che alla fine del 2021 l'offerta di strumenti di previdenza complementare si compone di 349 forme pensionistiche: 33 fondi negoziali, 40 aperti, 72 piani individuali pensionistici (PIP) « nuovi », 204 fondi preesistenti. Sottolinea che il numero delle forme pensionistiche operanti nel sistema è andato progressivamente riducendosi per effetto di operazioni di concentrazione, soprattutto nel settore dei fondi preesistenti. Fa presente che, sulla base di stime ancora preliminari, alla fine del 2021 il totale degli iscritti alla previdenza complementare ha raggiunto circa 8,8 milioni, con un tasso di partecipazione pari al 33 per cento delle forze di lavoro, per un totale di posizioni in essere di circa 9,7 milioni. Precisa che le posizioni in essere presso i fondi pensione negoziali sono circa 3,5 milioni; quelle aperte presso i fondi aperti sono 1,7 milioni e quelle presso i PIP « nuovi » 3,6 milioni; circa 650.000 sono le posizioni dei fondi preesistenti e circa 320.000 quelle aperte nei PIP « vecchi ». Sottolinea che le adesioni di tipo contrattuale sono pari a circa un terzo di quelle totali ai fondi negoziali e che in gran parte dei casi all'adesione al fondo non è seguito alcun versamento contributivo ulteriore, per cui le posizioni degli iscritti sono rimaste modeste in termini di valore. Rappresenta che, sulla base di stime preliminari, alla fine del 2021 le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari hanno superato i 210 miliardi di euro; esse si ragguagliano al 12 per cento del PIL e al 4 per cento delle attività finanziarie delle famiglie italiane. Fornisce alcuni dati sull'allocazione di tali risorse, che sono in maggioranza destinate a titoli di debito. Evidenzia che gli impieghi in titoli di imprese domestiche rimangono marginali, riflettendo anche la peculiare struttura del tessuto industriale italiano e del livello complessivamente limitato della capitalizzazione del mercato azionario nazionale. Ritene che gli investimenti dei fondi pensione diano luogo a rendimenti soddisfacenti, seppur caratterizzati da differenze tra le diverse forme, principalmente in correlazione alla quota di azioni presente nei rispettivi portafogli e a divari nei livelli di costo. Fa presente, in merito al tema del-

l'inclusione previdenziale, che degli 8,8 milioni di lavoratori iscritti alla previdenza complementare, 1,2 milioni sono caratterizzati da contribuzioni molto modeste e 2,2 milioni non versa contributi da almeno 5 anni. Evidenzia che il contributo medio per singolo iscritto è pari a 2.740 euro. Sottolinea che, in linea generale, nelle situazioni in cui maggiore sarebbe l'esigenza di integrare la pensione di primo pilastro con quella complementare, il grado di partecipazione è quindi più basso. Elenca una serie di fattori che limitano le potenzialità di crescita della previdenza complementare in Italia: l'elevato livello di contribuzione al primo pilastro pensionistico, un sistema di previdenza imperniato su un modello di mercato del lavoro caratterizzato dalla stabilità e dalla continuità dei rapporti di lavoro; il tessuto industriale caratterizzato da imprese piccole o piccolissime cui sono associati livelli di adesione e di contribuzione molto più contenuti; la crescita ridotta del tasso di occupazione e delle retribuzioni. Ritiene che in un quadro non privo di criticità, anche di carattere strutturale, alla crescita del sistema possano contribuire le agevolazioni fiscali accordate dal legislatore alla previdenza complementare in relazione alla speciale funzione sociale che il risparmio previdenziale svolge. Ritiene che la crescente incidenza di carriere discontinue e frammentate, spesso accompagnate da curve salariali piatte, dovrebbe indurre a riconsiderare il complesso di strumenti destinati ad incentivare il risparmio previdenziale, in quanto chi più avrebbe più bisogno di un'integrazione al reddito pensionistico formato attraverso la previdenza obbligatoria risulta meno in grado di partecipare alla previdenza complementare, pesando peraltro l'adozione di contratti di lavoro non tradizionali, che non beneficiano nemmeno di un contributo specifico a carico del datore di lavoro. Suggestisce pertanto di rimodulare gli attuali incentivi fiscali rispetto ai segmenti del mercato del lavoro più fragili e perciò più bisognosi di protezione sociale, ad esempio prevedendo un intervento diretto dello Stato a sostegno delle posizioni pensionistiche di determinate categorie, e in parti-

colare delle fasce di età più giovani. Suggestisce che i limiti ai contributi deducibili potrebbero essere stabiliti su base pluriennale per venire incontro ai contribuenti caratterizzati da redditi fortemente variabili nel tempo. Ritiene che la riproposizione del meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione andrebbe disegnata correggendo gli aspetti critici dell'operazione realizzata nel 2007: prevedendo la proposizione del silenzio-assenso tramite procedure *on-line* e impostando la linea di *default* sulla base dell'approccio *life-cycle*. Fa presente che, in linea generale, sarebbe necessario incentivare una più ampia diffusione delle procedure di adesione *on-line* e sostenere una significativa campagna di educazione alle scelte previdenziali. Ritiene che un altro tema di rilievo sia quello del buon disegno delle prestazioni previdenziali, sottolineando che, anche in conseguenza della contenuta intensità delle pressioni competitive, le condizioni di offerta proposte dalle imprese di assicurazione sul mercato delle rendite vitalizie risultano economicamente poco convenienti rispetto alle aspettative di vita. Suggestisce alcune proposte che potrebbero migliorare la qualità di tali prestazioni. Rappresenta che il Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), di recente introduzione, potrebbe fornire un contributo positivo in ambito nazionale, in primo luogo nell'intensificare la concorrenza nel mercato dei prodotti pensionistici individuali, in particolare per quanto riguarda i livelli di costo. Ricorda l'importanza di portare a completamento l'iter di adozione del Regolamento contenente la disciplina degli investimenti della Casse di previdenza, che fornirebbe una cornice normativa utile, alla stregua di quanto accade per tutti gli altri investitori istituzionali, e nel contempo sufficientemente flessibile da consentire ai singoli enti l'adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità. Sottolinea che l'esigenza di disegnare un sistema di *welfare* integrato che utilizzi in modo il più possibile efficiente le risorse che il sistema produttivo può destinarvi assume già oggi particolare rilievo nell'ambito della sanità integrativa. Ritiene

che i fondi pensione potrebbero costituire un modello per i fondi sanitari integrativi, che operano in un contesto non ancora adeguatamente regolato, né efficacemente vigilato.

La senatrice PIRRO (M5S) concorda con l'evidenziata necessità di regolamentare e vigilare in modo più efficace il sistema dei fondi sanitari integrativi.

Il PRESIDENTE ringrazia il prof. Padula per la sua esposizione e gli pone alcune domande. Chiede un approfondimento su aspetti specifici del regolamento investimenti specifici che ne potrebbero aver rallentato l'adozione. Chiede se, in ottica più generale, la normativa quadro delle Casse necessita una riforma che ne adegui i contenuti ai cambiamenti intervenuti. Chiede un approfondimento sulla destinazione del risparmio previdenziale all'investimento nel mercato nazionale. Chiede quali leve di *policy* potrebbero contribuire più efficacemente al divario di partecipazione fra generi e generazioni al risparmio previdenziale.

Il prof. Mario PADULA sottolinea che le differenze fra gruppi sono significative per costruire le *policy* di intervento. Ritiene che l'area dei lavori caratterizzati da minore stabilità stia avanzando e meriti di essere oggetto di politiche di intervento, anche attraverso una contribuzione figurativa e strumenti che affrontino i momenti di volatilità marcata del reddito percepito. Riguardo al regolamento sugli investimenti delle Casse non vede altre possibilità rispetto alla pronta adozione dell'atto, per colmare un divario paradossale con la regolamentazione dei fondi pensione e costituire la base per un percorso di rafforzamento delle Casse come investitori istituzionali. Ricorda che il tema della *governance* delle Casse non rientra nella competenza della Covip e tuttavia, ritiene

di sottolineare che un rafforzamento delle competenze gioverebbe alle funzioni di gestione degli enti previdenziali privati. Fa presente che lo spazio di crescita per gli investimenti nell'economia italiana può essere ottenuto non tanto aumentando la quota relativa delle risorse investite, il cui processo decisionale deve fare i conti con i principi della diversificazione del rischio, ma aumentando la base costituita dal capitale complessivamente a disposizione degli investitori istituzionali di natura previdenziale.

Il senatore PUGLIA (M5S) ringrazia per la relazione che considera molto utile. Chiede se il regolamento sugli investimenti delle Casse dovrebbe essere modificato per poter giungere alla approvazione, tenendo adeguatamente conto della diversità fra le Casse e del loro livello di autonomia.

Il Prof. Mario PADULA non ritiene che il regolamento riduca lo spazio di autonomia delle Casse ma che lo stesso introduca un quadro all'interno del quale le Casse potranno essere indirizzate a mettere in atto dei comportamenti virtuosi.

Il PRESIDENTE ringrazia il prof. Padula per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente della Covip, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.50.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Audizione del brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, Angelo Ciampi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113
Audizione del brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri, Alessandro Scarfone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114
Audizione dell'appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, Pietro Careddu ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114
Audizione del brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, Rocco Gaudino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 5 maggio 2022. Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

#### Audizione del brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, Angelo Ciampi.

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione del brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri Angelo Ciampi, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Angelo CIAMPI, *brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Andrea ROSSI (PD) e Ingrid BISA (LEGA), ai quali risponde Angelo CIAMPI, *brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*



Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri Angelo Ciampi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.30.**

**Audizione del brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri, Alessandro Scarfone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri Alessandro Scarfone, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Alessandro SCARFONE, *brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e il deputato Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Alessandro SCARFONE, *brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri Alessandro Scarfone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Andrea ROSSI (PD) propone l'inversione delle due ultime audizioni all'ordine del giorno.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone l'inversione dell'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15.**

**Audizione dell'appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, Pietro Careddu.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri Pietro Careddu, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Pietro CAREDDU, *appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Andrea ROSSI (PD) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Pietro CAREDDU, *appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia l'appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri Pietro Careddu per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.30.**

**Audizione del brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, Rocco Gaudino.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione del brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri Rocco Gaudino, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Rocco GAUDINO, *brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Rocco GAUDINO, *brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri Rocco Gaudino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17.05 alle 17.30.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi .....	6
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	18
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	8

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	19
--	----

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	26
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. C. 3392 Miceli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	23
<b>IV Difesa</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 380 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del deputato Deidda</i> ) .....	39
<b>VI Finanze</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
INTERROGAZIONI:	
5-07857 Mugnai: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo).	
5-07910 Patelli: Sul restauro dell'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi (Arezzo) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	45
5-07933 Tateo: Iniziative per verificare la coerenza degli interventi in corso di realizzazione nell'isola di San Nicola (Isole Tremiti) con le finalità previste dal Piano stralcio « Cultura e Turismo » .....	43
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-07967 Nitti: Iniziative per la salvaguardia della residenza del compositore Giuseppe Verdi nel comune di Villanova sull'Arda (Piacenza) .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-07985 Mollicone: Iniziative per la riqualificazione degli studi storici di Cinecittà .....	43
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra le Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 53

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 D'Attis (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 56

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08033 Davide Aiello: Sulla salvaguardia dei lavoratori del *call center* di Alitalia ..... 58

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 61

5-08029 Costanzo: Sull'attività ispettiva sul lavoro sommerso ..... 58

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 62

5-08030 Rizzetto: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza ..... 59

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 64

5-08031 Carla Cantone: Sul meccanismo di adeguamento all'inflazione degli assegni INPS .. 59

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 66

5-08032 Giaccone: Sui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza ..... 60

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 67

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo C. 2298 Siani (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 70

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 76

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 71

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 77

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 72

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08024 Bagnasco: Sulla mancata inclusione delle associazioni dei pazienti nelle commissioni di valutazione dei farmaci ..... 72

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 78

5-08021 Lapia: Ragioni della mancata emanazione del decreto del Ministro della salute sulla istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie ..... 72

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 79

5-08022 Gemmato: Ragioni del mancato acquisto e utilizzo del vaccino Janssen ..... 73

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 80

5-08023 Bologna: Iniziative volte ad agevolare l'accesso al Fondo AIFA per il rimborso dei farmaci orfani, al fine di sostenere le terapie per i pazienti con patologie rare e gravi .. 73

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 82

5-08025 Mammi: Iniziative per contribuire a identificare le cause dell'epatite acuta pediatrica attualmente in circolazione .....	74
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	84
5-08026 Noja: Iniziative per attuare le norme volte ad assicurare l'erogazione dei test diagnostici di Next-Generation Sequencing (Ngs) .....	74
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-08027 Carnevali: Iniziative per dare completa esecuzione al Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica attraverso l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018 .....	74
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	88

### **XIII Agricoltura**

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	90
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	90

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	93
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb. ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	93

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle imprese boschive (CONAIBO) e di Federlegnoarredo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo .....	94
--	----

### **XIV Politiche dell'Unione europea**

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
<i>ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice)</i> .....	99

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....

AVVERTENZA .....

*ERRATA CORRIGE* .....

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo C. 2298 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	101
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	104
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	105
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	103
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	106

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	107
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	108
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021	108
Sui lavori del Comitato .....	108

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
-----------------------------------	-----

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente della Covip .....	109
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	112

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	113
-----------------------------------	-----



---

Audizione del brigadiere capo in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, Angelo Ciampi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113
Audizione del brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei carabinieri, Alessandro Scarfone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114
Audizione dell'appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, Pietro Careddu ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114
Audizione del brigadiere in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, Rocco Gaudino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0184470\*